



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 105

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 13 febbraio 2007

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 9
4 ^a - Difesa	» 105
6 ^a - Finanze e tesoro	» 109
7 ^a - Istruzione	» 117
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 129
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 135
12 ^a - Igiene e sanità	» 146
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 151

Commissioni congiunte

5 ^a (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera)	Pag. 5
10 ^a (Industria, commercio, turismo), 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14 ^a (Politiche dell'Unione europea-Senato) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), X (Attività produttive, commercio e turismo) e XIV (Politiche dell'Unione-Camera)	» 7

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	Pag. 153
Inchiesta sulla criminalità organizzata mafiosa o similare	» 164
Inchiesta sul ciclo rifiuti e connesse attività illecite	» 166
Per la semplificazione della legislazione	» 167

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale	Pag. 169
Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro	» 171
Sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero	» 175

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Partito repubblicano italiano-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia: DC-PRI-IND-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-L'Italia di mezzo: Misto-Idm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

Sottocommissioni permanenti

<i>1^a - Affari costituzionali - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	176
<i>3^a - Affari esteri - Pareri</i>	»	178
<i>5^a - Bilancio - Pareri</i>	»	179
<i>7^a - Istruzione - Pareri</i>	»	195

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	196
-------------------------------	-------------	-----

COMMISSIONI CONGIUNTE

5^a (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Martedì 13 febbraio 2007

17^a Seduta

Presidenza del Presidente della V Commissione della Camera
DUILIO

Interviene il ministro dell'economia e delle finanze Padoa-Schioppa.

La seduta inizia alle ore 10,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulle linee di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio: audizione del ministro dell'economia e delle finanze, Padoa-Schioppa

Lino DUILIO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione su impianti audiovisivi a circuito chiuso e sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Il presidente della Commissione bilancio del Senato, MORANDO (*Ulivo*) ed il presidente Lino DUILIO svolgono due interventi introduttivi sui temi oggetto dell'audizione.

Il ministro Tommaso PADOA-SCHIOPPA, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i senatori BALDASSARRI (AN) e VEGAS (FI) ed i deputati Andrea RICCI (RC-SE) e Ettore PERETTI (UDC), per porre domande e richieste di chiarimento alle quali risponde il ministro Tommaso PADOA-SCHIOPPA.

Dopo un ulteriore intervento del deputato Pietro ARMANI (AN), Lino DUILIO, *presidente*, ringrazia il Ministro per il suo intervento e rinvia il seguito dell'audizione alla seduta di domani.

La seduta termina alle ore 13.

COMMISSIONI CONGIUNTE

**10^a (Industria, commercio, turismo),
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
e 14^a (Politiche dell'Unione europea)**

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

**VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici),
X (Attività produttive, commercio e turismo)
e XIV (Politiche dell'Unione europea)**

della Camera dei deputati

Martedì 13 febbraio 2007

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della X Commissione della Camera
CAPEZZONE

Interviene, ai sensi dell'articolo 144-quater, comma 2, del Regolamento del Senato e dell'articolo 127-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, il commissario europeo responsabile per l'energia Andris Piebalgs.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CAPEZZONE avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte inoltre che della odierna seduta è stata disposta la resoconfezione stenografica.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 144-*quater*, comma 2, del Regolamento del Senato e dell'articolo 127-*ter*, comma 2, del Regolamento della Camera, del commissario europeo responsabile per l'energia, Andris Piebalgs, su tematiche inerenti le politiche energetiche europee

Il presidente CAPEZZONE dà la parola al commissario Piebalgs ringraziandolo per la sua partecipazione alla seduta odierna.

Andris PIEBALGS, commissario europeo responsabile per l'energia, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi nel dibattito, ponendo domande e richieste di chiarimento, i deputati REALACCI (*Ulivo*), URSO (*AN*), CASSOLA (*Verdi*) e i senatori CABRAS (*Ulivo*), POSSA (*FI*), ALFONZI (*RC-SE*) e RONCHI (*Ulivo*).

Andris PIEBALGS, commissario europeo responsabile per l'energia, replica alle osservazioni e questioni poste.

Il presidente CAPEZZONE ringrazia il Commissario europeo per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,45.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 13 febbraio 2007

78^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BIANCO

Intervengono il vice ministro dell'interno Minniti e i sottosegretari di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali D'Andrea e per l'economia e le finanze Lettieri.

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE REFERENTE

(1293) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 febbraio.

Si procede all'esame e alla votazione dell'ordine del giorno e degli emendamenti riferiti al decreto-legge da convertire e al disegno di legge di conversione, pubblicati in allegato al resoconto.

Il PRESIDENTE comunica che da parte dei senatori Sinisi e altri è stato presentato un nuovo testo dell'emendamento 6.38 (6.38-testo 2), che verrà pubblicato in allegato al resoconto. Allo stesso modo, il senatore Saporito, con altri senatori, ha presentato l'emendamento 1.15 (testo 2), il senatore Marino l'emendamento x1.2 (testo 2) e, con altri senatori, il 6-bis.0.10 (testo 2).

Dichiara quindi improponibili, poiché estranei all'oggetto del provvedimento, i seguenti ordini del giorno ed emendamenti: G/1293/1/1, G/1293/2/1, 1.26, 1.27, 1.19, 1.22, 1.23, 1.32, 1.33, 1.2, 1.5, 1.15, 1.18, 1.3, 1.35, 1.8, 1.34, 1.36, 1.44, 1.45, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.4, 1.0.5, 2.7, 2.13, 2.25, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.4, 2.0.3, 2.0.5, 2.0.6, 3.1, 3.14, 3.16, 3.17, 3.8, 3.7, 3.11, 3.12, 3.18, 3.19, 3.0.1, 4.7, 4.8, 4.0.4, 5.0.1, 6.66, 6.67, 6.5,

6.31, 6.6, 6.32, 6.33, 6.2, 6.3, 6.12, 6.71, 6.39, 6.38, 6.75, 6.59, 6.45, 6.64, 6-bis.0.1, 6-bis.0.2, 6-bis.0.3, 6-bis.0.4, 6-bis.0.5, 6-bis.0.13, 6-bis.0.10, 6-bis.0.6, 6-bis.0.7, 6-bis.0.12, 6-bis.0.8, 6-bis.0.11, x1.2.

Il senatore GIAMBRONE (*Misto-IdV*) dà per illustrato l'ordine del giorno G/1293/3/1.

Il relatore VITALI (*Ulivo*) dà conto dell'emendamento 6.7, tendente a sanare un'incongruenza della legge finanziaria per il 2007, e dell'emendamento 6.73, che propone un'interpretazione delle regole del patto di stabilità interno, nel senso di considerare escluse, fino al 31 dicembre 2007, le spese per trasferimenti destinati alle istituzioni strumentali degli enti locali, nonché a differire il termine per l'applicazione di quelle regole ad alcuni enti e alle province della regione Sardegna istituite nel 1997.

Rispondendo a una specifica obiezione del senatore SARO (*DC-PRI-IND-MPA*), precisa che l'emendamento 6.7 non inficia il principio di premialità enunciato dalla legge finanziaria per il 2007 a favore degli enti che abbiano rispettato nel 2006 le regole del patto di stabilità, mentre l'emendamento 6.73 riflette un'interpretazione sostenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze che è stata posta in discussione da alcune sezioni regionali della Corte dei conti.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) dà per illustrati gli emendamenti da lui presentati.

Il senatore SAPORITO (*AN*) sottoscrive l'emendamento 1.13 e lo illustra, mentre si riserva di trasformare in ordini del giorno gli emendamenti 1.18 e 1.19, come tali improponibili.

Sottoscrive anche l'emendamento 1.17, soppressivo della disposizione che proroga le cariche dei direttori degli istituti del CNR, e illustra l'emendamento 1.16, tendente a prorogare il termine per la messa in mobilità del personale del CONI.

Sottoscrive e illustra, quindi, l'emendamento 1.0.3, volto a prorogare alcuni termini e a riordinare le norme in materia di impiantistica e sicurezza degli impianti, e l'emendamento 2.6.

Dichiara di apporre la sua firma anche agli emendamenti 3.3 e 3.4, che propongono la soppressione e, in subordine, la riformulazione dei commi 3 e 3-bis, in materia di efficacia dei verbali di quantificazione delle indennità di espropriazione, nonché agli emendamenti 3.5 e 3.6, che prorogano termini in materia di convenzioni con le società concessionarie autostradali.

Sottoscrive, infine, l'emendamento 3.0.2, che reca disposizioni in materia di restauro dei beni culturali e sostiene gli emendamenti 3-bis.0.3 e 3-bis.0.4, tendenti a prorogare i termini per la presentazione della domanda di benefici da parte dei familiari delle vittime dell'incidente avvenuto sul Monte Serra (Pisa) il 3 marzo 1977.

Il senatore PASTORE (*FI*) dopo aver ribadito le considerazioni svolte durante la discussione generale illustra gli emendamenti 1.20 e 1.21 tendenti a sopprimere il comma 5 dell'articolo 1, che proroga nella carica i direttori degli istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Sostiene anche gli emendamenti 3.9 e 3.10, soppressivi dei commi 3 e 3-*bis* dell'articolo 3, giudicandoli lesivi di alcuni diritti acquisiti e destinati, a suo avviso, a essere censurati dalla Corte costituzionale.

Dà conto, quindi, dell'emendamento 4.5, soppressivo del comma 1 dell'articolo 4, che proroga un termine già decorso, e ritira l'emendamento 4.0.3, sottolineando l'opportunità di estendere la semplificazione degli adempimenti amministrativi prevista dalla legge n. 246 del 2005 (legge di semplificazione), in coerenza con l'intento del Governo di snellire le procedure per l'avviamento delle imprese.

Si sofferma anche sull'emendamento 5.1, soppressivo della proroga del termine per l'entrata in vigore del codice ambientale, sull'emendamento 6.25, soppressivo dell'estensione ai cittadini dell'Unione europea delle norme relative al permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, nonché sugli emendamenti 6.26 e 6.29. Infine, dà per illustrati i rimanenti emendamenti.

Il senatore VILLONE (*Ulivo*) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 4.9 tendente a prorogare il termine per il completamento degli investimenti a favore di coloro che abbiano ottenuto il riconoscimento del diritto al credito di imposta negli anni 2005 e 2006, osservando che tale modifica non determinerebbe oneri aggiuntivi.

Il presidente BIANCO dichiara di aggiungere la sua firma agli emendamenti 1.13, 1.14 e 4.9.

Illustra, quindi, l'emendamento 3-*bis*.1 tendente a differire al 31 dicembre 2007 i termini per la definizione delle posizioni dei contribuenti che abbiano goduto dei provvedimenti agevolativi in materia di versamenti tributari, in relazione al sisma che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa il 13 e 16 dicembre 1990.

I senatori PASTORE (*FI*), POLLEDRI (*LNP*), MAFFIOLI (*UDC*) e SARO (*DC-PRI-IND-MPA*) sottoscrivono l'emendamento 4.9.

Il senatore MAFFIOLI (*UDC*) dà per illustrati gli emendamenti presentati dai senatori del suo Gruppo.

Il senatore MARINO (*Ulivo*) illustra la nuova formulazione dell'emendamento x.1.2 (x.1.2-testo 2), tendente a differire il termine per l'adozione di ulteriori disposizioni al fine di adattare l'ordinamento giuridico italiani ai principi e alle norme della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997. Illustra anche la nuova formulazione dell'emendamento 6-*bis*.0.10 (6-*bis*.0.10-testo 2), in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, e sottolinea

le motivazioni che sono alla base dell'emendamento 6-bis.0.13, recante norme in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni o emotrasfusioni, peraltro dichiarato improponibile.

I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

Il relatore VITALI (*Ulivo*), dopo aver manifestato la sua attenzione per le proposte appena illustrate dal senatore Marino, ritiene che possano essere valutate con favore le proposte di modifiche di cui agli emendamenti 1.31, 1.38, 1.39, 1.37, 2.24, 3.15, 3-bis.1, 3-bis.0.6, 4.9, 4.10, 6.7 e 6.73 .

Sottolinea l'esigenza di osservare un criterio di ragionevolezza nell'individuazione delle proposte di modifica meritevoli di accoglimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1314) Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il presidente BIANCO illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 8 del 2007, emanato dal Governo a seguito dei recenti episodi di violenza in occasione di competizioni calcistiche.

Dopo aver illustrato alcune delle principali misure per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di violenza, propone di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il senatore SARO (*DC-PRI-IND-MPA*) esprime alcune riserve sulle disposizioni contenute nel decreto-legge che, a suo avviso, non tengono conto della necessità di distinguere le situazioni in cui si verificano gravi fenomeni di violenza e perfino atti criminosi da altri contesti nei quali le competizioni si svolgono in un clima di serenità, anche grazie al dialogo e al confronto fra società sportive, autorità di pubblica sicurezza e organizzazioni di tifosi. In particolare, ricorda le iniziative assunte a Udine, che hanno consentito di rimuovere le recinzioni interne dello stadio. Pertanto, ritiene di non poter condividere la proposta di parere favorevole.

Il senatore VILLONE (*Ulivo*) pur apprezzando la circostanza che in alcune realtà le competizioni calcistiche si svolgono in un clima che non suscita disagio sociale, ritiene che nell'adottare misure urgenti tendenti a prevenire e a reprimere i fenomeni di violenza, il Governo non potesse basarsi sull'analisi delle varie situazioni di fatto, in quanto episodi anche gravi di violenza si sono registrati su tutto il territorio nazionale e potreb-

bero verificarsi anche in contesti attualmente non connotati da alcuna conflittualità.

Pertanto, preannuncia un voto favorevole sul parere proposto dal relatore.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) condivide il parere favorevole proposto dal relatore sulla sussistenza dei presupposti costituzionali. Manifesta, tuttavia, alcune perplessità sul merito di alcune disposizioni: in particolare, l'obbligo di svolgere le partite a porte chiuse solo per le competizioni del campionato di Serie A, la disciplina della vendita dei titoli di accesso per un massimo di 10 tagliandi per persona e l'estensione dell'ambito di applicazione delle norme alle zone adiacenti allo stadio.

Il senatore PASTORE (*FI*) consente sulla valutazione dei presupposti costituzionali prospettata dal Presidente relatore, ma esprime alcune perplessità sul merito delle misure adottate, riservandosi di illustrarle nell'esame in sede referente. In particolare, conviene sulle osservazioni del senatore Saro relative alla mancata previsione di norme che consentano di regolare in modo diversificato lo svolgimento delle competizioni calcistiche, anche se è comprensibile lo spirito con cui il Governo ha inteso intervenire con norme generali dopo l'emozione suscitata dai recenti atti di violenza.

Il senatore MAFFIOLI (*UDC*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere avanzata dal Presidente relatore.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) ricorda l'iniziativa legislativa del suo Gruppo, volta a superare il principio della responsabilità oggettiva delle società sportive e preannuncia un voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, riservandosi di proporre alcune modifiche durante l'esame del provvedimento in sede referente.

Il vice ministro MINNITI prende atto con soddisfazione del generale consenso sulla sussistenza dei presupposti costituzionali del decreto-legge n. 8 del 2007.

Con riferimento alle osservazioni del senatore Saro, sottolinea che le misure urgenti non potevano che avere una portata generale: in sede di applicazione si potranno assumere decisioni specifiche, tali da consentire un'applicazione flessibile che tenga conto anche delle situazioni effettive del clima in cui si svolgono le manifestazioni sportive.

Ricorda che il Governo non ha introdotto misure preventive e repressive nuove, ma ha semplicemente escluso le deroghe alla normativa introdotta nella scorsa legislatura a proposito della sicurezza degli impianti sportivi in cui si svolgono le competizioni calcistiche.

Infine, si riserva di fornire ulteriori chiarimenti durante l'esame del provvedimento in sede referente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,45.

79^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BIANCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali D'Andrea e per l'interno Rosato.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1293) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e sospensione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana, con l'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al decreto-legge da convertire e al disegno di legge di conversione, pubblicati in allegato al resoconto di quella stessa seduta.

Il sottosegretario D'Andrea dichiara la disponibilità del Governo ad accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno G/1293/3/1 sul quale il relatore VITALI (*Ulivo*) ha espresso un parere favorevole.

Viene quindi accantonato l'emendamento 1.31.

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.28, posto in votazione, è respinto.

Il PRESIDENTE dispone la temporanea sospensione dell'esame, per attendere che la Commissione bilancio esprima il parere sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

IN SEDE CONSULTIVA

(1314) Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE ribadisce la proposta di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

(1299) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, recante disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il relatore VILLONE (*Ulivo*) conferma la proposta di pronunciarsi favorevolmente sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(772) Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 19 di giovedì 22 febbraio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

La seduta, sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

(1293) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative*, approvato dalla Camera dei deputati

(Ripresa dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, precedentemente sospeso.

Il PRESIDENTE propone di proseguire la trattazione degli emendamenti subito dopo la conclusione dei lavori dell'Assemblea ovvero nella seduta già convocata alle ore 20,30.

La Commissione consente.

La seduta, sospesa alle ore 16,15, riprende alle ore 19,25.

Il PRESIDENTE informa che l'esame in sede consultiva presso la Commissione bilancio non si è ancora concluso, anche per il protrarsi dei lavori dell'Assemblea. Pertanto rinvia il seguito della trattazione a una seduta antimeridiana da convocare per le ore 8,30.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA E CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA PER DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta domani, 14 febbraio, alle ore 8,30, mentre si intende sconvocata la seduta prevista per oggi alle 20,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,30.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1293

G/1293/3/1

GIAMBRONE

Il Senato, premesso che:

a seguito dell'accordo IRI – regione Siciliana, definito nell'articolo 76 della legge regionale n. 25 del 1993, il personale Italter (assunto prevalentemente negli anni 1982-1984), al momento della liquidazione della società è transitato nel 1994, con contratto biennale a termine, presso la regione Siciliana;

nel 1998, dopo il travaglio di due anni di disoccupazione, la legge nazionale n. 61 del 1998 ha inserito il personale tra quello che la regione Siciliana poteva contrattualizzare a tempo determinato in materia di protezione civile, con i fondi dello Stato di cui alla legge n. 433 per il sisma del 1990;

nel 2001, l'articolo 20 della legge n. 448 (la Finanziaria) ha stabilito che la regione Siciliana e gli Enti Locali «provvedono» alla trasformazione dei rapporti a tempo determinato del personale in forza alla protezione civile (ex Italter, LSU, ecc) con procedure selettive e nei limiti delle dotazioni organiche;

purtroppo, a distanza di parecchi anni e dopo l'intervento di innumerevoli proroghe e di norme che equiparano a livello funzionale ed economico il personale ex articolo 76 legge regionale n. 25 del 1993 al personale regionale) la regione Siciliana non ha stabilizzato i 75 ex Italter – dei quali numerosi ultracinquantenni – ed ai quali nel prossimo agosto 2007 andrà a scadere il contratto per l'impossibilità di stabilire la propria pianta organica;

appare inutile segnalare che l'avvenuto recepimento in Sicilia del citato articolo 20 della legge n. 448 del 2001 ha consentito la stabilizzazione del personale di protezione civile operante nei comuni siciliani;

tale vicenda è sentita dal personale in questione come una evidente disparità con tutti i colleghi ex IRI che, nell'intero paese già da anni hanno trovato stabilizzazione in virtù del protocollo di intesa della Presidenza del Consiglio dei ministri del 1996 e degli accordi stipulati dal Ministero del lavoro con le parti sociali nell'anno 1997, transitando direttamente, senza essere sottoposti ad ulteriori procedure,

impegna il Governo ad adottare le iniziative necessarie a risolvere le problematiche di cui al presente ordine del giorno.

G/1293/1/1

STIFFONI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 6, comma 8 del decreto-legge n. 300 del 2006 prende in considerazione alcuni aspetti della riforma dell'autotrasporto;

la linea protezionistica sostenuta dai diversi Governi, fin dagli anni novanta, nei confronti dell'autotrasporto è all'origine dell'attuale stato di crisi del settore, che, dovendo fare i conti con una struttura dei costi superiore alla media europea, deve sostenere la concorrenza sempre più aggressiva degli altri vettori europei, in particolare quelli provenienti dai Paesi dell'Est;

l'autotrasporto merci è un settore strategico per la crescita economica del Nord, dove esiste un'alta concentrazione di imprese di settore, ma anche dell'intero Paese; con le sue 185 mila imprese, movimentando l'80 per cento delle merci e producendo circa il 10 per cento del prodotto interno lordo, il settore si è fortemente accresciuto rispetto alle altre modalità di trasporto;

i dati contenuti nel Libro Bianco sui Trasporti dell'Unione Europea indicano che tra il 1990 e 1998 il trasporto merci su strada è aumentato del 19,4 per cento mentre nello stesso periodo, il traffico ferroviario è diminuito del 43,5 per cento. Secondo le stime dell'Unione Europea il trasporto merci è destinato ad aumentare, entro il 2010, del 50 per cento, provocando il collasso delle maggiori arterie infrastrutturali nazionali, che si sviluppano per gran parte sull'area padana;

l'insoddisfacente livello di infrastrutturazione e di modernizzazione dell'organizzazione logistica del nostro Paese penalizza fortemente le imprese di autotrasporto nazionali, che presentano un basso livello di competitività rispetto agli operatori europei. Nel 2006, in Italia la velocità commerciale media per gli autoveicoli da trasporto pesante è stata di 50 Km/h, mentre in Francia e in Germania è stata di 55 Km/h;

lo studio sulla comparazione dei costi operativi sostenuti dalle aziende di autotrasporto, condotto dal Comitato Centrale Albo Nazionale Autotrasportatori in otto paesi dell'Unione europea, evidenzia una situazione di persistente difficoltà dell'Italia rispetto ai Paesi concorrenti; il costo per chilometro in Italia è il più alto in assoluto con un differenziale che oscilla tra l'8 per cento e il 35 per cento di maggiorazione rispetto ai membri storici dell'Unione Europea, mentre è di gran lunga superiore rispetto all'Ungheria (52 per cento) alla Polonia (73 per cento) e Romania (99 per cento);

la forte concorrenza delle aziende che si sono efficacemente ri-strutturate, come le francesi e le tedesche, ma anche delle aziende di trasporto che spesso operano senza il rispetto delle regole di mercato, rende necessario il completamento della riforma del settore al fine di creare un sistema di regole comuni che salvaguardi ne, le imprese nazionali sia sotto il profilo della concorrenza sia sotto il profilo della sicurezza stradale;

le iniziative di natura normativa adottate dai diversi Governi per ridurre gli alti costi di esercizio che gravano sulle nostre imprese di auto-trasporto si sono rilevate poco efficaci e la significativa riduzione delle risorse destinate all'autotrasporto, prevista nell'ultima finanziaria, rischia di ostacolare il processo di liberalizzazione del settore, voluto con la legge delega 10 marzo 2005, n. 32;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure necessarie ad attuare il definitivo completamento della riforma dell'autotrasporto merci, al fine di garantire la sopravvivenza delle imprese di, autotrasporto nazionali e di favorire lo sviluppo di una concorrenza basata sul comune rispetto delle regole di mercato;

ad attuare politiche di sviluppo della competitività, in grado di rimuovere gli ostacoli di natura strutturale che impediscono alle imprese di autotrasporto di accedere liberamente alla rete infrastrutturale del Paese, anche favorendo la realizzazione di arterie di grande scorrimento come la Bre.be.ni, la Valdastico Nord, la Pedemontana Lombarda e Veneta, la T.E.M. e la Valcamonica;

a verificare l'efficacia degli strumenti che consentono il pieno rispetto e il puntuale controllo della regolarità amministrativa di circolazione, al fine di poter accertare l'eventuale presenza sulle nostre strade di vettori che operano senza il rispetto delle comuni regole di mercato.

G/1293/2/1

STIFFONI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 6, comma 8 del decreto-legge n. 300 del 2006 prende in considerazione alcuni aspetti della riforma dell'autotrasporto;

l'avvio delle procedure per la restituzione del «bonus fiscale», ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 2002, n. 96. ha creato un clima di forte agitazione per le imprese nazionali che operano nel settore dell'autotrasporto;

l'introduzione del bonus fiscale, percepito dalle imprese nazionali negli anni 1992, 1993 e 1994, sotto forma di «credito di imposta» sul ga-

solio, è stato introdotto per risolvere il persistente stato di crisi del settore, caratterizzato da una struttura dei costi operativi di gran lunga superiore alla media europea;

dalla comparazione dei costi operativi sostenuti dalle aziende di autotrasporto che operano in otto Paesi dell'Unione Europea è emerso che sugli autotrasportatori italiani grava un maggior onere di costo per il carburante, compreso tra il 3,7 per cento e l'8,5 per cento, nel confronto rispettivamente con la Germania e la Spagna, che arriva a differenziali compresi tra il 23,5 per cento, rispetto alla Polonia e il 40,6 per cento, rispetto alla Romania;

la richiesta di pagamento sostenuta dall'attuale Ministro dei trasporti, su indicazione delle istituzioni europee, oltre a penalizzare il processo di riforma del settore, avviato con la legge delega 10 marzo 2005, n. 36, risulta infondata in quanto relativa ad una situazione ormai superata da diversi anni;

il costo del bonus fiscale maggiorato di interessi, che le imprese di autotrasporto dovranno restituire allo Stato per i benefici fiscali risalenti al triennio 1992-1994, secondo notizie di stampa, dovrebbe aggirarsi intorno ai 35-40 milioni di euro;

la verifica sul bonus fiscale, erogato ormai da oltre 10 anni, colpisce proprio quelle imprese di autotrasporto che, sottraendosi alla generalizzata frammentazione del settore, hanno aumentato i loro livelli di competitività, sostenendo la concorrenza delle ben strutturate imprese straniere:

l'ingiunzione di tali pagamenti interviene in un momento di grave difficoltà per il settore dell'autotrasporto che ha visto lievitare i costi di esercizio dell'intero comparto, per effetto delle carenze infrastrutturali e dell'aumento dei carburanti e dei pedaggi; oltretutto il settore non ha potuto beneficiare delle misure di contenimento dei costi previste per il 2006;

impegna il Governo:

ad annullare la richiesta di restituzione del bonus fiscale erogato, ormai da oltre dieci anni, nel triennio 1992-1994, nei confronti delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto merci, nonché ad adottare soluzioni definitive per questa annosa vicenda con l'attuazione di opportune misure compensative che tutelino anche le imprese di autotrasporto maggiormente strutturate.

EMENDAMENTI
al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.31

RANIERI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, già prorogati al 31 dicembre 2006 dall'articolo 8 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2007.».

1.26

RUBINATO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, i direttori delle strutture complesse del servizio sanitario nazionale possono presentare domanda per rimanere in servizio sino al raggiungimento del settantesimo anno di età, qualora, su istanza dell'amministrazione di appartenenza, la regione competente accerti la sussistenza di ragioni di carattere organizzativo, scientifico o didattico.».

1.27

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, COMINCIOLI, SANCIU, ZANETTIN, ALLEGRINI, DE ANGELIS, LOSURDO, PASTORE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto legge 4 luglio

2006, n. 223, i direttori delle strutture complesse del servizio sanitario nazionale possono presentare domanda per rimanere in servizio fino al raggiungimento del settantesimo anno di età, qualora, su istanza dell'amministrazione di appartenenza, la regione competente accerti la sussistenza di ragioni di carattere organizzativo, scientifico e didattico.».

1.28

POLLEDRI, GALLI

Sopprimere il comma 3.

1.29

POLLEDRI, GALLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le assunzioni devono, prioritariamente, essere finalizzate al completamento degli organici delle sedi sottodotate, privilegiando gli idonei residenti nelle regioni ove esiste carenza di personale».

1.13

MANTOVANO, SAPORITO, BIANCO, PASTORE, POLLEDRI, SARO, MAFFIOLI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, alla lettera a), le parole: "impresso in ruolo a partire dal 10 gennaio 2001" sono sostituite dalle seguenti: "impresso in ruolo a partire dal 10 gennaio 2005"».

1.14

MANTOVANO, SAPORITO, BIANCO, PASTORE, POLLEDRI, SARO, MAFFIOLI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3-*quinqüies* del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, limitatamente agli scrutini per la promozione a dirigente superiore, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 57 del decreto le-

giSLativo 5 ottobre 2000, n. 334, si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2010».

1.19

SAPORITO, COLLINO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è aggiunto il seguente:

"2-bis. In deroga a qualsiasi disposizione di legge in materia di riduzione programmata del personale direttivo e dirigente della Polizia dello Stato e della Polizia Penitenziaria, è data facoltà al personale di cui al comma 1 di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del sessantasettesimo anno di età per i dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B e per i dirigenti generali di pubblica sicurezza; fino al sessantaseiesimo anno di età per i dirigenti superiori; fino al sessantacinquesimo anno di età per il personale appartenente alle qualifiche inferiori. È data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti, in funzione dell'efficiente andamento dei servizi"».

1.22

GHIGO, PASTORE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di continuare il progressivo riallineamento retributivo dei dipendenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con gli appartenenti ai Corpi di Polizia e anche attraverso le modifiche e le integrazioni al decreto legislativo n. 217 del 2005 sono stanziati 30 milioni di euro per gli anni 2007, 2008, 2009.

Il finanziamento di tali oneri viene effettuato imputando la spesa sugli introiti previsti dal comma 1328 dell'articolo unico della legge n. 286 del 27 dicembre 2006».

1.23

GHIGO, PASTORE, VICECONTE, TADDEI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 213, è inserito il seguente:

"213-bis. Le disposizioni di cui al comma 213 non si applicano al personale dei vigili del fuoco, fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio"».

1.32

LUSI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il Fondo unico di amministrazione, di cui all'articolo 31 del CCNL del comparto Ministeri, istituito presso l'Avvocatura generale dello Stato, è alimentato anche da una quota delle competenze spettanti agli avvocati e procuratori dello Stato, di cui all'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in misura pari alla percentuale prevista dall'articolo 14 della tariffa di cui al capitolo I, allegato al decreto ministeriale 8 aprile 2004, n. 127, del Ministro della giustizia, da ripartire secondo criteri di merito ed efficienza e, comunque, subordinatamente alla presenza in servizio».

1.33

LUSI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il personale proveniente da processi di trasformazione o soppressione di Amministrazioni dello Stato, ovvero di situazioni di eccedenza può transitare in mobilità, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, presso l'Avvocatura dello Stato, nel limite di 50 unità, anche in deroga alle dotazioni organiche vigenti. Nelle more del riassorbimento del predetto personale nell'ambito delle dotazioni organiche è fatto divieto di coprire i posti corrispondenti».

1.6

MAFFIOLI

Sopprimere il comma 5.

1.7

POSSA

Sopprimere il comma 5.

1.17

VALDITARA, DELOGU, STRANO, SAPORITO

Sopprimere il comma 5.

1.20

AMATO, PASTORE

Sopprimere il comma 5.

1.24

BACCINI, MAFFIOLI

Sopprimere il comma 5.

1.30

POLLEDRI, GALLI

Sopprimere il comma 5.

1.21

AMATO, PASTORE

Al comma 5, sopprimere le parole da: «sono sospese» fino alla fine del comma.

1.25

BACCINI, MAFFIOLI

Al comma 5, sopprimere le parole da: «sono sospese» fino alla fine del comma.

1.1

CALVI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è differito al 31 dicembre 2007».

1.4

EUFEMI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è differito al 31 dicembre 2007».

1.16

SAPORITO, COLLINO, DELOGU

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è differito al 31 dicembre 2007».

1.2

CALVI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il personale già alle dipendenze dell'Ente CONI alla data del 7 luglio 2002, transitato alle dipendenze della CONI Servizi SpA ai sensi del decreto-legge 138/2002, convertito in legge 178/2002, attualmente distaccato in servizio presso le Federazioni Sportive Nazionali, che passasse alle dipendenze delle federazioni medesime, anche mediante forme giuridiche e o norme contrattuali che consentano il successivo ripristino del rapporto di lavoro in capo a CONI Servizi SpA, qualora nei cinque anni successivi al passaggio alle dipendenze alle Federazioni risultasse in esubero a seguito di ristrutturazione aziendale ovvero fosse interessato da procedure di mobilità ai sensi della legge 223/1991, ha diritto, ferma restando la possibilità di ripristino del rapporto di lavoro con CONI Servizi SpA, di accedere alle previsioni di cui all'art. 30 decreto legislativo 165/2001».

1.5

EUFEMI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il personale già alle dipendenze dell'Ente CONI alla data del 7 luglio 2002, transitato alle dipendenze della CONI Servizi SpA ai sensi del decreto-legge 138/2002, convertito in legge 178/2002, attualmente distaccato in servizio presso le Federazioni Sportive Nazionali, che passasse alle dipendenze delle federazioni medesime, anche mediante forme giuridiche e o norme contrattuali che consentano il successivo ripristino del rapporto di lavoro in capo a CONI Servizi SpA, qualora nei cinque anni successivi al passaggio alle dipendenze alle Federazioni risultasse in esubero a seguito di ristrutturazione aziendale ovvero fosse interessato da procedure di mobilità ai sensi della legge 223/1991, ha diritto, ferma restando la possibilità di ripristino del rapporto di lavoro con CONI Servizi SpA, di accedere alle previsioni di cui all'art. 30 decreto legislativo 165/2001».

1.15

SAPORITO, COLLINO, DELOGU

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il personale già alle dipendenze dell'Ente CONI alla data del 7 luglio 2002, transitato alle dipendenze della CONI Servizi SpA ai sensi

del decreto-legge 138/2002, convertito in legge 178/2002, attualmente distaccato in servizio presso le Federazioni Sportive Nazionali, che passasse alle dipendenze delle federazioni medesime, anche mediante forme giuridiche e o norme contrattuali che consentano il successivo ripristino del rapporto di lavoro in capo a CONI Servizi SpA, qualora nei cinque anni successivi al passaggio alle dipendenze alle Federazioni risultasse in esubero a seguito di ristrutturazione aziendale ovvero fosse interessato da procedure di mobilità ai sensi della legge 223/1991, ha diritto, ferma restando la possibilità di ripristino del rapporto di lavoro con CONI Servizi SpA, di accedere alle previsioni di cui all'art. 30 decreto legislativo 165/2001».

1.15 (testo 2)

SAPORITO, COLLINO, DELOGU, CALVI, EUFEMI, BARELLI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il termine di cui al comma precedente è prorogato al 31 dicembre 2012 per il personale già alle dipendenze dell'ente CONI alla data del 7 luglio 2002, transitato alle dipendenze della CONI Servizi SpA ai sensi del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito in legge 178/2002, attualmente distaccato in servizio presso le Federazioni Sportive Nazionali, che successivamente al passaggio alle dipendenze delle Federazioni risultasse in esubero a seguito di ristrutturazione aziendale ovvero fosse interessato da procedure di mobilità ai sensi della legge n. 223 del 1991, ferma restando per tale personale la possibilità di ripristino del rapporto di lavoro con CONI Servizi SpA, sulla base di specifiche patteggiamenti o norme contrattuali».

1.18

SAPORITO, COLLINO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001, è aggiunto in fine, il seguente periodo: "Per il personale in servizio, presso le singole amministrazioni, al fine di valutare e valorizzare le risorse umane interne, l'accesso alla qualifica di dirigente avviene per titoli e corso-concorso selettivo di formazione su materie professionali ed esame finale"».

1.3

MAFFIOLI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti:

''2-bis. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane in servizio, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2, dell'art. 1, provvedono, su domanda da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, all'ammissione in ruolo del personale non dirigente proveniente da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, compreso il personale della Società Poste Italiane SpA, ad esclusione degli appartenenti alle forze armate e delle forze di polizia. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, prioritariamente sulla base dell'anzianità maturata presso l'amministrazione dove il personale presta servizio ed a parità, sulla base dell'anzianità maturata nella pubblica amministrazione, con inquadramento nell'area funzionale e nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza.

2-ter. Il personale non immediatamente trasferito ai sensi del comma 2-bis per carenza di posti disponibili in organico nelle amministrazioni dove presta servizio, permane, previo assenso dell'interessato, nella posizione di comando o fuori ruolo sino al successivo inquadramento a copertura di posti resisi disponibili in organico, con precedenza rispetto ad ogni tipo di procedure concorsuali. A seguito delle procedure di trasferimento di cui al comma 2-bis, le dotazioni organiche delle amministrazioni statali di provenienza sono contestualmente ridotte in misura pari alle unità di personale trasferito e, conseguentemente, sono trasferite le risorse relative al trattamento economico. Le immissioni in ruolo comportano, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative tabelle C e D del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2003, e successive modificazioni.

2-quater. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2-bis e 2-ter non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato"».

1.35

ADRAGNA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane in servizio, il personale non dirigente delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2, dell'articolo 1, in posizione di comando o di fuori

ruolo presso altre amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore della presente legge, compreso il personale della Società Poste Italiane S.p.a. e con l'esclusione degli appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia, previo consenso delle amministrazioni interessate, può essere immesso nel ruolo dell'amministrazione in cui presta servizio, su domanda dell'interessato da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, prioritariamente sulla base dell'anzianità maturata presso l'amministrazione in cui personale presta servizio ed a parità, sulla base dell'anzianità maturata nella pubblica amministrazione, con inquadramento nell'area funzionale e nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza».

1.8

BATTAGLIA Antonio, SAPORITO, NANIA

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. La Regione Siciliana, in deroga ai limiti imposti dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, provvede, nel limite massimo di 75 unità e delle risorse di cui al comma 2, alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti stipulati con il personale in forza alla protezione civile proveniente da organismi di diritto pubblico individuato dall'art. 76 della legge regionale n. 25 del 1993, già equiparato ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 38 del 1994 e dell'art. 48 della legge regionale n. 21 del 2001, a quello dalla stessa amministrato.

6-ter. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 3 milioni annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dicastero».

1.38

BENVENUTO, BARBOLINI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Per le imprese che svolgono le attività di cui alla tabella allegata al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 20 dicembre

1999, la decorrenza di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423, è differita al 10 gennaio 2008.

6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, determinati nella misura massima di 25 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dicastero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

1.39

TREU, MERCATALI, GALARDI, ROILO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Per le imprese che svolgono le attività di cui ai punti 1), 2) e 3) della tabella allegata al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 297 del 20 dicembre 1999, il termine del 10 gennaio 2007, contenuto nell'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423, è differito al 10 gennaio 2008.

6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, determinati nella misura massima di 25 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dicastero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

1.9

BENVENUTO, MERCATALI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Per le imprese di cui alla tabella allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 20 dicembre 1999, la decorrenza di

cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423, è differita al 10 gennaio 2008».

1.34

LUSI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Gli avvocati e procuratori dello Stato possono eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali, ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, previa autorizzazione dell'Avvocato generale dello Stato o, su sua delega, dell'Avvocato Distrettuale preposto alla sede alla quale è assegnato l'avvocato o procuratore dello Stato destinatario dell'autorizzazione.

6-ter. L'Avvocatura Generale dello Stato e ciascuna Avvocatura Distrettuale dello Stato devono munirsi di un apposito registro cronologico conforme al modello allegato al decreto ministeriale 27 maggio 1994, del Ministero di grazia e giustizia. La validità dei registri è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente da parte dell'Avvocato generale dello Stato, o da un avvocato dello Stato all'uopo delegato, ovvero dell'Avvocato distrettuale dello Stato.

6-quater. Ove gli atti notificati ai sensi del comma 6-bis siano esenti da bollo, non si applica la disposizione di cui all'articolo 10 della legge 21 gennaio 1994, n. 53.».

1.36

TREU, ROILO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per l'anno 2007 le indennità ordinarie di disoccupazione di cui all'articolo 13, commi 7 e 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, possono essere altresì riconosciute, nel rispetto dei limiti di spesa di cui ai medesimi commi 7 e 8, sulla base di intese stipulate in sede istituzionale territoriale tra le parti sociali, recepite entro il 30 aprile 2007 con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che individua altresì l'ambito territoriale e settoriale cui appartengono le imprese che sospendono i lavoratori ed il numero dei beneficiari. Per l'anno 2007, non si applicano le disposizioni di cui al primo e al se-

condo periodo del comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80».

1.37

ADRAGNA

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al comma 534 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "Poste Italiane Spa" sono aggiunte le seguenti: "e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa"».

6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-bis si provvede, nel limite massimo di spesa di 400.000 euro per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.41

RUSSO SPENA, GRASSI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I comandi del personale della società Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1999, n.116, e da ultimo prorogati al 31 dicembre 2006 dell'articolo 1, comma 244, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2007.».

1.40

BENVENUTO, BARBOLINI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 23, dell'articolo 36, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "L'applicazione

della medesima disciplina, di cui al predetto comma 4-*bis*, è differita sino al 31 dicembre 2007, con riguardo alle misure di politica attiva di sostegno del reddito e dell'occupazione poste in essere ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel quadro di processi di ristrutturazione e di gestione di situazioni di crisi aziendali, attuati per le categorie e settori d'impresa attraverso gli strumenti di cui al medesimo articolo 2, comma 28 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e in attesa della prevista riforma organica del sistema degli ammortizzatori sociali.'».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*ter*. – 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare, per l'anno 2007, un maggior gettito complessivo pari a 171 milioni di euro.».

1.42

CAPELLI, GAGLIARDI, GRASSI

Dopo il comma 6, aggiungere, il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 1, comma 619, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: "In attesa dell'emanazione" fino a: "comma 618" sono sostituite con le seguenti: "Il regolamento di cui al comma 618 è emanato entro il 31 dicembre 2007. In attesa della sua emanazione" nonché, dopo le parole: "candidati del citato concorso, compresi" sono aggiunte le seguenti: ", successivamente alla nomina dei candidati ammessi *pleno jure*,"».

1.43

CAPELLI, GAGLIARDI, GRASSI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 2, comma 146 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, all'alinea, dopo le parole: "Il Ministro della giustizia, adottato" sono aggiunte le seguenti: "entro il 31 luglio 2007," indi, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "In attesa della sua emanazione, le Scuole per le Professioni Legali rilasciano, all'esito

del primo anno di corso, il Diploma di Specializzazione agli iscritti dell'anno accademico 2006-2007 in possesso della laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza conseguita sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni. A tal fine le Scuole possono procedere a riduzioni proporzionali del monte ore attribuito alle singole discipline ed, eventualmente, a una diversa modulazione della frequenza dei corsi già attivati per il *curriculum* biennale.'».

1.44

CASSON, SCARPA BONAZZA BUORA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 33, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, i direttori delle strutture complesse del Servizio sanitario nazionale possono presentare domanda per rimanere in servizio sino al raggiungimento del settantesimo anno di età, qualora, su istanza dell'amministrazione di appartenenza, la Regione competente accerti la sussistenza di ragioni di carattere organizzativo, scientifico o didattico.».

1.45

BODINI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni istituzionali della Croce Rossa Italiana per lo svolgimento delle attività previste dalle convenzioni già in essere per il raggiungimento delle finalità e per l'adempimento dei compiti del Servizio Sanitario Nazionale, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2007, a tutti gli effetti di legge, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalla Croce Rossa Italiana, esclusivamente a valere su dette convenzioni.

6-ter. Alla copertura dell'onere di cui al comma 6-bis, si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni stipulate dalla Croce Rossa Italiana con il Servizio Sanitario Nazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

1.46

LEGNINI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. I benefici di cui all'articolo 1, comma 260, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono attribuiti a decorrere dal 31 agosto 2005.

6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-bis, valutato nel limite massimo di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.0.1

SAPORITO, COLLINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. I commi da 580 a 586 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono abrogati».

1.0.2

SAPORITO, COLLINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 522 è aggiunto il seguente:

»522-bis. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni istituzionali, possono essere ulteriormente prorogati per l'intero anno 2007, a tutti gli effetti di legge, i contratti a tempo determinato stipulati dalla Croce Rossa Italiana e già prorogati ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge

10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Alla copertura del relativo onere si provvede con le ordinarie dotazioni finanziarie della CRI senza ulteriori aggravii per le finanze pubbliche»».

1.0.3

PARAVIA, SAPORITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga dei termini e riordino delle norme in materia di impiantistica e sicurezza degli impianti)

1. È abrogato il comma 13 dell'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n.248. Conseguentemente il termine di decorrenza degli effetti delle disposizioni del Capo V della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è differito fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al secondo comma del presente articolo. Dalla medesima data il predetto Capo V è abrogato.

2. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro il 31 dicembre 2007, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino e semplificazione, anche previa adozione degli accordi in sede di Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, delle disposizioni in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici, in conformità alle competenze dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali;

b) definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera *a)* con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;

c) coordinamento delle disposizioni in materia di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle lettere *a)* e *b)*».

Conseguentemente, all'articolo 3 del decreto-legge, sopprimere il comma 1.

1.0.4

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, COMINCIOLI, SANCIU, ZANETTIN, ALLEGRINI,
DE ANGELIS, LOSURDO, PASTORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 1, comma 275, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, dopo il periodo: "C.54 del 4 marzo 2006, nonché ai settori" sono sopresse le parole "della pesca,"».

1.0.5

BALDINI, PASTORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 25. comma 6. del decreto legislativo 10 agosto 2003. n. 259, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Con decreto del Ministro delle comunicazioni. di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso della loro durata, per una durata non superiore a quindici anni. previa presentazione da parte degli operatori di un dettagliato piano tecnico finanziario. La congruità del piano viene valutata di intesa dal Ministero delle comunicazioni e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all'esigenza di garantire l'omogeneità dei regimi autorizzatori"».

Art. 2.**2.22**

MARCORA, PIGNEDOLI, BATTAGLIA Antonio, BETTINI, LADU, MASSA,
RANDAZZO, BOSONE

Al comma 3, sostituire le parole: «30 giugno 2007» con le seguenti: «16 dicembre 2007» e le parole: «50.000» con le seguenti: «115.000».

2.6

LOSURDO, ALLEGRINI, DE ANGELIS, SAPORITO

Al comma 3, sostituire le parole: «30 giugno 2007» con le seguenti: «16 dicembre 2007» e le parole: «50.000 euro» con le seguenti: «110.000 euro».

2.21

POLLEDRI, GALLI

Sopprimere il comma 4.

2.8

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, COMINCIOLI, SANCIU, ZANETTIN, ALLEGRINI, DE ANGELIS, LOSURDO, PASTORE

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. Nel settore agricolo e in quello della pesca, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1182, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano dal 10 gennaio 2008».

2.12

CUSUMANO

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. Nel settore agricolo e in quello della pesca, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1182, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano dal 10 gennaio 2008».

2.9

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, COMINCIOLI, SANCIU, ZANETTIN, ALLEGRINI, DE ANGELIS, LOSURDO, PASTORE

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. All'articolo 01, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le

parole: "15 ottobre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2007".

5-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma *5-ter*, stimato in 2,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

2.10

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, COMINCIOLI, SANCIU, ZANETTIN, ALLEGRINI, DE ANGELIS, LOSURDO, PASTORE

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«*5-ter.* All'articolo 1, comma 1176 della legge 27 dicembre 2006, n.296, dopo le parole: "dell'agricoltura" aggiungere le seguenti: ", per la quale le disposizioni di cui al comma 1175 entrano in vigore non prima della definizione delle modalità di estinzione dei debiti dei datori di lavoro agricoli e dei lavoratori autonomi agricoli verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81"».

2.1

MAFFIOLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«*5-ter.* L'entrata in vigore della disciplina del risarcimento diretto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n.254, riguardante i sinistri che coinvolgono le macchine agricole definite dall'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, è differita al 10 febbraio 2008.

2.4

BENVENUTO, BARBOLINI

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. Per i sinistri che coinvolgono le macchine agricole, come definite dall'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la disciplina del risarcimento diretto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, si applica a decorrere dal 10 febbraio 2008».

2.15

BOSONE, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, RUBINATO, MOLINARI

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. Per i sinistri che coinvolgono le macchine agricole, come definite dall'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la disciplina del risarcimento diretto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, si applica a decorrere dal 10 febbraio 2008».

2.18

DE PETRIS, ROSSI Fernando

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. Per i sinistri che coinvolgono le macchine agricole, come definite dall'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la disciplina del risarcimento diretto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, si applica a decorrere dal 10 febbraio 2008».

2.23

MARCORA, PIGNEDOLI, BATTAGLIA Antonio, BETTINI, LADU, MASSA, RANDAZZO, BOSONE

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. Per i sinistri che coinvolgono le macchine agricole, come definite dall'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la di-

sciplina del risarcimento diretto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, si applica a decorrere dal 10 febbraio 2008».

2.5

BENVENUTO, BARBOLINI

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n.296, per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari, con le modalità previste per le deliberazioni assembleari dall'articolo 223-*duodecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, é prorogato al 30 aprile 2008 e sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni fiscali di carattere agevolativo stabilite per le società cooperative vigenti alla data di entrata in vigore della legge 3 ottobre 2001, n. 366».

2.20

DE PETRIS, ROSSI Fernando

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari, con le modalità previste per le deliberazioni assembleari dall'articolo 223-*duodecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, è prorogato al 30 aprile 2008».

2.14

BOSONE, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, RUBINATO, MOLINARI

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. All'articolo 1, comma 9-*bis*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, come modificato dall'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I consorzi agrari adeguano gli statuti alle disposizioni del codice civile entro il 28 febbraio 2008, con le modalità previste per le deliberazioni assembleari dall'articolo 223-*duodecies* delle disposizioni per l'attuazione del

codice civile e sino a tale data conservano le agevolazioni fiscali stabilite per le società cooperative vigenti alla data di entrata in vigore della legge 3 ottobre 2001, n. 366''».

2.24

MARCORA, PIGNEDOLI, BATTAGLIA Giovanni, BETTINI, LADU, MASSA, RANDAZZO, BOSONE

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, come modificato dall'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''I consorzi agrari adeguano gli statuti alle disposizioni del codice civile entro il 28 febbraio 2008, con le modalità previste per le deliberazioni assembleari dall'articolo 223-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e sino a tale data conservano le agevolazioni fiscali stabilite per le società cooperative vigenti alla data di entrata in vigore della legge 3 ottobre 2001, n. 366''».

2.16

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, MOLINARI, MONTALBANO, NEGRI

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. L'articolo 223-duodecies, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, si applica anche all'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari, entro il termine del 31 dicembre 2007. Sino a tale adeguamento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, continua ad applicarsi la norma vigente alla data di entrata in vigore della legge 3 ottobre 2001, n. 366».

2.17

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, MONTALBANO, NEGRI

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. Ai consorzi agrari continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2007, termine previsto dall'articolo 1 comma 9-bis del decreto-legge

18 maggio 2005, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, le disposizioni di cui all'articolo 223-*terdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie».

2.7

LOSURDO, SAPORITO

Dopo il comma 5-bis, aggiungere, il seguente:

«5-*ter*. All'articolo 3, comma 2-*quater*, secondo periodo, del decreto legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, le parole: "per l'anno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2006 e 2007"».

2.13

PICCIONI, QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-*ter*. All'articolo 3, comma 2-*quater*, secondo periodo, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 54, convertito con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, le parole: "per l'anno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2006 e 2007"».

2.11

CUSUMANO

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-*ter*. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito nella legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: "«1° gennaio 2007" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2008"».

2.26

MARCORA, PIGNEDOLI, BATTAGLIA Giovanni, BETTINI, LADU, MASSA, RANDAZZO, BOSONE

Dopo il comma 5-bis, aggiungere i seguenti:

«5-ter. Il regime sperimentale di cui all'articolo 5, comma 1-*sexies*, primo periodo, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81, è prorogato fino al 31 dicembre 2007. Per le finalità di cui al presente comma, le somme stanziare dall'articolo 5, comma 1-*septies*, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81, sono mantenute in bilancio in conto residui per essere versate in entrata nel 2007, ai fini della rassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

5-*quater*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-*ter* si provvede, nel limite massimo di spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente denominata "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando le risorse relative al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.19

DE PETRIS, ROSSI Fernando

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. All'articolo 5, comma 1-*sexies* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: "anno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "anno 2007". All'onere relativo, determinato nel limite massimo di 12 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede quanto a 2 milioni di euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991, quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, come determinate dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2007, e quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla predetta tabella C della legge n. 296 del 2006».

2.25

MARCORA, PIGNEDOLI, BATTAGLIA Giovanni, BETTINI, LADU, MASSA, RANDAZZO, BOSONE

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. All'articolo 1, comma 275, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "della pesca," sono soppresse».

2.0.1

ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, va interpretato nel senso che il versamento dei contributi previdenziali, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, riguarda sia il trattamento di pensione che il trattamento di fine rapporto.

2. La norma di cui al comma 1 riguarda, oltre gli incarichi in atto, anche quelli cessati per i quali è pendente lite giudiziaria».

2.0.2

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, COMINCIOLI, SANCIU, ZANETTIN, ALLEGRINI, DE ANGELIS, LOSURDO, PASTORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Agli imprenditori ittici esercenti l'attività di pesca marittima di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime forfetario previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

2. La detrazione prevista dall'articolo 19 è forfettizzata in misura pari alla percentuale di compensazione stabilita da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

3. La copertura finanziaria dell'onere di cui al comma precedente, determinato nel limite massimo di 35 milioni di euro, per l'anno 2007, è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».

2.0.4

CUSUMANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il primo capoverso dell'articolo 5, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81, è sostituito dal seguente:

''1-*sexies*. Per l'anno 2007 agli imprenditori uffici esercenti l'attività di pesca marittima di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.''

2. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma precedente, aggiungere il seguente articolo:

''Le somme stanziare dall'articolo 5, comma 1-*septies*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81, sono mantenute in bilancio in conto residui per essere versate in entrata nel 2007, ai fini della rassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.''

2.0.3

DI SIENA, BOCCIA Antonio, ADDUCE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il personale proveniente dai consorzi agrari ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 7, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, che, alla data del 31 dicembre 2006, si trovi in cassa integrazione straordinaria, sia stato dichiarato in esubero o collocato in mobilità, può essere inquadrato, a domanda, presso le regioni e gli enti locali nei limiti delle dotazioni organiche vi-

genti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Le regioni possono, altresì, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, affidare in forma diretta servizi ovvero attività nel settore agricolo a società di capitale, cooperative e consorzi, a condizione che la forza lavoro in essi occupata a tempo indeterminato sia costituita nella misura non inferiore al 60 per cento da lavoratori dipendenti dei consorzi agrari regionali e provinciali dichiarati falliti o posti in liquidazione coatta amministrativa alla data del 30 giugno 2006».

2.0.5

CUSUMANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui all'articolo 62-*sexies* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, per l'anno di imposta 2006 e per i due periodi di imposta successivi, sono sospesi per il settore della pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi, codice di attività 05.01.1 - studio di settore SG90U».

2.0.6

CUSUMANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al comma 275 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "4 marzo 2006" sopprimere le seguenti: "nonché al settore della pesca"».

Art. 3.**3.1**

EUFEMI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 387, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera *b*), è aggiunta la seguente:

c) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2007 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2008'».

Conseguentemente, alla tabella A, «Fondo speciale di parte corrente», della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 8.700;
2008: - 8.700;
2009: - 8.700.

3.14

BARBOLINI, GALARDI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 387, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera *b*), è aggiunta la seguente lettera:

''*b*-bis) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2007 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2008.''.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, pari ad euro 8.700.000 per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007- 2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.3

DE ANGELIS, LOSURDO, ALLEGRINI, SAPORITO

Sopprimere i commi 3 e 3-bis.

3.9

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, QUAGLIARIELLO, MALAN, PALMA, VIZZINI

Sopprimere il comma 3.

3.2

BARBATO

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente tutti gli oneri del contenzioso maturati a qualsiasi titolo e riconducibili all'ambito di applicazione della presente norma cedono a carico dello Stato.»

3.4

DE ANGELIS, LOSURDO, ALLEGRINI, SAPORITO

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi di pendenza di procedimenti giudiziari relativi ai beni oggetto dell'esproprio.»

3.10

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, QUAGLIARIELLO, MALAN, PALMA, VIZZINI

Sopprimere il comma 3-bis.

3.15

LEGNINI, BRUTTI Paolo

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«3-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1030, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, lettera d), numero 1), capoverso c), è differita al 1° gennaio 2008».

3.16

LEGNINI

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«3-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 507, primo periodo, dopo le parole: "degli enti previdenziali" sono aggiunte le seguenti: "di Anas Spa";

b) al comma 1020, secondo periodo, dopo le parole: "che lo destina" è aggiunta la seguente: "prioritariamente" e dopo le parole: "sui predetti concessionari" sono aggiunte le seguenti: "fino a concorrenza dei relativi costi";

c) al comma 1021, terzo periodo, le parole: "e straordinaria, l'adeguamento e il miglioramento" sono sostituite dalle seguenti: "e la gestione anche migliorativa";

d) al comma 1021, al quarto periodo, sono soppresse le seguenti parole: "nonché quelle di utilizzazione degli introiti derivanti dal presente comma" e il quinto periodo è soppresso».

3.17

LEGNINI, DONATI, BRUTTI Paolo

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«3-ter. Al comma 1030 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla lettera d), numero 1), sub c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Relativamente ai lavori e alle forniture per la manutenzione delle infrastrutture, l'obbligo di cui alla presente lettera c) è differito al 1° gennaio 2008"».

3.5

MARTINAT, SAPORITO, PONTONE, BUTTI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il termine di scadenza "entro un anno dalla data di scadenza" di cui al comma 82 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 è sostituito dal seguente: "dopo due anni dalla data di scadenza"».

3.6

MARTINAT, SAPORITO, PONTONE, BUTTI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il termine di scadenza: "entro trenta giorni" di cui alla fine del comma 84 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 è sostituito dal seguente: "entro sei mesi"».

3.8

MARTINAT, SAPORITO, PONTONE, BUTTI, COLLINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come modificato dalla legge 27 dicembre n. 296, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 85, di modifica dell'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, le lettere e) e d) ed il primo periodo della lettera f) sono soppresse;

b) i commi 87 e 88 sono soppressi;

c) al comma 89 di modifica dell'articolo 21, comma 5, del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, il capoverso 5 è soppresso».

3.7

MARTINAT, SAPORITO, PONTONE, BUTTI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Alla fine del comma 88 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre

2006, n. 286, dopo le parole: "il rapporto concessorio si estingue" sono aggiunte le seguenti: "dopo due anni"».

3.11

FORMISANO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 1, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2005 n. 245, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 21, dopo le parole: "successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto", sono aggiunte le seguenti: ", entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture sono determinati termini e modalità di attuazione del presente comma, nonché il capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture a cui affluiscono le entrate derivanti dal contributo di cui al periodo precedente, per essere destinate esclusivamente alle esigenze delle strutture disciplinate ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si intendono applicabili a tutti i progetti comunque sottoposti al parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici».

3.12

FORMISANO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Fino al 31 maggio 2007 la commissione di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 8 aprile 2006, continua ad operare secondo le modalità in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro la predetta data, con decreto del Ministro delle infrastrutture sono stabilite le modalità di funzionamento della predetta commissione con oneri a carico dei gestori, ai sensi delle Direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE e del citato decreto ministeriale 28 ottobre 2005.»

3.13

FORMISANO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136 convertito in legge, con modificazioni, dal-

l'articolo 1 della legge 27 luglio 2004, n. 186, è prorogato al 31 dicembre 2007. Alle Amministrazioni aggiudicatrici che, ai sensi del predetto comma, abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi, avvalendosi della facoltà di applicare la normativa previgente sulla medesima materia di cui alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086 e 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, le precedenti norme tecniche continuano ad applicarsi fino alla data di intervenuto collaudo».

3.18

MORGANDO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, in materia di determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione e incendi, il punto 86 dell'elenco allegato è sostituito dal seguente: "Ospedali, case di cura e simili con oltre 30 posti letto;

4-ter. All'articolo 4, comma 4, lettera a), del decreto ministeriale 18 settembre 2002, le parole: "«25 posti letto" sono sostituite dalle seguenti: "30 posti letto"».

3.19

RANIERI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare la piena efficacia dei finanziamenti già assegnati a sostegno degli interventi in materia di edilizia scolastica, con decreti del Ministro della pubblica istruzione adottati secondo le indicazioni fornite dalle Regioni interessate, sono recuperate e riassegnate, alle medesime Regioni, le somme non ancora erogate alla data di entrata in vigore della presente legge rivenienti dai mutui attivati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 10 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986 n. 488, dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dall'articolo 2, comma 4 della legge 8 agosto 1996 n. 431. Le predette somme sono destinate alla realizzazione, mediante progetti di finanza di cui al Capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, di appositi piani straordinari di opere di edilizia scolastica particolarmente nelle aree ad alta densità abitativa o caratterizzate da un'accentuata situazione di disagio sociale, anche al fine di ottimizzare la messa in sicurezza e l'adeguamento a norma degli edifici scolastici. Le somme riassegnate costituiscono, in tutto od in parte, la quota pubblica nell'ambito del piano economico-finan-

ziario previsto dall'articolo 143, comma 7 del decreto legislativo n. 163 del 2006. Per la realizzazione degli interventi gli Enti locali interessati possono avvalersi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche».

3.0.1

VIESPOLI, SAPORITO, COLLINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al fine di realizzare gli interventi di cui all'articolo 1 della legge 14 marzo 2001, n. 80, al Comune di Pietrelcina è assegnato un contributo di 1.500.000,00 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.500.000,00 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.2

PARAVIA, SAPORITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di restauro dei beni culturali)

1. Al comma 9-bis, dell'articolo 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante: "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" le parole: "Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti" sono sostituite dalle seguenti: "Dalla data indicata nei decreti previsti", e dopo le parole: "restauratore di beni culturali" sono inserite le seguenti: "e collaboratore restauratore di beni culturali".

2. All'articolo 182 del suddetto decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'ar-

articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, le parole: ”, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 10 maggio 2004” sono soppresse;

b) al comma 1, lettera *b)* e *c)*, le parole: ”, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,” sono soppresse;

c) al comma 1-*bis*, le parole: ”con decreto del Ministro da emanarsi di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro il 30 ottobre 2006:” sono sostituite dalle seguenti: ”con decreto del Ministro da emanarsi di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro il 31 dicembre 2007:”;

d) al comma 1-*bis*, lettera *a)*, le parole ”alla di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, ”sono soppresse”;

e) al comma 1-*bis*, lettere *b)*, *c)* e *d)*, le parole: ”, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 10 maggio 2004” sono soppresse;

f) al comma 1-*ter*, lettera *b)*, le parole: ”anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto” sono soppresse».

3.0.3

NEGRI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

1. All’articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, le parole: ”, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 10 maggio 2004” sono soppresse;

b) al comma 1, lettere *b)* e *c)*, le parole: ”, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,” sono soppresse;

c) al comma 1-*bis*, alinea, le parole: ”con decreto del Ministro da emanarsi di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro il 30 ottobre 2006” sono sostituite dalle seguenti: ”con decreto del Ministro da emanarsi di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro il 31 dicembre 2007”;

d) al comma 1-*bis*, lettera *a)*, le parole: ”alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,” sono soppresse;

e) al comma 1-*bis*, lettere *b)*, *c)* e *d)*, le parole: ”, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 10 maggio 2004” sono soppresse;

f) al comma 1-*ter*, lettera b), le parole: "anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono soppresse;

g) al comma 1-*quinqües*, lettera c), le parole: "alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420," sono soppresse.

3.0.4

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.-3-bis.

(Differimento di termini concernenti aree colpite da calamità naturali)

1. I termini per accedere ai finanziamenti agevolati di cui agli articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio 1995, n. 35 e s.m.i., previsti dall'articolo 4-*quinqües* della legge 16 luglio 1997, n. 228 e s.m.i., e alle agevolazioni di cui all'articolo 1-*bis* della legge 20 ottobre 2004, n. 257 e s.m.i. anche a favore dei soggetti che hanno cessato l'attività anteriormente alla data del 20 ottobre 2004, sono ulteriormente prorogati fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie assegnate. All'articolo 4-*quinqües*, comma 1 della citata legge n. 228 del 1997 dopo le parole: "dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493" sono aggiunte le seguenti parole: "nonché nelle aree a rischio di esondazione soggette a vincolo derivate da delibere regionali". Al comma 5 dell'articolo 1-*bis* della legge 19 ottobre 2004, n. 257, sostituire le parole: "dei soggetti danneggiati dalle attività atmosferiche di cui al comma 1", con le parole: "dei titolari delle imprese aventi insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a vincolo".

2. All'attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle residue risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresi gli oneri necessari all'attività istruttoria da parte di MCC Spa e Artigiancassa Spa.

3-bis.1

BIANCO, FINOCCHIARO, LIOTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. I termini di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono differiti al 31 dicembre 2007 al fine di consen-

tire ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, di definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992. La definizione si perfeziona versando, entro il 31 dicembre 2007, l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento.»

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dagli eventi sismici del dicembre 1990».

3-bis.0.1

EUFEMI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-ter.

(Disposizioni in materia di restauro dei beni culturali)

1. All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio" sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, le parole: " , purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 10 maggio 2004" sono soppresse;

b) al comma 1, lettere *b)* e *c)*, le parole: " , alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420," sono soppresse;

c) al comma 1-*bis*, le parole: "con decreto del Ministro da emanarsi di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 30 ottobre 2006:" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro da emanarsi di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 dicembre 2007:";

d) al comma 1-*bis*, lettera *a)*, le parole: "alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420," sono soppresse;

e) al comma 1-*bis*, lettere *b)*, *c)* e *d)* le parole: " , purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 10 maggio 2004" sono soppresse;

f) al comma 1-*ter*, lettera *b)*, le parole: "anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono soppresse;

g) al comma 1-*quinques*, lettera c), le parole: "alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420," sono soppresse.

3-bis.0.2

SINISI, NEGRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-ter.

(Riapertura dei termini previsti dalle leggi n. 228 del 1997 ("Rilocalizzazione delle imprese ubicate nelle zone a rischio alluvionale"), e n. 257 del 2004 ("Integrazione dei risarcimenti a favore dei soggetti alluvionati nel 1994"))

1. I termini per accedere ai finanziamenti agevolati di cui agli articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio 1995 nn. 35 e s.m.i., previsti dall'articolo 4-*quinques* della legge 16 luglio 1997 nn. 228 e s.m.i., e alle agevolazioni di cui all'articolo 1-*bis* della legge 20 ottobre 2004 nn. 257 e s.m.i., anche a favore dei soggetti che hanno cessato l'attività anteriormente alla data del 20 ottobre 2004, sono ulteriormente prorogati fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie assegnate.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4-*quinques* comma 1, della legge 16 luglio 1997 nn. 228, si applicano altresì alle aree a rischio di esondazione soggette a vincolo derivante da delibere regionali.

3. Si intendono inclusi, tra i soggetti, di cui al comma 5 dell'articolo 1-*bis* della legge 19 ottobre 2004 nn. 257, anche i titolari delle imprese aventi insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a vincolo.

4. All'attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle residue risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio 1995 n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresi gli oneri necessari all'attività istruttoria da parte di MCC S.p.a.».

3-bis.0.5

ZANOLETTI, MAFFIOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-ter.

(Riapertura dei termini previsti dalle leggi n. 228 del 1997 (''Rilocalizzazione delle imprese ubicate nelle zone a rischio alluvionale''), e n. 257 del 2004 (''Integrazione dei risarcimenti a favore dei soggetti alluvionati nel 1994''))

1. I termini per accedere ai finanziamenti agevolati di cui agli articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio 1995 nn. 35 e s.m.i., previsti dall'articolo 4-*quinques* della legge 16 luglio 1997 nn. 228 e s.m.i., e alle agevolazioni di cui all'articolo 1-*bis* della legge 20 ottobre 2004 nn. 257 e s.m.i., anche a favore dei soggetti che hanno cessato l'attività anteriormente alla data del 20 ottobre 2004, sono ulteriormente prorogati fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie assegnate.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4-*quinques* comma 1, della legge 16 luglio 1997 nn. 228, si applicano altresì alle aree a rischio di esondazione soggette a vincolo derivante da delibere regionali.

3. Si intendono inclusi, tra i soggetti, di cui al comma 5 dell'articolo 1-*bis* della legge 19 ottobre 2004 nn. 257, anche i titolari delle imprese aventi insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a vincolo.

4. All'attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle residue risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio 1995 n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresi gli oneri necessari all'attività istruttoria da parte di MCC S.p.a.».

3-bis.0.3

BERSELLI, SAPORITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-ter.

(Proroga dei termini per la domanda di erogazione di benefici in favore delle vittime dell'incidente del Monte Serra (Pisa) del 3 marzo 1977)

1. I familiari dei 38 cadetti della Marina militare, dell'ufficiale accompagnatore e dei cinque membri dell'equipaggio, vittime dell'aeromobile schiantatosi sul Monte Serra (Pisa) il 3 marzo 1977, che non hanno

avuto risarcimento del danno del disastro aereo, possono farne specifica richiesta al Ministro della difesa, entro il 31 ottobre 2007.

2. L'onere derivante dalla liquidazione delle somme riconosciute sulla base delle domande di cui al precedente comma 1, viene corrisposta con riduzione della somma iscritta, ai fini del bilancio triennale 2007-2009 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.»

3-bis.0.4

BERSELLI, SAPORITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-ter.

(Proroga dei termini per la domanda di erogazione di benefici in favore delle vittime dell'incidente del Monte Serra (Pisa) del 3 marzo 1977)

1. I familiari dei 38 cadetti della Marina militare, dell'ufficiale accompagnatore e dei cinque membri dell'equipaggio, vittime dell'aeromobile schiantatosi sul Monte Serra (Pisa) il 3 marzo 1977, che non hanno avuto risarcimento del danno del disastro aereo, possono farne specifica richiesta al Ministro della difesa, entro il 31 ottobre 2007.

2. La liquidazione delle somme riconosciute sulla base delle domande di cui al precedente comma 1, è quantificata con specifico stanziamento nel bilancio 2008/2010 e corrisposta entro il 31 dicembre 2008».

3-bis.0.6

BOCCIA Antonio, ADDUCE, DI SIENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-ter.

(Agevolazioni per i territori colpiti dagli eventi sismici del 1997 e del 1998)

1. Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificati dall'articolo 4,

comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogati al 31 dicembre 2007.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di spesa di 500.000 euro per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 4.

4.2

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, QUAGLIARIELLO, MALAN, PALMA, VIZZINI

Sopprimere il comma 1.

4.6

POLLEDRI, GALLI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. All'articolo 44, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, relativo alla proroga dell'applicazione del diritto annuale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), dopo le parole: "2005 e 2006" sono aggiunte le seguenti: ". Per l'anno 2007 l'importo del diritto annuale non deve essere superiore a quello dovuto nell'anno precedente"».

4.7

SODANO, GRASSI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. In relazione al termine di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del Regolamento n. 2032/2003 CE del 4 novembre 2003 e fermi restando i divieti di immissione in commercio disposti dal decreto 7 agosto 2006 del Ministero della salute, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del

18 agosto 2006, non è in ogni caso consentito il rilascio dell'autorizzazione all'immissione sul mercato di presidi medico-chirurgici contenenti il principio attivo "Temefos" n. CAS 3383-96-8 appartenenti al tipo di biocida n. 18. Le autorizzazioni all'immissione sul mercato di presidi medico-chirurgici contenenti il principio attivo "Temefos" n. CAS 3383-96-8 appartenenti al tipo di biocida n. 18 già rilasciate si intendono revocate».

4.5

POLLEDRI, GALLI

Al comma 4 sostituire le parole: «2005, 2006 e 2007» con le seguenti: «2005, 2006, 2007 e 2008».

4.8

LUSI, BETTINI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. All'articolo 1, comma 505, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, dopo le parole: "della legge 30 dicembre 2004, n. 311" sono aggiunte le seguenti: ", con esclusione delle Camere di commercio e dell'Unioncamere".

4-ter. All'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, dopo le parole: "alle agenzie regionali dell'ambiente" sono aggiunte le seguenti: ", nonché alle Camere di commercio e all'Unioncamere".

4-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter, valutati rispettivamente 9 milioni di euro e 7,4 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente denominata «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando le risorse relative al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.3

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, MONTALBANO, NEGRI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 1, comma 729, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi"».

4.4

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, MONTALBANO, NEGRI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 734, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano a decorrere dall'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città e autonomie locali, che stabilisce i criteri di determinazione dell'ambito dei destinatari e della chiusura in perdita degli esercizi ai fini dell'applicazione del medesimo comma».

4.9

BATTAGLIA Giovanni, GALARDI, VILLONE, BIANCO, POLLEDRI, MAFFIOLI, SARO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 8, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta negli anni 2005 e 2006, il termine per il completamento degli investimenti è prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008"».

4.10

GALARDI, MERCATALI, CABRAS

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 37, comma 21-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007" e le parole: "31 marzo 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2008"».

4.0.2

MAFFIOLI, MANINETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Proroga di termini e disposizioni transitorie in materia di restauro dei beni culturali)

1. All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: ", purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 10 maggio 2004" sono soppresse;

b) al comma 1, lettere b) e c), le parole: ", alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420," sono soppresse;

c) al comma 1-bis, le parole: "entro il 30 ottobre 2006:" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2007:";

d) al comma 1-bis, lettera a), le parole: "alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420," sono soppresse;

e) al comma 1-bis, lettere b), c) e d), le parole: ", purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 10 maggio 2004" sono soppresse;

f) al comma 1-ter, lettera b), le parole: "anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono soppresse;

g) al comma 1-quinquies, lettera c), le parole: "alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, sono soppresse"».

4.0.5

POLLEDRI, GALLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Proroga di termini e disposizioni transitorie in materia di restauro dei beni culturali)

1. All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: ", purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 10 maggio 2004" sono soppresse;

b) al comma 1, lettere b) e c), le parole: ", alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420," sono soppresse;

c) al comma 1-bis, le parole: "entro il 30 ottobre 2006:" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2007:";

d) al comma 1-bis, lettera a), le parole: "alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420," sono soppresse;

e) al comma 1-bis, lettere b), c) e d), le parole: ", purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 10 maggio 2004" sono soppresse;

f) al comma 1-ter, lettera b), le parole: "anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono soppresse;

g) al comma 1-quinquies, lettera c), le parole: "alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, sono soppresse"».

4.0.6

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Proroga di termini e disposizioni transitorie in materia di restauro dei beni culturali)

1. All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: ", purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 10 maggio 2004" sono soppresse;

b) al comma 1, lettere b) e c), le parole: ”, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,” sono soppresse;

c) al comma 1-*bis*, le parole: ”entro il 30 ottobre 2006:” sono sostituite dalle seguenti: ”entro il 31 dicembre 2007:”;

d) al comma 1-*bis*, lettera a), le parole: ”alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,” sono soppresse;

e) al comma 1-*bis*, lettere b), c) e d), le parole: ”, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 10 maggio 2004” sono soppresse;

f) al comma 1-*ter*, lettera b), le parole: ”anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto” sono soppresse;

g) al comma 1-*quinqües*, lettera c), le parole: ”alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, sono soppresse”».

4.0.3

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, QUAGLIARIELLO, MALAN, PALMA, VIZZINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: ”entro il 31 dicembre 2007” sono sostituite dalle seguenti: ”entro il 28 febbraio 2008”;

b) le parole: ”di competenza legislativa esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma” sono sostituite dalle seguenti: ”di cui all'articolo 117, secondo e terzo comma»;

c) le parole: ”a esclusione di quelli fiscali, previdenziali, ambientali e di quelli gravanti sulle stesse in qualità di datori di lavoro” sono soppresse».

4.0.4

IZZO, PASTORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Il termine del 18 dicembre 2006, fissato dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento 29 dicembre 2006 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 4 dicembre 2006, in base alle attribuzioni conferitole dall'articolo 35, comma 10-*quinquies* del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 2007».

Art. 5.**5.1**

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, QUAGLIARIELLO, MALAN, PALMA, VIZZINI

Sopprimere il comma 2.

5.2

DE PETRIS, ROSSI Fernando

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 224, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole: "Entro dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi"».

5.3

DE PETRIS, ROSSI Fernando

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 235, comma 17, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole: "Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi"».

5.4

DE PETRIS, ROSSI Fernando

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 236, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole: "Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi"».

5.0.1

MENARDI, SAPORITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.**

1. Al fine di favorire la produzione di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, qualora la connessione alla rete elettrica possa essere effettuata con l'utilizzo di infrastrutture di proprietà di un produttore, quest'ultimo è tenuto a condividere, quando tecnicamente fattibile, le sue infrastrutture con il produttore richiedente. A tal fine, il richiedente corrisponde un contributo in misura proporzionale per l'utilizzo della infrastruttura medesima».

Art. 6.**6.54**

POLLEDRI, GALLI

Al comma 3, sostituire le parole: «31 dicembre 2008», con le seguenti: «30 giugno 2007».

6.21

THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, PERRIN

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 30 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2008».

6.22

THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, PERRIN

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2008».

6.23

THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, PERRIN

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 10, lettera *b*), le parole: "entro il 31 luglio" sono sostituite con le seguenti: "entro il 30 settembre";

2) al comma 12, la lettera *a*) è soppressa e alle lettere *b*) e *c*) le parole: "entro il 31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre"».

6.24

THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, PERRIN

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 14 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "10 maggio 2007" sono sostituite con le seguenti: "1° maggio 2008"».

6.25

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, QUAGLIARIELLO, MALAN, PALMA, VIZZINI

Sopprimere il comma 4.

6.55

POLLEDRI, GALLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. È autorizzata la prosecuzione dei programmi di assistenza ed integrazione sociale previsti dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che siano già in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge di conversione del decreto-legge 300 del 28 dicembre 2006 e dei quali siano beneficiari i cittadini neocomunitari della Romania e della Bulgaria».

6.26

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, QUAGLIARIELLO, MALAN, PALMA, VIZZINI

Sopprimere il comma 4-bis.

6.56

POLLEDRI, GALLI

Al comma 4-bis, sostituire le parole: «31 dicembre 2007», con le seguenti: «30 giugno 2007».

6.27

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, COMINCIOLI, SANCIU, ZANETTIN, ALLEGRINI, DE ANGELIS, LOSURDO, PASTORE

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. L'articolo 5, comma 1-sexies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81 è sostituito dal seguente:

”«1-sexies. In via sperimentale per l'anno 2007 agli imprenditori itici esercenti attività di pesca marittima di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Ai sottoindicati punti della

prima parte della Tabella A allegata al citato Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, sono soppresse le seguenti parole:

a) al punto 7, le parole: "derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura";

b) al punto 8, le parole: "derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento".

5-ter. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma 5-bis, le somme stanziare dall'articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge l'11 marzo 2006, n. 81, sono mantenute in bilancio in conto residui per essere versate in entrata nel 2007, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».

6.66

GALARDI, MERCATALI, CABRAS

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le somme iscritte, rispettivamente, nel fondo da ripartire per il finanziamento di progetti d'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese, ai sensi dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e nel fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, di pertinenza del centro di responsabilità "Ragioneria Generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, relative all'unità previsionale di base 4.2.3.8 "Fondo per l'innovazione tecnologica", non utilizzate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo».

6.67

GALARDI, MERCATALI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006 non si applicano, per l'anno 2007, ai fini delle attività svolte all'estero dell'ICE. Ai relativi maggiori oneri, determinati nella misura massima di 10 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte

corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dicastero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

6.48

MAZZARELLO, ROSSI Fernando, DONATI

Al comma 6, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo dopo le parole: «2006» inserire le seguenti: «2007 e 2008,»;

b) al secondo periodo sostituire la parola: «2007» con le seguenti: «degli anni 2007, 2008 e 2009,».

6.28

FORMISANO

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «al Ministro dei trasporti, il quale» inserire le seguenti: «, di intesa con il Ministro delle infrastrutture».

6.5

SINISI

Dopo il comma 7-bis, inserire il seguente:

«7-ter. All'articolo 12 del D.L. n. 122 del 20 giugno 2005, il comma 2 è sostituito dal seguente: "Ai fini dell'accesso alle prestazioni del Fondo, devono risultare nei confronti del costruttore procedure implicanti una situazione di crisi non concluse in epoca antecedente al 31 dicembre 1993 ovvero aperte successivamente, salvo che risulti applicabile la disciplina in tema di garanzia fideiussoria prevista dall'articolo 5 del presente decreto"».

6.31

ALBERTI CASELLATI, PASTORE

Dopo il comma 7-bis, inserire il seguente:

«7-ter. All'articolo 12 del D.L. n. 122 del 20 giugno 2005, il comma 2 è sostituito dal seguente: "Ai fini dell'accesso alle prestazioni del Fondo, devono risultare nei confronti del costruttore procedure implicanti una situazione di crisi non concluse in epoca antecedente al 31 dicembre 1993 ovvero aperte successivamente, salvo che risulti applicabile la disciplina in tema di garanzia fideiussoria prevista dall'articolo 5 del presente decreto"».

6.6

SINISI

Dopo il comma 7-bis, inserire il seguente:

«7-ter. Dopo il comma 3, dell'articolo 13 del D.Lgs 20 giugno 2005, n. 122 è inserito il seguente:

''3-bis. L'accesso alle prestazioni del Fondo è inoltre consentito nei casi in cui l'acquirente, a seguito dell'insorgenza di una situazione di crisi per effetto dell'insolvenza del costruttore, abbia dovuto versare, in aggiunta al prezzo originariamente convenuto, somme ulteriori per ottenere, dopo la stipula dell'atto di compravendita o di assegnazione, la rinuncia da parte degli organi della procedura a promuovere o coltivare l'azione revocatoria fallimentare promossa ai sensi del secondo comma, dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o la liberazione dell'immobile dall'ipoteca a garanzia del finanziamento concesso al costruttore di cui l'acquirente non si sia reso accollante, ovvero da altro vincolo pregiudizievole iscritto o trascritto in danno del costruttore. In tali casi, l'indennizzo è determinato in misura pari alle predette somme ulteriori, fino comunque a concorrenza delle somme versate e del valore dei beni corrisposti al costruttore''».

6.32

ALBERTI CASELLATI, PASTORE

Dopo il comma 7-bis, inserire il seguente:

«7-ter. Dopo il comma 3, dell'articolo 13 del D.Lgs 20 giugno 2005, n. 122 è inserito il seguente:

''3-bis. L'accesso alle prestazioni del Fondo è inoltre consentito nei casi in cui l'acquirente, a seguito dell'insorgenza di una situazione di crisi

per effetto dell'insolvenza del costruttore, abbia dovuto versare, in aggiunta al prezzo originariamente convenuto, somme ulteriori per ottenere, dopo la stipula dell'atto di compravendita o di assegnazione, la rinuncia da parte degli organi della procedura a promuovere o coltivare l'azione revocatoria fallimentare promossa ai sensi del secondo comma, dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o la liberazione dell'immobile dall'ipoteca a garanzia del finanziamento concesso al costruttore di cui l'acquirente non si sia reso accollante, ovvero da altro vincolo pregiudizievole iscritto o trascritto in danno del costruttore. In tali casi, l'indennizzo è determinato in misura pari alle predette somme ulteriori, fino comunque a concorrenza delle somme versate e del valore dei beni corrisposti al costruttore'».

6.44

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, MONTALBANO, NEGRI

Dopo il comma 7-bis, inserire il seguente:

«7-ter. Nelle province autonome di Trento e Bolzano non si applica la proroga di cui all'articolo 1, comma 485, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Le concessioni di cui al comma 15 dell'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, scadono il 31 dicembre 2010 e le concessioni diverse dal predetto comma 15 scadono alla data risultante dai rispettivi provvedimenti di concessione'».

6.49

MAZZARELLO, ROSSI Fernando, DONATI

Al comma 8, sostituire le parole: «entro il 30 marzo 2007.», con le seguenti: «entro il 30 giugno 2007.».

6.50

DONATI, ROSSI Fernando, PALERMI, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI, TIBALDI

Al comma 8, sostituire le parole: «all'articolo 1, comma 920, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» con le seguenti: «all'articolo 38, commi 5, 6 e 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166».

6.33

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, COMINCIOLI, SANCIU, ZANETTIN, ALLEGRINI, DE ANGELIS, LOSURDO, PASTORE

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. I termini per l'assunzione da parte degli armatori degli oneri economici relativi al traffico satellitare ed ai relativi costi di gestione e manutenzione degli apparati di bordo (cosiddetti *blue box*), di cui all'articolo 1, decreto ministeriale 1° luglio 2006 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, decorrono dal 1° gennaio 2008, ferme restando le decorrenze successive a tale data previste nel citato decreto.

8-ter. All'onere relativo all'attuazione del comma 8-bis, stimato in 1.000.000,00 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226».

6.29

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, QUAGLIARIELLO, MALAN, PALMA, VIZZINI

Sopprimere il comma 8-bis.

6.30

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, QUAGLIARIELLO, MALAN, PALMA, VIZZINI

Sopprimere il comma 8-ter.

6.57

POLLEDRI, GALLI

Sopprimere il comma 8-ter.

6.58

POLLEDRI, GALLI

Sopprimere il comma 8-quinquies.

6.68

BOCCIA Antonio, ADDUCE, DI SIENA

Al comma 8-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: «può essere prevista», con le seguenti: «è prevista».

6.1

VITALI, RELATORE

Al comma, 8-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: «articolo 11, commi da 3 a 6» con le seguenti: «articolo 11, comma 3» e, dopo le parole: «legge 14 maggio 2005, n. 80,» inserire le seguenti: «e dell'articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,».

6.7

VITALI, RELATORE

*Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:**«8-sexies. Per l'anno 2007 agli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2006 le regole del patto di stabilità interno non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 561, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».*

6.73

VITALI, RELATORE

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere i seguenti:

«8-*sexies*. Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2006, tra le esclusioni di cui all'articolo 1, commi 142, lettera c) e 143, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono comprese, fino al 31 dicembre 2007, le spese per trasferimenti destinati alle istituzioni previste dall'articolo 114, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8-*septies*. All'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il termine per l'applicazione delle regole del patto di stabilità interno agli enti istituiti nell'anno 2006 ed alle province della regione autonoma della Sardegna istituite ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4, e i cui organi sono stati eletti a seguito delle consultazioni amministrative dell'8 e 9 maggio 2005, è prorogato al 1° gennaio 2009, assumendo quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'esercizio 2007."».

6.8

VITALI, RELATORE

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

«8-*sexies*. Ai fini del rispetto dei limiti previsti dai commi 140 e 141 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ad integrazione di quanto previsto dal comma 142, lettera c), non si considerano, fino al 31 dicembre 2007, sia per la gestione di competenza sia per la gestione di cassa, i trasferimenti di risorse alle istituzioni previste dall'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

6.9

VITALI, RELATORE

Dopo il comma 8-quinquies aggiungere il seguente:

«8-*sexies*. All'articolo 1, comma 687 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il termine a decorrere dal quale le regole del patto di stabilità interno si applicano agli enti istituiti nell'anno 2006 e alle province della Regione autonoma della Sardegna, istituite con legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 e i cui organi sono stati eletti a seguito delle consultazioni amministrative dell'8 e 9

maggio 2005, è prorogato al 1° gennaio 2009, assumendo quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'esercizio 2007'».

6.74

VITALI, RELATORE

Dopo il comma 8-quinquiesaggiungere i seguenti:

«8-*sexies*. All'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n.289, al comma 14 la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente: "quindici" ed all'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 novembre 2003, n.372, la parola: "decennale" è sostituita dalla parola: "quindicennale"».

8-*septies*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-*sexies*, pari a 36,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per l'anno 2007 e l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale per gli anni 2008 e 2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio'».

6.2

GIAMBRONE, FORMISANO

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere i seguenti:

«8-*sexies*. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 2, tabella A, della legge 29 dicembre 2003, n.376. Il soggetto beneficiario per gli interventi sulla SS120 individuato dalla suddetta tabella viene sostituito con l'ente proprietario.

8-*septies*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-*sexies*, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

6.3

GIAMBRONE, FORMISANO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-*sexies*. I soggetti destinatari dei benefici fiscali di cui al comma 1011 dell'articolo 1 della legge 296/06 sono anche coloro individuati con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2002 che ha consentito a tali soggetti di sospendere i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari fino al 15 dicembre 2002, così come prorogato da ultimo dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2005, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2005».

6.12

GIAMBRONE

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere i seguenti:

«8-*sexies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per consentire, entro il limite di spesa di un milione di euro a decorrere dall'anno 2007, il versamento rateizzato, fino ad un massimo di venti annualità, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi dovuti da pubblici dipendenti con riferimento ad ordinanze di protezione civile adottate successivamente alla data di entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 2006, n. 290, della sospensione dei versamenti dei contributi e dei premi assicurativi.

8-*septies*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-*sexies*, pari a 1.000.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 1.000.000 per l'anno 2007 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e quanto ad euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale».

6.71

FRANCO Vittoria, BARBATO

Dopo il comma 8-quinquies aggiungere il seguente:

«8-*sexies*. All'articolo 1, comma 3, della legge 25 luglio 2005, n. 150, le parole: "entro i centoventi giorni successivi all'acquisto di efficacia delle disposizioni contenute in ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2007"».

6.34

IZZO, PASTORE

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

«8-*sexies*. All'articolo 8, comma 1 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e successive modificazioni sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Solo per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta nel corso dell'anno 2006 è consentita la possibilità di completare l'investimento entro e non oltre la data del 31 dicembre 2008. L'efficacia della disposizione del sesto periodo è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea"».

6.4

EUFEMI

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

«8-*sexies*. All'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, al comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta negli anni 2005 e 2006, il termine per il completamento degli investimenti è prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008"».

6.19

BARBATO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*sexies*. I soggetti che hanno fruito dell'agevolazione di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e integrazioni, che alla data del 31 dicembre 2006 avevano in corso di esecuzione, ai sensi dell'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, investimenti avviati possono, al fine di ultimare le opere in corso, usufruire di un più ampio termine fissato al 31 dicembre 2008».

6.20

BENVENUTO, BARBOLINI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*sexies*. Al comma 23 dell'articolo 36, decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "L'applicazione della medesima disciplina, di cui al predetto comma 4-*bis*, è prorogata sino al 31 dicembre 2007, con riguardo alle misure di politica attiva di sostegno del reddito e dell'occupazione poste in essere ai sensi dell'articolo 2, comma 28, legge 23 dicembre 1996 n. 662, nel quadro di processi di ristrutturazione e di gestione di situazioni di crisi aziendali, attuati per le categorie e settori di impresa attraverso gli strumenti di cui al richiamato articolo 2, comma 28 e in attesa della prevista riforma organica del sistema degli ammortizzatori sociali"».

6.35

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, COMINCIOLI, SANCIU, ZANETTIN, ALLEGRI, DE ANGELIS, LOSURDO

*Dopo il comma 8-*quinqies*, aggiungere il seguente:*

«8-*sexies*. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: "1° gennaio 2007" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2008"».

6.41

CUSUMANO

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere i seguenti:

«8-*sexies*. L'articolo 5, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito nella legge 11 marzo 2006, n. 81 è sostituito dal seguente: "1-*sexies*. In via sperimentale per l'anno 2007 agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca marittima di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Ai sottoindicati punti della prima parte della Tabella A allegata al citato decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le seguenti parole:

a) al punto 7, le parole "derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura";

b) al punto 8, le parole: "derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto 12 maggio 1992 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro della Marina mercantile sono soppresse le parole "in acque dolci".

«8-*septies*. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma 5-*bis*, le somme stanziati dall'articolo 5, comma 1-*septies*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito nella legge 11 marzo 2006, n. 81, sono mantenute in bilancio in conto residui per essere versate in entrata nel 2007, ai fini della rassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».

6.36

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, COMINCIOLI, SANCIU, ZANETTIN, ALLEGRINI, DE ANGELIS, LOSURDO

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

«8-*sexies*. All'articolo 5, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81, la parola "2006" è sostituita dalla seguente: "2007".

A fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma precedente le somme stanziati dall'articolo 5, comma 1-*septies*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81, sono mantenute in bilancio in conto residui per essere versate in entrata nel 2007, ai

fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali».

6.42

CUSUMANO

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere i seguenti:

«8-*sexies*. All'articolo 5, comma 1-*sexies* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito nella legge 11 marzo 2006, n. 81 la parola: "2006" è sostituita dalla seguente: "2007".

8-*septies*. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma 5-*bis*, le somme stanziare dall'articolo 5, comma 1-*septies*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito nella legge 11 marzo 2006, n. 81, sono mantenute in bilancio in conto residui per essere versate in entrata nel 2007, ai fini della rassegna nello stato di previsione del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».

6.37

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, COMINCIOLI, SANCIU, ZANETTIN, ALLEGRI, DE ANGELIS, LOSURDO, PASTORE

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

«8-*sexies*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1182, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano dal 1° gennaio 2008».

6.40

CUSUMANO

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

«8-*sexies*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1182, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano dal 1° gennaio 2008».

6.39

CUSUMANO

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

«8-sexies. I termini per l'assunzione da parte degli armatori degli oneri economici relativi al traffico satellitare ed ai relativi costi di gestione e manutenzione degli apparati di bordo (c.d. *blue box*), di cui all'articolo 1, del decreto ministeriale 10 luglio 2006 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, decorrono dal 10 gennaio 2008, ferme le decorrenze successive a tale data previste nel citato decreto.

8-septies. All'onere relativo all'attuazione del comma 8-sexies, stimato in 1.000.000,00 di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226».

6.38

SINISI

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere i seguenti:

«8-sexies. Per la prosecuzione degli interventi connessi all'istituzione delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani e per la razionalizzazione delle attività dei Commissari a tal fine nominati con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi delle leggi 11 giugno 2004, n. 146, 11 giugno 2004, n. 147, e 11 giugno 2004, n. 148, le risorse finanziarie rese disponibili dalle leggi medesime per l'istituzione degli Uffici periferici dello Stato e assegnate alle contabilità speciali istituite presso i Commissari, sono mantenute sulle contabilità stesse sino al completamento dei relativi interventi. Ai medesimi fini, le disponibilità finanziarie recate dalle predette norme esistenti nella pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno alla chiusura dell'esercizio finanziario 2006 sono conservate sul conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo».

6.38 (testo 2)

SINISI, AMATI, BAIO, CONFALONIERI, GALARDI, MAGISTRELLI, PROCACCI, ROILO, BASSOLI, PIGLIONICA, PIROVANO, POLLEDRI, GALLI

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere i seguenti:

«8-sexies. All'articolo 2, comma 2 della legge 11 giugno 2004, n. 146, le parole "non prima del termine di tre anni" sono sostituite dalle seguenti "non prima del termine di trentaquattro mesi".

8-*septies*. All'articolo 3, comma 2 della legge 11 giugno 2004, n. 147, le parole "non prima del termine di tre anni" sono sostituite dalle seguenti "non prima del termine di trentaquattro mesi".

8-*octies*. All'articolo 2, comma 2 della legge 11 giugno 2004, n. 148, le parole "non prima del termine di tre anni" sono sostituite dalle seguenti "non prima del termine di trentaquattro mesi".

8-*nonies*. In applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, le risorse finanziarie rese disponibili dalle leggi medesime per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato ed assegnate alle contabilità speciali istituite presso i Commissari sono mantenute sulle contabilità stesse sino al completamento dei relativi interventi.

8-*decies*. Ai medesimi fini, le disponibilità finanziarie recate dalle predette norme esistenti nella pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'Interno alla chiusura dell'esercizio finanziario 2006 sono conservate sul conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

6.75

AMATI, BAIO, CONFALONIERI, GALARDI, MAGISTRELLI, PROCACCI, ROILO, BASSOLI, PIGLIONICA

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

«8-*sexies*. Per la prosecuzione degli interventi connessi all'istituzione delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani e per la razionalizzazione delle attività dei Commissari a tal fine nominati con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi delle leggi 11 giugno 2004, n. 146, 11 giugno 2004, n. 147 e 11 giugno 2004, n. 148, le risorse finanziarie rese disponibili dalle leggi medesime per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato ed assegnate alle contabilità speciali istituite presso i Commissari, sono mantenute sulle contabilità stesse sino al completamento dei relativi interventi. Ai medesimi fini, le disponibilità finanziarie recate dalle predette norme esistenti nella pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno alla chiusura dell'esercizio finanziario 2006 sono conservate sul conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo».

6.59

PIROVANO, POLLEDRI, GALLI

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

«8-sexies. Per la prosecuzione degli interventi connessi all'istituzione delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani e per la razionalizzazione delle attività dei Commissari a tal fine nominati con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi delle leggi 11 giugno 2004, n. 146, 11 giugno 2004, n. 147, e 11 giugno 2004, n. 148, le risorse finanziarie rese disponibili dalle leggi medesime per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato ed assegnate alle contabilità speciali istituite presso i Commissari sono conservate sino al completamento dei relativi interventi».

6.43

CUSUMANO, ADRAGNA

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

«8-sexies. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i comandi del personale appartenente all'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.

8-septies. In relazione a quanto disposto dal comma 8-sexies è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

6.45

PERRIN, MOLINARI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

«8-sexies. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

''9-bis. Credito immobiliare effettuato da finanziarie di proprietà delle Regioni, tenuto conto delle normative regionali.'''».

6.46

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, MONTALBANO, NEGRI

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

«8-sexies. All'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 10 aprile 2006, n. 195, le parole: "sei mesi" sono sostituite con le seguenti: "due anni"».

6.47

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, MOLINARI, MONTALBANO, NEGRI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-sexies. All'articolo 1, comma 1180 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, capoverso 2, le parole: "entro il giorno antecedente a quello di instaurazione" sono sostituite dalle seguenti: "entro cinque giorni dall'instaurazione"».

Conseguentemente, il capoverso 2-bis del medesimo comma è soppresso.

6.51

DE PETRIS, SILVESTRI, ROSSI Fernando, DONATI

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere i seguenti:

«8-sexies. Il termine di cui al n. 19, quinto periodo, dell'Allegato al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, è differito alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e, al medesimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché l'alimentazione forzata per anatre e oche"».

8-septies. Al numero 22, ultimo periodo, dell'Allegato al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A partire dal 10 gennaio 2009 l'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire a terra in recinti opportunamente costruiti e arricchiti, capaci di soddisfare il benessere degli animali. Tali recinti devono contenere appositi elementi quali rami dove gli animali possano arrampicarsi, oggetti manipolabili, almeno una tana per ciascun animale presente nel recinto. Il recinto deve inoltre contenere un nido delle dimensioni di centimetri 50

per centimetri 50 per ciascun animale presente nel recinto stesso. I visoni devono altresì disporre di un contenitore per l'acqua di dimensioni di metri 2 per metri 2 con profondità di almeno centimetri 50 al fine di consentire l'espletamento delle proprie funzioni etologiche primarie.'».

6.52

SILVESTRI

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

«8-sexies. Il termine di cui all'articolo 52, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato al 31 dicembre 2015».

6.53

MAZZARELLO, ROSSI Fernando, DONATI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-sexies. All'articolo 3, comma 6, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, le parole: "Tale periodo si computa dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di iniziative di demolizione avviate anteriormente a tale data" sono sostituite dalle seguenti: "Tale periodo, nel caso di iniziative di demolizione avviate anteriormente alla data di autorizzazione della Commissione europea del regime di aiuti, si computa dalla data della comunicazione da parte della Commissione stessa della compatibilità del regime di aiuti con il mercato comune"».

6.61

POLLEDRI, GALLI

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

«8-sexies. All'articolo 21 del decreto n. 133 del 2005, al comma 10-bis, sostituire la parola: "2007" con la seguente: "2009"».

6.62

POLLEDRI, GALLI

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

«8-sexies. All'articolo 21 del decreto n. 133 del 2005, al comma 10-bis, sostituire la parola: "2007" con la seguente: "2008"».

6.70

FRANCO Vittoria

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere i seguenti:

«8-sexies. Per l'anno 2007, al fine di garantire l'adeguamento funzionale delle sedi dell'Istituto Luigi Sturzo e della Fondazione Istituto Gramsci, nonché la loro rifunzionalizzazione e utilizzazione per scopi culturali, anche quali Centri documentali e multimediali per la storia del Novecento, è autorizzata la spesa di euro 500.000.

8-septies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-sexies, pari ad euro 500.000 per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.60

POLLEDRI, GALLI

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

«8-sexies. All'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, il comma 1 è sostituito con i seguenti:

''1. Il termine del periodo transitorio previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è prorogato al 30 giugno 2007, tale periodo può essere prolungato per i periodi stabiliti al comma 7 del medesimo articolo 15, qualora si verifichi una delle condizioni indicate.

1-bis. L'ente locale potrà concedere una ulteriore proroga al termine di cui al comma 1, sino a diciotto mesi, per motivi di pubblico interesse.

1-ter. I termini di cui al comma 1 non si applicano ai comuni che entro il 31 dicembre 2005 hanno deliberato la cessazione del periodo transitorio.'''».

6.65

POLLEDRI, GALLI

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

«8-sexies. All'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito in legge 27 febbraio 1984, n. 17, le parole: "entro il giorno sedici del mese successivo" sono sostituite con le seguenti: "entro il giorno sedici del secondo mese successivo"».

6.69

BRUTTI Paolo

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

«8-sexies. Fino al 31 dicembre 2007 per gli enti per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale le spese necessarie alla realizzazione, al completamento e alla gestione degli interventi di ricostruzione non sono ricomprese nel patto di stabilità interno.

8-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-sexies, pari a 25 milioni di euro per le spese di parte corrente e a 25 milioni di euro per le spese di parte capitale per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al medesimo Ministero».

6.76

AMATI

Dopo il comma 8-quinquies aggiungere il seguente:

«8-sexsies. All'articolo 1, comma 142, lettera c), numero 2, della legge 27 dicembre 2006 n.296, le parole: "15 febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "15 marzo"».

6.64

STIFFONI

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

«8-sexies. All'articolo 1, comma 756, della legge 296/2006, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti, nonché, in ogni caso le associazioni di volontariato e le altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, e successive modificazioni, nonché le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1,2,3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n.383, e le associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460"».

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

6.63

POLLEDRI, GALLI

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

«8-sexies. Al comma 906 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "ventiquattro" sono sostituite con le seguenti: "quarantotto"».

6-bis.0.1

GIAMBRONE, FAZIO, PAPANIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

1. La Regione siciliana, in deroga ai limiti imposti dall'articolo 20, comma 1 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, provvede, nel limite massimo di 75 unità e delle risorse di cui al comma 2 alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti stipulati con il personale in forza alla protezione civile proveniente da organismi di diritto pubblico individuato

dall'articolo 76 della legge regionale n. 38 del 1994 e dell'articolo 48 della legge regionale n. 21 del 2001 a quello della stessa amministrazione.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 3 milioni annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dicastero».

6-bis.0.2

SINISI

Dopo l'articolo 6-bis, inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

1. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, primo periodo, le parole: «e di polizia» sono sostituite con le seguenti: «di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco».

2. All'onere derivante dalla precedente disposizione, pari a euro 400.000,00, a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito della unità revisionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

6-bis.0.3

SINISI

Dopo l'articolo 6-bis, inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

1. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, primo periodo, le parole: «e di polizia», sono sostituite con le seguenti: «di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco».

6-bis.0.4

SINISI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

1. Al fine di assicurare la piena efficacia dei finanziamenti già assegnati a sostegno degli interventi in materia di edilizia scolastica, con decreti del Ministro della pubblica istruzione adottati secondo le indicazioni fornite dalle Regioni interessate sono recuperate e riassegnate, alle medesime Regioni, le somme non ancora erogate alla data di entrata in vigore della presente legge rivenienti dai mutui attivati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 1° luglio 1986 n. 318, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 1986 n. 488, dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991 n. 430 e dall'articolo 2, comma 4 della legge 8 agosto 1996 n. 431. Le predette somme sono destinate alla realizzazione, mediante progetti di finanza di cui al capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni, di appositi piani straordinari di opere di edilizia scolastica particolarmente nelle aree ad alta densità abitativa o caratterizzate da un'accentuata situazione di disagio sociale, anche al fine di ottimizzare la messa in sicurezza e l'adeguamento a norma degli edifici scolastici. Le somme riassegnate costituiscono, in tutto od in parte, la quota pubblica nell'ambito del piano economico-finanziario previsto dall'articolo 143, comma 7 del decreto legislativo n.163/2006. Per la realizzazione degli interventi gli Enti locali interessati possono avvalersi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche».

6-bis.0.5

EMPRIN GILARDINI, VALPIANA, GRASSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

(Norme in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni o emotrasfusioni)

1. Per i soggetti la cui integrità psico-fisica sia stata menomata permanentemente, per lesioni o infermità riportate a causa di vaccinazioni obbligatorie ovvero necessarie per motivi di lavoro, per incarico di ufficio o per l'ingresso in uno Stato estero nonché di vaccinazioni a cui si siano sottoposti i soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere, di vaccinazioni antipoliomielitiche effettuate nel periodo di vigenza della

legge 30 luglio 1959, n. 695, di vaccinazioni antiepatite B eseguite a partire dall'anno 1983, per i soggetti terzi che abbiano subito i suddetti danni in seguito a contatto con persone vaccinate, per i soggetti contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, per gli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti all'integrità psico-fisica conseguenti ad infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV, per i soggetti che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali, per gli operatori sanitari individuati ai sensi della sentenza della Corte costituzionale 20 novembre 2002, n. 476, per i coniugi contagiati da uno dei soggetti summenzionati, per i figli contagiati, durante la gestazione, da madri rientranti nelle precedenti categorie e, in ogni caso, per i soggetti già aventi diritto all'indennizzo di cui all'articolo I della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, si applicano i successivi commi 2 e 3 del presente articolo.

2. I soggetti di cui al comma 1 presentano all'azienda sanitaria locale competente le domande relative all'indennizzo di cui al citato articolo I della legge n. 210 del 1992, e successive modificazioni, indirizzate al presidente della giunta regionale del territorio di appartenenza dell'azienda medesima. L'azienda sanitaria locale provvede, entro tre mesi dalla data di presentazione delle domande, all'istruttoria delle stesse e all'acquisizione del giudizio di cui all'articolo 4, in attuazione dei compiti spettanti alle regioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'11 ottobre 2000, e nel rispetto delle norme a tutela del diritto alla riservatezza.

3. I commi 1 e 7 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, ed il comma 3, secondo periodo, dell'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, sono abrogati.

4. All'articolo 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''3-bis. Il giudice che in giudizio accerti l'esistenza del nesso di causalità tra la somministrazione di un vaccino e la manifestazione di lesioni invalidanti è tenuto a segnalare il caso all'Istituto superiore di sanità, a fini statistici ed epidemiologici. Lo stesso obbligo è imposto alle aziende sanitarie locali, per il tramite delle regioni, nel caso di accoglimento della domanda, ed al Ministro della salute, nel caso di accoglimento del ricorso gerarchico''.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 200 milioni per l'anno 2007, a euro 355,4 milioni per l'anno 2008 e a euro 31,4 milioni per l'anno 2009, si fa fronte mediante incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio».

6-bis.0.13

MARINO, BAIO, BIANCONI, BOSONE, CAFORIO, GRAMAZIO, MASSIDDA, SILVESTRI, BODINI, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

(Norme in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni o emotrasfusioni)

1. Per i soggetti la cui integrità psico-fisica sia stata menomata permanentemente, per lesioni o infermità riportate a causa di vaccinazioni obbligatorie ovvero necessarie per motivi di lavoro, per incarico di ufficio o per l'ingresso in uno Stato estero nonché di vaccinazioni a cui si siano sottoposti i soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere, di vaccinazioni antipoliomielitiche effettuate nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695, di vaccinazioni antiepatite B eseguite a partire dall'anno 1983, per i soggetti terzi che abbiano subito i suddetti danni in séguito a contatto con persone vaccinate, per i soggetti contagiati da infezioni da HIV a séguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, per gli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti all'integrità psico-fisica conseguenti ad infezione contratta a séguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV, per i soggetti che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali, per gli operatori sanitari individuati ai sensi della sentenza della Corte costituzionale 20 novembre 2002, n. 476, per i coniugi contagiati da uno dei soggetti summenzionati, per i figli contagiati, durante la gestazione, da madri rientranti nelle precedenti categorie e, in ogni caso, per i soggetti già aventi diritto all'indennizzo di cui all'articolo I della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, si applicano i successivi commi 2 e 3 del presente articolo.

2. I soggetti di cui al comma 1 presentano all'azienda sanitaria locale competente le domande relative all'indennizzo di cui al citato articolo I della legge n. 210 del 1992, e successive modificazioni, indirizzate al presidente della giunta regionale del territorio di appartenenza dell'azienda medesima. L'azienda sanitaria locale provvede, entro tre mesi dalla data di presentazione delle domande, all'istruttoria delle stesse e all'acquisizione del giudizio di cui all'articolo 4, in attuazione dei compiti spettanti alle regioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'11 ottobre 2000, e nel rispetto delle norme a tutela del diritto alla riservatezza.

3. I commi 1 e 7 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, ed il comma 3, secondo periodo, dell'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, sono abrogati.

4. All'articolo 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''3-bis. Il giudice che in giudizio accerti l'esistenza del nesso di causalità tra la somministrazione di un vaccino e la manifestazione di lesioni invalidanti è tenuto a segnalare il caso all'Istituto superiore di sanità, a fini statistici ed epidemiologici. Lo stesso obbligo è imposto alle aziende sanitarie locali, per il tramite delle regioni, nel caso di accoglimento della domanda, ed al Ministro della salute, nel caso di accoglimento del ricorso gerarchico''.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 200 milioni per l'anno 2007, a euro 355,4 milioni per l'anno 2008 e a euro 31,4 milioni per l'anno 2009, si fa fronte mediante incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio».

6-bis.0.10

MARINO, BODINI, BOSONE, SILVESTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

(Partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie)

1. All'articolo 1, comma 796 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera *p*) sono inserite le seguenti:

«*p*-bis) per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui al primo periodo della lettera *p*), fermo restando l'importo di manovra pari a 811 milioni di euro per l'anno 2007, 834 milioni di euro per l'anno 2008 e 834 milioni di euro per l'anno 2009, le regioni, sulla base della stima degli effetti della complessiva manovra nelle singole regioni, definita dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, anziché applicare la quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro, possono alternativamente:

1) adottare altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore nella regione interessata è subordinata alla certificazione del loro effetto di equivalenza per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e per il controllo dell'appropriatezza, da parte del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;

2) stipulare con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze un accordo per la definizione di altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto il profilo del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e del controllo dell'appropriatezza. Le misure individuate dall'accordo si applicano, nella regione interessata, a decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo medesimo;

p-ter) fino alla data di entrata in vigore delle misure alternative di cui ai punti 1 e 2 della lettera *p-bis*) nelle regioni interessate resta in vigore la quota fissa pari a 10 euro)».

6-bis.0.10 (testo 2)

MARINO, BODINI, BOSONE, SILVESTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

(Partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie)

1. Le disposizioni relative alla quota fissa di cui all'articolo 1, comma 796, lettera *p*) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano fino al 31 marzo 2007 e comunque fino all'adozione delle misure o alla stipulazione dell'accordo di cui al comma 2.

2. All'articolo 1, comma 796 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera *p*) sono inserite le seguenti:

«*p-bis*) per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui al primo periodo della lettera *p*), fermo restando l'importo di manovra pari a 811 milioni di euro per l'anno 2007, 834 milioni di euro per l'anno 2008 e 834 milioni di euro per l'anno 2009, le regioni, sulla base della stima degli effetti della complessiva manovra nelle singole regioni, definita dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, anziché applicare la quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro, possono alternativamente:

1) adottare altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore nella regione interessata è subordinata alla certificazione del loro effetto di equivalenza per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e per il controllo dell'appropriatezza, da parte del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;

2) stipulare con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze un accordo per la definizione di altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto il profilo del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e del controllo dell'appropriatezza. Le misure individuate dall'accordo si applicano, nella regione interessata, a decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo medesimo)».

6-bis.0.6

EMPRIN GILARDINI, VALPIANA, GRASSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-ter

(Partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie)

1. All'articolo 1, comma 796 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera *p*) è inserita la seguente:

''*p-bis*) per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui al primo periodo della lettera *p*), fermo restando l'importo di manovra pari a 811 milioni di euro per l'anno 2007, 834 milioni di euro per l'anno 2008 e 834 milioni di euro per l'anno 2009, le regioni, sulla base della stima degli effetti della complessiva manovra nelle singole regioni, definita dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, anziché applicare la quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro, possono adottare altre misure, la cui entrata in vigore nella regione interessata è subordinata alla certificazione del loro effetto di equivalenza per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e per il controllo dell'appropriatezza, da parte del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;''».

6-bis.0.7

EMPRIN GILARDINI, VALPIANA, GRASSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-ter

(Implementazione della rete delle unità per le gravi cerebrolesioni e traumi cranio-encefalici)

1. All'articolo 1, comma 806 della legge n. 296 del 2006, sostituire le parole: "65,5 milioni di euro" con le seguenti: "75,5 milioni di euro" e le parole: "60,5 milioni" con le seguenti: "70,5 milioni" e, dopo la lettera *d*), aggiungere la seguente:

"*d-bis*) implementazione della rete delle unità per le gravi cerebrolesioni acquisite e gravi traumi cranio-encefalici, per 10 milioni di euro".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 10 milioni annui per gli anni 2007, 2008 e 2009, si fa fronte mediante incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio».

6-bis.0.12

MARINO, BODINI, BOSONE, CAFORIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-ter

(Implementazione della rete delle unità per le gravi cerebrolesioni e traumi cranio-encefalici)

1. All'articolo 1, comma 806 della legge n. 296 del 2006, sostituire le parole: "65,5 milioni di euro" con le seguenti: "75,5 milioni di euro" e le parole: "60,5 milioni" con le seguenti: "70,5 milioni" e, dopo la lettera *d*), aggiungere la seguente:

"*d-bis*) implementazione della rete delle unità per le gravi cerebrolesioni acquisite e gravi traumi cranio-encefalici, per 10 milioni di euro".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 10 milioni annui per gli anni 2007, 2008 e 2009, si fa fronte mediante incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di

base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio».

6-bis.0.8

EMPRIN GILARDINI, VALPIANA, GRASSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-ter

(Gestione previdenziale medici in formazione specialistica)

1. Il comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 300, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dai seguenti:

''2. Ai fini dell'adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi a tutela del medico in formazione specialistica si provvede, nei limiti delle risorse di cui al successivo comma 2-ter, mediante il versamento presso l'Enpam-Fondo Generale-Quota A di una somma pari al 22 per cento dei compensi, di cui il 13 per cento a carico dell'Ente presso il quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa e il 9 per cento a carico dello specializzando.

2-bis. È computabile, nei limiti delle risorse di cui al successivo comma 2-ter, senza onere economico per l'interessato e ai soli fini del conseguimento del requisito di anzianità per il diritto alla pensione, il servizio prestato in formazione specialistica. Sono salvi eventuali oneri conseguenti il ricalcolo da parte dell'ente presso cui è richiesto l'accantonamento dei contributi ai fini del miglioramento della pensione''.

2-ter. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, pari, a decorrere dall'anno 2007, a 30 milioni di euro annui per il comma 2-bis e a 30 milioni di euro annui per il comma 2-ter, si fa fronte mediante incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio».

6-bis.0.11

MARINO, BAIO, BIANCONI, BOSONE, CAFORIO, GRAMAZIO, MASSIDDA, SILVESTRI, BODINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-ter

(Gestione previdenziale medici in formazione specialistica)

1. Il comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 300, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dai seguenti:

''2. Ai fini dell'adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi a tutela del medico in formazione specialistica si provvede, nei limiti delle risorse di cui al successivo comma 2-ter, mediante il versamento presso l'Enpam-Fondo Generale-Quota A di una somma pari al 22 per cento dei compensi, di cui il 13 per cento a carico dell'Ente presso il quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa e il 9 per cento a carico dello specializzando.

2-bis. È computabile, nei limiti delle risorse di cui al successivo comma 2-ter, senza onere economico per l'interessato e ai soli fini del conseguimento del requisito di anzianità per il diritto alla pensione, il servizio prestato in formazione specialistica. Sono salvi eventuali oneri conseguenti il ricalcolo da parte dell'ente presso cui è richiesto l'accantonamento dei contributi ai fini del miglioramento della pensione''.

2-ter. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, pari, a decorrere dall'anno 2007, a 30 milioni di euro annui per il comma 2-bis e a 30 milioni di euro annui per il comma 2-ter, si fa fronte mediante incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio».

6-bis.0.9

LEGNINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge,

con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è estesa a tutte le istanze presentate nell'anno 1994, ai fini dell'accollo da parte dello Stato delle garanzie prestate dai soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinato nella misura massima di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dicastero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

al disegno di legge di conversione

x1.1

BIANCO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il termine di un anno previsto dall'articolo 20-bis della legge 29 luglio 2003, n. 229 per l'adozione di decreti legislativi correttivi e integrativi del decreto legislativo di cui all'articolo 11 della medesima legge, è prorogato di un anno».

x1.2

MARINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 1, della legge 28 marzo 2001, n. 145 – ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1968 – il termine previsto, già differito dall'articolo 49 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è ulteriormente differito al 31 luglio 2007».

x1.2 (testo 2)

MARINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 luglio 2007, uno o più decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni occorrenti per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, ratificata ai sensi della legge 28 marzo 2001, n. 145».

DIFESA (4^a)

Martedì 13 febbraio 2007

45^a Seduta

Presidenza del Presidente

DE GREGORIO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Associazione «Un ponte per», il presidente Fabio Alberti; per l'Associazione «Lunaria», il presidente Giulio Marcon; per il «Gruppo volontario civile», la rappresentante Piera Stefanini; per la Rete internazionale «Donne in nero», la rappresentante Laura Quagliuolo, accompagnata da Cristina Cattafesta.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente DE GREGORIO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà disponibile in tempi rapidi.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 23 agosto 2004, n. 226, e del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197, con particolare riferimento alle prospettive evolutive del ruolo delle Forze armate nella costruzione del processo di pace, anche in relazione agli altri soggetti coinvolti in tale processo: audizione di rappresentanti di ONG

Il dottor MARCON, premessa una breve presentazione dell'Associazione «Lunaria» e delle iniziative realizzate in vari paesi, si sofferma in particolare sugli interventi realizzati dal 1999 in poi e sui rapporti con le popolazioni e con gli appartenenti alle Forze armate, sottolineando di ritenere indispensabile in via generale una separazione tra intervento umanitario e intervento militare.

Ha quindi la parola il dottor ALBERTI, presidente dell'Associazione «Un ponte per», il quale dubita dell'efficacia dello strumento militare per la risoluzione dei conflitti e l'agevolazione dei processi di pacificazione, ritenendo preferibile l'utilizzo di strumenti politici, viepiù valorizzati da interventi civili. Si sofferma in particolare su alcune esperienze internazionali.

La dottoressa STEFANINI, rappresentante del «Gruppo volontario civile», illustra in particolare l'esperienza svolta in Afghanistan; auspica che le Forze armate sappiano ascoltare la società civile di quel paese per riflettere sul proprio ruolo e che l'impegno militare venga ricondotto nel quadro di un mandato ONU. Chiede infine l'organizzazione in tempi rapidi di una Conferenza internazionale di pace.

Interviene poi la dottoressa QUAGLIUOLO, rappresentante della rete internazionale «Donne in nero», che illustra l'attività di questa organizzazione, particolarmente in Afghanistan, dove opera insieme con ONLUS di quel paese. Anche a suo giudizio, è indispensabile mantenere separati l'intervento militare e quello civile.

Il presidente DE GREGORIO, premesso un ringraziamento agli intervenuti, sottolinea le impressioni ricavate in occasione della visita in Afghanistan effettuata insieme con una delegazione della Commissione nell'agosto scorso. In particolare, si sofferma sull'esperienza di cooperazione posta in essere dai militari italiani nella zona di Herat. Domanda quindi se non si ritenga che nei nuovi scenari di guerra la protezione dei militari possa garantire l'efficacia dell'azione delle ONG.

Intervengono quindi per porre quesiti e richieste di chiarimento la senatrice BRISCA MENAPACE (*RC-SE*) (ritiene che l'audizione di oggi confermi che l'apporto conoscitivo della società civile è destinato ad arricchire le cognizioni ed il lavoro della Commissione) ed i senatori MARTONE (*RC-SE*) (domanda come le ONG valutino le operazioni svolte

dal PRT di Herat; sottolinea le ragioni di critica nei confronti della presenza ISAF, percepita dalla popolazione come forza di occupazione e chiede se anche in Afghanistan possa stabilirsi una «sicurezza morbida», come quella realizzata in Kosovo), NIEDDU (*Ulivo*) (domanda se nella concreta esperienza delle ONG italiane si riscontri una prevalenza dei costi destinati all'organizzazione rispetto a quelli finalizzati agli interventi, se esista un «modello» italiano delle ONG e quale sia la loro esperienza in particolare ad Herat), MANNINO (*UDC*) (atteso che la gravità della attuale situazione dell'Afghanistan, come descritta dagli intervenuti, sarebbe tale da rendere preferibile un'uscita dal paese, domanda però se un abbandono determinerebbe o meno un cambiamento degli equilibri afgani; sottolinea che le difficoltà di quel paese sono quelle tipiche delle democrazie in via di affermazione), RAMPONI (*AN*) (esprime amarezza per i contenuti degli interventi, che hanno particolarmente insistito sulla opportunità di tenere separati gli aspetti di cooperazione civile e militare, sollecitando al contrario l'individuazione di possibili meccanismi sinergici e segnalando inoltre la felice esperienza dei CIMIC), DIVINA (*LNP*) (si dichiara estremamente insoddisfatto, rilevando che oggi si attendeva elementi conoscitivi utili in relazione al tema oggetto dell'indagine. Non comprende le ragioni per le quali i rappresentanti delle ONG hanno reclamato separatezza tra intervento militare e intervento civile, ma ritiene che lo strumento militare possa spesso svolgere una funzione essenziale allo stesso espletamento delle attività di cooperazione civile), le senatrici VILLECCO CALIPARI (*Ulivo*) (domanda quali possano essere le prospettive reali di sviluppo economico dell'Afghanistan e chiede precisazioni sugli aspetti di sicurezza in Iraq) e PISA (*Ulivo*) (si sofferma in particolare sugli aspetti relativi alla prevenzione dei conflitti e chiede se l'Afghanistan non abbia bisogno, più che di presenza militare, di polizia internazionale in un quadro ONU, anche in considerazione delle testimonianze di parlamentari raccolte nel corso della visita effettuata dalla Commissione in quel paese nell'agosto scorso) ed il senatore BIONDI (*FI*) (ritiene che non possa parlarsi in astratto di un modello di sicurezza, ma che sia essenziale modularne l'incisività in relazione alle situazioni e alle circostanze. Rileva inoltre che, se non si può né esportare né imporre la democrazia, non è allo stesso modo corretto giudicare del tasso di democraticità degli organi parlamentari di altri paesi, che viene dimostrato dall'ampiezza del suffragio).

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il PRESIDENTE propone di proseguire l'audizione in una ulteriore seduta, da convocarsi per domani, 14 febbraio, alle ore 8,30.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente DE GREGORIO avverte che la Commissione è convocata domani, 14 febbraio 2007, alle ore 8,30, per il seguito dell'audizione di rappresentanti di ONG nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 23 agosto 2004, n. 226, e del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197, con particolare riferimento alle prospettive evolutive del ruolo delle Forze armate nella costruzione del processo di pace, anche in relazione agli altri soggetti coinvolti in tale processo.

Resta ferma la convocazione, già prevista per domani alle ore 14,45, con l'ordine del giorno precedentemente stabilito.

La seduta termina alle ore 17.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 13 febbraio 2007

50^a Seduta*Presidenza del Presidente***BENVENUTO**

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Tononi e Grandi.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA VISITA PRESSO LA SEDE DELLA SOGEI S.P.A.

Il presidente BENVENUTO dà conto del sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione presso la sede della SOGEI S.p.A. lo scorso 8 febbraio. Nel corso della visita, il dottor Ricci, Presidente della società, ne ha illustrato i compiti istituzionali e il ruolo, oltre a riepilogare le varie tappe del processo di sviluppo del sistema informativo della fiscalità. L'incontro ha consentito di conoscere i servizi erogati dalla SOGEI alle strutture dell'Amministrazione finanziaria, le principali misure adottate in materia di *privacy* e sistemi di sicurezza, gli obiettivi di innovazione amministrativa e tecnologica da perseguire nel periodo 2007-2009, l'impatto delle misure contenute nella finanziaria 2007 sulle competenze e la funzionalità della società, e, infine, la complessiva architettura del sistema informativo approntato.

IN SEDE REFERENTE

(1299) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, recante disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 febbraio scorso.

A giudizio del senatore EUFEMI (*UDC*) le norme recate dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge si configurano come un sostanziale atto dovuto al fine di introdurre nell'ordinamento italiano le disposizioni necessarie ad attuare le prescrizioni dell'accordo di Basilea 2, a sua volta originato dalla esigenza di individuare criteri e parametri per valutare l'adeguatezza patrimoniale delle banche e quindi scongiurare le crisi bancarie, sulla scorta delle vicende bancarie di vari Paesi nel corso degli anni 90.

Con l'accordo di Basilea 2, prosegue l'oratore, si modifica, migliorandolo, il rapporto tra banche e imprese, attuando il principio di mutua trasparenza sulla regolarità contabile e stabilità patrimoniale.

Dopo aver ricordato che le sofferenze bancarie in Italia sono superiori alla media europea, ricorda come l'adozione del metodo del *rating* quale criterio per valutare l'adeguatezza patrimoniale aveva in passato suscitato delle obiezioni per i costi addossati sia alle banche che alle singole imprese, soprattutto di piccole dimensioni. In particolare, per le piccole e medie imprese italiane, che presentano un basso tasso di capitalizzazione e fanno ricorso a molteplici fonti di finanziamento bancario a breve. In tale condizioni, l'accordo di Basilea 2 intende riportare le problematiche della finanza all'interno delle scelte aziendali, nel contesto rinnovato della riforma del diritto societario. Tuttavia, tale accordo va inserito nella problematica più ampia degli strumenti di finanziamento delle imprese: a suo parere, pertanto, rimane ancora da affrontare la questione relativa alla convenienza delle imprese ad emettere obbligazioni, ricorrendo quindi al mercato finanziario. Il trattamento fiscale di tali strumenti finanziari in Italia è ancora troppo oneroso, nonostante il ricorso al capitale di rischio sia uno dei pilastri della finanza di imprese. Altro punto dolente è rappresentato dalla mancata efficacia delle borse locali e la sostanziale assenza di incentivi per le medie imprese a quotarsi sui mercati finanziari nazionali. Sul fronte bancario viceversa, occorre considerare che la valutazione della adeguatezza patrimoniale consente, a determinate condizioni di analiticità e precisione, di ridurre il rischio e quindi i fattori di costo. Tutto ciò considerato e valutata la problematicità dell'applicazione dell'accordo rispetto ai conti aziendali delle piccole e medie imprese, l'oratore conclude preannunciando che la propria parte politica, con atteggiamento costruttivo, considera sostanzialmente condivisibili le scelte operate, riservandosi di esplicitare tale orientamento nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Interviene quindi il senatore BONADONNA (*RC-SE*), il quale valuta positivamente la decisione del Governo di utilizzare lo strumento della decretazione d'urgenza per adeguare l'ordinamento interno al fine di attuare le prescrizioni recate dall'accordo di Basilea 2. Esprime, viceversa, una diversa valutazione circa le misure contenute in origine dal decreto-legge in materia di assistenza a terra negli aeroporti, disposizioni poi soppresse nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati. Facendo un puntuale riferimento alle misure originariamente previste, l'oratore sottolinea la complessità del settore dell'assistenza a terra negli aeroporti, oggetto, tra l'altro, di una legislazione piuttosto confusa e articolata nel tempo.

Sollecita pertanto il Governo a valutare con maggiore attenzione l'impatto che le misure proposte possono avere su tale comparto, tenendo anche conto della circostanza che esistono posizioni di rendita ingiustificate, mentre altri settori del trasporto aereo sono penalizzati. Conclude apprezzando le disposizioni recate dall'articolo 4 in materia di prelievo venatorio, auspicando che il Governo adotti in ogni caso lo stesso genere di provvedimento allorquando altre leggi regionali dovessero disporre deroghe alla legislazione nazionale in materia.

Su richiesta del senatore VENTUCCI (*FI*) il sottosegretario TONONI dà conto delle motivazioni della soppressione delle norme recate dall'articolo 3.

Il senatore CURTO (*AN*), riservandosi di svolgere un intervento più articolato nel corso dell'esame del provvedimento, osserva che le regole introdotte dall'accordo di Basilea 2 potrebbero avere un impatto negativo soprattutto sulle piccole e medie imprese, che rappresentano l'elemento strutturale dell'economia nazionale. La valutazione dell'accordo va quindi fatta tenendo presente, da un lato, il problema della sottocapitalizzazione delle imprese, dall'altro la insufficiente capacità manageriale di cui soffrono molte aziende. A suo parere, l'accordo di Basilea 2 migliora le procedure di valutazione del rischio di credito ed impone alle singole aziende una maggiore responsabilizzazione sulla qualità delle condizioni finanziarie: tuttavia, occorre riflettere sulla opportunità di una integrale trasposizione delle regole di Basilea 2 rispetto alle specifiche peculiarità del tessuto economico nazionale.

Il presidente BENVENUTO ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per le ore 12 di domani e rinvia quindi il seguito della discussione generale alla seduta antimeridiana di domani, nel corso della quale si svolgeranno gli interventi di replica del relatore e del rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005» (n. 64)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 22 della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 31 gennaio scorso.

Il presidente BENVENUTO, dopo avere preso atto che non sono state avanzate richieste di intervento in discussione generale, comunica che l'audizione informale della Guardia di finanza avrà luogo alle ore 15 di martedì prossimo, 20 febbraio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARE ASSEGNATO

(Doc. CII, n. 1) Atto di indirizzo concernente gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle Agenzie fiscali per il periodo 2007-2009

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 31 gennaio scorso.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente BENVENUTO comunica che le audizioni programmate inizieranno con l'audizione del dottor Massimo Romano, direttore dell'Agenzia delle Entrate.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(809) BENVENUTO. – Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 gennaio scorso.

Dal momento che non ci sono richieste di intervento in discussione generale, il presidente BENVENUTO fa presente che occorre predisporre un calendario di massima per lo svolgimento delle audizioni stabilite nella precedente seduta del 30 gennaio scorso.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) si riserva di proporre un'integrazione all'elenco dei soggetti da audire.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(393) **COSTA.** – *Disposizioni in materia di banche popolari cooperative*

(1206) **BENVENUTO.** – *Modifiche all'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari*

(1215) **GIRFATTI.** – *Modifica della configurazione giuridica delle banche popolari*

(1221) **EUFEMI.** – *Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative*

(1250) **CANTONI.** – *Modifiche all'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente relatore **BENVENUTO** (*Ulivo*) avverte che, una volta disposta l'assegnazione, si procederà all'esame del disegno di legge n. 1307, a firma del senatore Curto, recante disposizioni in materia di Banche Popolari, con lo svolgimento della relazione illustrativa sul provvedimento, ai fini dell'abbinamento alle proposte di cui è già avviato l'esame.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(184) **VENTUCCI.** – *Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini, enti ed imprese italiani per beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero*

(934) **BENVENUTO ed altri.** – *Disposizioni in materia di garanzia dello Stato sui crediti vantati da cittadini, enti ed imprese italiani per beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002*

(1068) **BENVENUTO.** – *Interventi agevolativi in favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991*

(1116) **EUFEMI ed altri.** – *Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia*

(1284) **COSTA.** – *Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 184, 934, 1068 e 1116, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1284 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 1284, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 184, 934, 1068 e 1116 e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 184, 934, 1068 e 1116, sospeso nella seduta del 31 gennaio scorso.

Il relatore **EUFEMI** (*UDC*) riferisce sul disegno di legge n. 1284, assegnato da ultimo, osservando che esso presenta un impianto analogo al

disegno di legge n. 1116, a sua firma. Pone quindi in rilievo l'esigenza che i Gruppi facciano sollecitamente pervenire agli uffici le proprie designazioni ai fini della costituzione di un comitato ristretto.

Il presidente BENVENUTO avverte che, stante la stretta connessione, l'esame del disegno di legge n. 1284 proseguirà congiuntamente agli altri.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(32) EUFEMI. – Istituzione del quoziente familiare per la determinazione dell'imposta sul reddito e modificazioni alla disciplina delle detrazioni

(843) COSTA. – Istituzione del quoziente familiare per la determinazione dell'imposta sul reddito e modificazioni alla disciplina delle detrazioni

(1129) CURTO ed altri. – Disposizioni relative al regime fiscale del nucleo familiare

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 32 e 843, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1129 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 1129, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 32 e 843 e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 32 e 843 sospeso nella seduta del 26 ottobre 2006.

Il senatore BARBOLINI (*Ulivo*), relatore, riferisce sul disegno di legge n. 1129, assegnato da ultimo, rilevando, da un lato, che l'impostazione ad esso sottesa è comune a quella degli altri disegni di legge, e, dall'altro, che sono tuttavia presenti elementi di originalità. Tra questi, segnala la presenza di una approfondita riflessione sugli effetti fiscali del trattamento tributario attualmente previsto, del quale la relazione illustrativa sottolinea le conseguenze penalizzanti, in particolare, per le famiglie cosiddette monoreddito. Per quanto concerne la scelta del modello di tassazione dei redditi familiari, il provvedimento propone, quale soluzione al problema dell'equità fiscale per le famiglie con un solo reddito, il ricorso allo *splitting* adottato nell'esperienza della Repubblica federale tedesca. Nella predisposizione del testo normativo, egli prosegue, si è tenuto altresì conto del modello del quoziente familiare di cui al *Code général des impôts* francese. Pertanto, il provvedimento configura due nuovi e diversi soggetti d'imposta: il nucleo familiare da un lato, e le famiglie monoreddito, dall'altro. Il relatore segnala altresì che una importante premessa dalla quale muove il provvedimento è rappresentata dall'esigenza di valorizzare il lavoro domestico della donna.

Il presidente BENVENUTO comunica che, stante la stretta connessione, l'esame del disegno di legge proseguirà congiuntamente agli altri.

In relazione alle procedure informative connesse all'esame dei disegni di legge, il RELATORE, per quanto attiene alla individuazione dei soggetti da audire in sede informale ritiene essenziale, sulla scorta della specifica indagine conoscitiva svolta dalla Commissione finanze e tesoro nella scorsa legislatura, coinvolgere l'ISAE, l'ISTAT, la Banca d'Italia e il *Forum* delle famiglie, non giudicando peraltro opportuno coinvolgere ancora il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, il CNEL e il SECIT. Sottolineato che la partecipazione di tali soggetti rappresenta, a suo giudizio, un requisito essenziale per l'approfondimento delle tematiche considerate, sottopone tuttavia alla valutazione della Commissione l'opportunità di ampliare la platea degli auditi coinvolgendo altri soggetti esperti nelle materie demografiche e sociologiche. A suo avviso pertanto sarebbe utile acquisire l'opinione dei seguenti soggetti: il Centro per l'analisi delle politiche pubbliche presso l'Università di Modena, la Fondazione Ermanno Gorrieri per gli studi sociali, l'Istituto francese per gli studi demografici, la professoressa Salvini dell'Università di Firenze, la professoressa Del Boca dell'Università di Torino, la professoressa Rettaroli dell'Università di Bologna, la professoressa Saraceno dell'Università di Torino e la professoressa Rapallini dell'Università di Firenze.

Il senatore EUFEMI (*UDC*), nel ringraziare il relatore per la ampiezza delle indicazioni fornite, pone tuttavia in risalto l'esigenza di circoscrivere le audizioni a un numero ristretto di soggetti, razionalizzando in particolare le ipotesi di partecipazione di studiosi ed esperti del settore. Pertanto conviene sulla proposta di audire i soggetti ritenuti essenziali dal relatore (l'ISAE, l'ISTAT, la Banca d'Italia e il *Forum* delle famiglie) ai quali ritiene opportuno aggiungere il Centro per l'analisi delle politiche pubbliche presso l'Università di Modena, la Fondazione Ermanno Gorrieri per gli studi sociali e il professor Campiglio. Quanto agli altri soggetti indicati ritiene opportuno limitare l'apporto alla sola elaborazione e presentazione di memorie scritte.

Dopo un intervento del senatore COSTA (*FI*) che sottopone alla Commissione l'opportunità di audire il professor Distaso dell'Università di Bari, il senatore CURTO (*AN*), nel convenire su tale ultima indicazione, pone in rilievo l'esigenza di adottare i due seguenti criteri nella selezione degli audiendi. Da un lato, a suo avviso, va, in via preliminare, assicurata la partecipazione di soggetti istituzionali che possano riferire sui risultati applicativi dei diversi modelli di tassazione adottati nell'ordinamento francese e in quello tedesco. Dall'altro, emerge anche l'esigenza di valorizzare le specifiche esperienze maturate in materia di regime fiscale dei redditi familiari. Da ultimo, suggerisce di diversificare i contributi di analisi anche in ragione delle diverse aree geografiche di interesse.

Il senatore CANTONI (*FI*), nell'esprimere le proprie perplessità in relazione al novero, da lui ritenuto eccessivamente ampio, dei soggetti da coinvolgere, propone di audire il professor De Rita, quale esperto in

materie sociologiche, nonché la Fondazione per la sussidiarietà. Sottolinea infine l'esigenza di contenere entro un massimo di cinque il numero delle audizioni da svolgere, richiedendo agli altri soggetti indicati la presentazione di specifiche memorie scritte.

Ad avviso del senatore BONADONNA (*RC-SE*), occorre coniugare l'esigenza di mantenere l'esame delle problematiche in questione entro tempi stretti con l'opportunità di assicurare alla Commissione un ventaglio di interventi adeguatamente ampio. Condivide altresì l'opportunità che la Commissione si limiti a richiedere agli altri soggetti la mera presentazione di documenti scritti. Ritiene tuttavia di primaria importanza focalizzare gli interventi degli auditi sui concreti esiti applicativi delle varie tipologie di prelievo fiscale in questione. In conclusione, propone di audire le organizzazioni sindacali.

Il presidente BENVENUTO sottopone al relatore Barbolini l'esigenza di selezionare gli auditi, sulla base delle indicazioni finora emerse nel dibattito, tenendo conto della necessità di concludere entro tempi non eccessivamente lunghi la procedura informativa informale. Infine, ritiene condivisibile la proposta avanzata dal senatore Curto di sottoporre ad approfondita analisi i sistemi fiscali francese e tedesco.

Il senatore BARBOLINI (*Ulivo*) manifesta la propria condivisione per tale ultima proposta.

Il senatore VENTUCCI (*FI*) ritiene preferibile poter utilizzare una specifica documentazione di studio sulle diverse tipologie di trattamento fiscale dei redditi familiari con riferimento agli ordinamenti francese e tedesco.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 13 febbraio 2007

60^a Seduta

Presidenza della Presidente

Vittoria FRANCO

Interviene il ministro dell'università e della ricerca Mussi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1293) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 febbraio scorso, nel corso della quale – ricorda la PRESIDENTE – era stata svolta la relazione introduttiva.

Nel dibattito prende la parola il senatore VALDITARA (AN), il quale sottolinea la gravità della disposizione prevista dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge, in tema di sospensione dei concorsi attualmente in atto riguardanti i vertici del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Una situazione analoga, che giudica palesemente illegittima, non si è infatti mai verificata fino ad ora, tanto più che le commissioni sono già state nominate.

Al di là delle polemiche relative ad interessi particolari connessi a tali vicende, deplora le scelte dell'Esecutivo, orientate a prorogare in maniera inopinata incarichi attualmente in corso di rinnovo, in evidente contraddizione con i propositi dichiarati dal Ministro di valorizzare l'autonomia degli enti di ricerca e assicurare il ringiovanimento delle figure apicali.

Rivolge pertanto una precisa accusa al Governo, spinto a suo giudizio dalla volontà di gestire direttamente i concorsi, da cui deriverebbe un pesante tentativo di condizionamento degli enti di ricerca.

Il senatore ASCIUTTI (*FI*), associandosi alle considerazioni del senatore Valditara, ritiene che il disegno di legge in titolo celi una volontà di procedere allo *spoil system*, con un metodo che non esita a definire scandaloso. Di fronte alla lesione dell'autonomia degli enti di ricerca è legittimo, a suo avviso, sospettare che le finalità del Governo vadano oltre le semplici esigenze di raccordo con il disegno di legge riguardante il riordino degli enti, attualmente all'esame della Commissione (A.S. n. 1214). Anche in considerazione dell'elevata età dei direttori in carica, sarebbe stato infatti più opportuno permettere il completamento delle procedure concorsuali e tutt'al più posticipare la chiamata dei relativi vincitori, onde consentire una adeguata riorganizzazione.

Stigmatizza quindi la mancanza di democraticità sottesa a tali scelte, deplorando il comportamento dell'attuale maggioranza, la quale nella scorsa legislatura aveva fortemente protestato contro qualsiasi limitazione dell'autonomia degli enti.

Esprimendo quindi un giudizio estremamente negativo sul disegno di legge in titolo, auspica che la relatrice recepisca nello schema di parere le considerazioni in questo senso emerse nel dibattito.

Il senatore RANIERI (*Ulivo*) invita le forze politiche di opposizione a non enfatizzare l'aspetto dello *spoil system*, tanto più che l'attuale dirigenza degli enti di ricerca è frutto di analoghe scelte compiute dal precedente Governo, senza alcuna motivazione di carattere scientifico.

In una breve interruzione, il senatore VALDITARA (*AN*) rimarca la differenza tra il blocco delle procedure concorsuali e le nomine di natura politica per la scelta dei vertici degli enti.

Riprendendo il suo intervento, il senatore RANIERI (*Ulivo*) argomenta che i concorsi attualmente in corso sono bloccati, in quanto gestiti da commissioni nominate con procedure discutibili e poche attenzioni all'autonomia.

Quanto alla necessità di ringiovanire i vertici degli enti, egli ritiene non evocabili i presunti limiti di età, in quanto essi non figurano nel regolamento di organizzazione del CNR. In considerazione di tale lacuna e a dimostrazione dell'utilizzo strumentale della clausola dell'età sono infatti pendenti numerosi ricorsi al giudice amministrativo.

Con riferimento alle procedure di rinnovo in atto, ricorda che esse non sono state precedute da adeguate valutazioni scientifiche dell'operato dei direttori di istituto, i quali hanno peraltro raggiunto risultati positivi anche in termini di aumento delle commesse, a differenza della gestione dipartimentale. Ciò dimostra a suo giudizio che la riorganizzazione di carattere manageriale del CNR non ha prodotto un aumento della funzionalità dell'Istituto.

In attesa dell'approvazione di un provvedimento che stabilisca nuovi criteri per le nomine, ritiene ragionevole una sospensione dei concorsi in

atto, anche in vista di modifiche al regolamento del CNR risultato poco rispettoso delle professionalità.

Pur dando atto al senatore Ascutti della possibilità di scegliere strumenti di intervento meno invasivi, assicura che le nuove regole conseguenti all'approvazione del disegno di legge sul riordino degli enti di ricerca escluderanno fenomeni di lottizzazione.

Il senatore DAVICO (*LNP*) esprime forti perplessità sul disegno di legge in titolo, il quale rappresenta uno strumento patologico posto a parziale correzione degli errori commessi attraverso la legge finanziaria. Le disposizioni previste risultano pertanto a suo giudizio viziate da incongruità amministrativa, costituzionale e politica.

Non ritenendo totalmente contestabile l'attuale sistema di scelta delle commissioni, formula invece un giudizio negativo sulla proroga degli incarichi di vertice del CNR, in quanto si impedisce volontariamente il rinnovamento di organi attualmente in scadenza.

La scelta di sospendere i concorsi in atto, oltre ad essere incostituzionale è a suo avviso fortemente lesiva delle singole situazioni giuridiche soggettive e produrrà un aumento del contenzioso, nonché una crescita della sfiducia nei confronti della classe politica.

Dopo aver sottolineato l'opportunità di garantire continuità amministrativa e di tutelare i diritti fino ad ora maturati, si esprime in senso fortemente contrario al disegno di legge in titolo, auspicando che il Governo modifichi la sua impostazione al fine di tener conto di tutte le esigenze emerse nel dibattito. Le tensioni manifestatesi in Commissione potrebbero essere in tal modo superate lasciando spazio ad un clima collaborativo e ridando fiducia al Paese.

Il senatore MARCONI (*UDC*) richiama preliminarmente l'attenzione sull'elevato numero di proroghe disposte dal disegno di legge in esame, interrogandosi altresì sull'inopportunità di inserire termini per l'attuazione di alcune leggi. Rileva infatti che assai di frequente il Parlamento stabilisce degli obiettivi difficilmente realizzabili, determinando nel Paese un generale atteggiamento di sfiducia e delegittimazione delle istituzioni; auspica pertanto che si metta fine a questo tipo di meccanismi, evitando di ricorrere a nuove proroghe.

Quanto alle norme di più stretta competenza della Commissione, pur prendendo atto della diffusione dello *spoil system*, ribadisce le critiche già manifestate al riguardo, enfatizzando i danni recati agli amministrati. Occorre pertanto superare un'impostazione incentrata sulla fedeltà al Governo di volta in volta in carica al fine di far prevalere una maggiore attenzione all'Amministrazione e, quindi, ai cittadini.

Considerando la scarsa attività legislativa di cui fino ad ora il Governo Prodi è stato propulsore, egli deplora che l'Esecutivo sia stato impegnato negli ultimi mesi solo in procedure di ricambio dei vertici della dirigenza in tutti i settori.

Infine, manifesta fin d'ora contrarietà al disegno di legge in titolo a meno che la maggioranza non si renda disponibile a cambiare la pericolosa tendenza in atto.

Il senatore AMATO (FI), associandosi alle considerazioni espresse dal senatore Asciutti, rileva che il blocco dei concorsi rientra in procedure di carattere amministrativo, configurandosi quindi come una situazione di commissariamento di fatto.

Ricordando le motivazioni addotte dalla maggioranza per giustificare la sospensione dei concorsi, nega che esse si basino sulla necessità di garantire la funzionalità del CNR evitando momenti di *vacatio*, atteso che gli incarichi sono già stati prorogati dal consiglio di amministrazione e le relative procedure concorsuali risultano legittimamente in atto. Puntualizza inoltre che non esistono ad oggi norme successive al decreto legislativo n. 127 del 2003 che possano integrare le disposizioni in materia di riorganizzazione del CNR, mentre l'unico provvedimento che potrebbe intervenire in materia risulta ancora all'esame della Commissione.

Le scelte dell'Esecutivo producono perciò un blocco dei cambiamenti *in itinere* in netta controtendenza rispetto all'andamento generale della pubblica amministrazione e determineranno difficoltà gestionali in coincidenza della scadenza prevista dal decreto-legge.

Dopo aver evidenziato le differenze tra una proroga decisa legittimamente dal consiglio di amministrazione e una disposta attraverso decreto-legge – con conseguente deresponsabilizzazione degli organi di gestione – reputa contestabile aver bloccato il ricambio anche generazionale all'interno degli enti, in quanto si verificano evidenti pregiudizi sulla funzionalità e sull'autonomia del CNR nonché un impatto negativo in termini di separazione delle responsabilità.

L'incostituzionalità della misura è peraltro confermata dall'assenza dei presupposti di necessità ed urgenza, dal carattere di legge provvedimento – ammesso solo in casi eccezionali – e dalla subordinazione dell'interesse generale a favore del consolidamento di posizioni particolaristiche.

Intervenendo in sede di replica la senatrice SOLIANI (Ulivo) si sofferma innanzitutto sull'autonomia degli enti di ricerca e sulla contestualità tra la sospensione delle procedure concorsuali e l'approvazione del disegno di legge di riordino del settore. Ritiene infatti ragionevole che, a fronte di un provvedimento di riorganizzazione che riguarda il mondo della ricerca, sia disposta una breve sospensione del rinnovo degli incarichi al fine di consentire al Governo l'elaborazione di una politica seria per il comparto. Si tratta tuttavia di un primo passo su cui misurare in futuro la tenuta dell'Esecutivo.

Sottolinea poi la necessità di assicurare la trasparenza nelle procedure di rinnovo, in antitesi rispetto all'approccio tipico dello *spoil system* e nell'ottica di garantire invece il pieno esplicarsi dell'autonomia degli enti. Al riguardo osserva che l'attuazione delle scelte politiche del Governo necessita comunque di un ricambio nella classe dirigente.

Illustra indi lo schema di parere favorevole con osservazione pubblicato in allegato al presente resoconto, nel quale ha tentato di recepire le considerazioni emerse nel dibattito.

Seguono le dichiarazioni di voto.

Il senatore ASCIUTTI (*FI*) pur prendendo atto dello sforzo di elaborazione compiuto dalla relatrice, lo ritiene insufficiente. Dopo aver ricordato che i rinnovi decisi dal precedente Governo rientravano in un generale processo di riordino della pubblica amministrazione imposto dalle cosiddette «leggi Bassanini», richiede la votazione per parti separate dello schema di parere.

Manifesta pertanto il suo voto contrario sullo schema di parere nel suo complesso, ma si dichiara favorevole alle osservazioni nn. 1 e 3.

Si associa alla richiesta di votazione per parti separate il senatore VALDITARA (*AN*) il quale, a nome del suo Gruppo, si esprime in senso favorevole sulle osservazioni n. 1 e 3 in quanto si tratta di norme di buona amministrazione prive di implicazioni politiche.

Annuncia poi ferma contrarietà al dispositivo e all'osservazione n. 2, ribadendo che la sospensione dei concorsi comporterà necessariamente un commissariamento oppure un annullamento delle procedure concorsuali.

Si rivolge indi alla relatrice invitandola ad inserire con maggiore coraggio un invito al Governo affinché consenta il completamento dei concorsi, tanto più che le commissioni sono già state nominate.

La senatrice GAGLIARDI (*RC-SE*), nel ritenere apprezzabile lo sforzo compiuto dalla relatrice, dichiara il voto favorevole a nome della sua parte politica.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del suo Gruppo prende la parola la senatrice PELLEGATTA (*IU-Verdi-Com*), la quale concorda sull'opportunità di sospendere i concorsi in atto in quanto si potrebbe verificare un conflitto con l'esercizio della delega prevista dal disegno di legge n. 1214, la cui approvazione risulta pertanto improrogabile.

Il senatore MARCONI (*UDC*) reputa paradossali le premesse contenute nello schema di parere, in quanto esse pongono in evidenza l'inadeguatezza degli strumenti senza però giungere a soluzioni accettabili.

Si dichiara poi perplesso in ordine alle affermazioni della relatrice, atteso che il ricambio della dirigenza verificatosi a tutti i livelli non può essere considerato estraneo alla logica dello *spoils system*.

In considerazione delle insufficienti risposte rese dalla maggioranza e dalla relatrice sulla questione della proroga dei vertici del CNR pronuncia a nome del suo Gruppo un convinto voto contrario sull'intero schema di parere.

Il senatore DAVICO (*LNP*) si duole della mancata apertura manifestata dalla maggioranza e dichiara a nome della sua parte politica voto contrario allo schema di parere, tanto più che le affermazioni contenute nel dispositivo sembrano rivolgere pesanti accuse all'operato del precedente Governo.

Le scelte dell'Esecutivo per il rinnovo della ricerca sono a suo giudizio frutto esclusivamente di un *escamotage* suscettibile di rafforzare l'incertezza dell'ordinamento e di acuire il distacco del Paese dalla politica.

Il senatore SCALERA (*Ulivo*) dà atto alla relatrice di aver accolto le riflessioni emerse nella discussione. In considerazione della chiara volontà di apertura e dato il *trend* positivo in termini di valorizzazione delle competenze e di rinnovamento estraneo a logiche di *spoils system*, dichiara voto favorevole a nome del suo Gruppo sullo schema di parere.

Verificato il prescritto numero di senatori la PRESIDENTE pone ai voti per parti separate lo schema di parere. La Commissione approva quindi: a maggioranza, il dispositivo dalle parole «La Commissione» fino a «esprime per quanto di competenza parere favorevole con le seguenti osservazioni»; previa dichiarazione di voto favorevole dei senatori ASCIUTTI (*FI*) e VALDITARA (*AN*) l'osservazione n. 1 a maggioranza; l'osservazione n. 2 a maggioranza; previa dichiarazione di voto favorevole dei senatori ASCIUTTI (*FI*) e VALDITARA (*AN*) l'osservazione n. 3 a maggioranza; l'osservazione n. 4 a maggioranza, nonché il parere nel suo complesso a maggioranza.

IN SEDE REFERENTE

(1214) *Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 febbraio scorso.

La presidente Vittoria FRANCO ricorda che nell'ultima seduta l'opposizione aveva chiesto che il ministro Mussi chiarisse la portata delle sue dichiarazioni alla stampa in ordine ai tempi d'esame del disegno di legge in titolo. Ringrazia quindi il Ministro per la sollecitudine con cui ha inteso partecipare ai lavori della Commissione e gli cede la parola.

Il ministro MUSSI tiene preliminarmente a precisare di aver voluto rispondere tempestivamente all'appello del Senato in nome di un antico e mai rinnegato rispetto dell'istituto parlamentare.

In merito alle dichiarazioni riportate dalla stampa, egli chiarisce che si è trattato di una forzatura. Egli non ha infatti mai inteso rivolgere un'intimazione al Parlamento, ma solo ricordare che il decreto-legge n. 262 del 2006, convertito in legge nei termini costituzionali, ha conferito al Governo il potere di procedere al riordino degli enti di ricerca per mezzo dello strumento regolamentare. Nel contempo, egli ha peraltro rammentato

di aver assunto con il Senato l'impegno a non applicare quel dettato legislativo, avendo questo ramo del Parlamento richiesto formalmente che si procedesse attraverso una delega. Ovviamente, in quella occasione egli ha espresso l'auspicio che l'*iter* del disegno di legge di delega – tempestivamente presentato al Senato – fosse rapido e tale appello rinnova oggi, con toni accorati.

La situazione della ricerca in Italia, prosegue, è difatti assai critica ed impone un'azione costruttiva per risolvere le molte contraddizioni che la caratterizzano.

Da un lato, l'Italia occupa nella ricerca un numero di addetti per milione di abitanti assai inferiore agli altri Paesi europei e spende assai poco rispetto al PIL; dall'altro, la produttività *pro capite* dei ricercatori italiani è estremamente alta. Si tratta tuttavia di risultati che non potranno essere mantenuti nel tempo, tanto più che le ristrettezze di bilancio hanno imposto una manovra finanziaria che ha sicuramente penalizzato le università e gli enti di ricerca.

A fronte di tali difficoltà, sono tuttavia disponibili cospicui finanziamenti per programmi e progetti, rispetto ai quali occorre che i ricercatori italiani sappiano avanzare proposte innovative, competitive e coordinate. A tal fine, risulta tuttavia necessario che essi siano posti in condizione di rispondere alla sfida internazionale.

Il sistema della ricerca registra peraltro anche altri profili di criticità, fra cui in primo luogo i continui processi di trasformazione, che hanno impedito la definizione di un assetto stabile.

Con particolare riferimento al CNR, egli richiama poi la situazione conflittuale che caratterizza i rapporti fra il vertice e la comunità scientifica, tanto che – nonostante il giudizio positivo della Corte dei conti sulla recente gestione – vi sono segnali di declino della produttività scientifica.

Analogamente, il tasso di conflittualità è estremamente alto presso l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) che, nonostante il considerevole prestigio internazionale di cui gode, vede una situazione di palese sfiducia fra presidente e comitato scientifico.

Né vanno dimenticate le difficoltà conseguenti all'accorpamento dell'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFN) e dell'Istituto nazionale di ottica applicata (INOA) nel CNR, che ha provocato un aumento del personale amministrativo rispetto a quello scientifico.

Benché afferente ad altro Ministero, anche l'ENEA versa in situazione di crisi, a causa fra l'altro di un irrisolto rapporto fra funzioni di Agenzia e di ricerca.

In tale ottica, egli ha richiesto al Parlamento il conferimento di una delega attraverso la quale si ripromette di mettere ordine nel sistema, al fine di restituirgli competitività.

Egli informa indi la Commissione che è in avanzata fase di redazione il regolamento sull'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), che sarà presto sottoposto all'esame parlamentare. Al riguardo, ritiene che esso possa contribuire ad un migliore governo del sistema, focalizzando l'attenzione non tanto sulle procedure

quanto sulla valutazione dei risultati ed orientando i finanziamenti non solo all'eccellenza ma anche all'incremento della qualità.

Quanto ai timori espressi in ordine allo *spoil system*, egli respinge tale accusa, ricordando di non aver fatto alcuna nomina all'interno del Ministero, ma anzi di aver addirittura abolito un dipartimento estremamente oneroso.

In una breve interruzione, il senatore VALDITARA (AN) chiede al Ministro se corrisponde al vero l'affermazione, riportata da un noto settimanale all'inizio dell'anno, secondo cui a seguito dello scorporo fra Pubblica istruzione e Università egli avrebbe assunto 20 nuovi collaboratori.

Il ministro MUSSI precisa di avere solo 4 collaboratori, che percepiscono fra l'altro un indennizzo piuttosto modesto. Ricorda poi che per le due nomine di rilievo cui è stato chiamato da quando ha assunto la responsabilità del Dicastero (Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e Agenzia spaziale italiana) ha fatto ricorso a procedure innovative (come ad esempio i *search committees*), che hanno pienamente coinvolto la comunità scientifica. Ciò, nella piena convinzione che nel campo delle nomine scientifiche l'appartenenza ad un partito politico non sia un titolo di merito.

Sulla base di tali premesse, egli ribadisce peraltro l'auspicio che il Senato concluda sollecitamente l'*iter* del disegno di legge delega, con i chiarimenti che riterrà necessari.

Il senatore STERPA (FI) esprime apprezzamento per le parole del Ministro, al quale chiede tuttavia di chiarire le modalità con cui intende riordinare il settore, manifestando fin d'ora la disponibilità a condividere un percorso, qualora ragionevole.

Il senatore VALDITARA (AN), riservandosi di intervenire nel merito del provvedimento, osserva che se la preoccupazione del Ministro era quella di assicurare una diversa selezione dei vertici degli enti di ricerca, era sufficiente disporre una modifica puntuale della legge n. 204 del 1998, anziché ipotizzare una delegificazione del settore ovvero anche il ricorso alla delega.

Quanto agli interventi di riassetto, egli dichiara di condividere la prospettiva di scorporare l'INFM dal CNR. Tuttavia non può non rilevare che la delega prevede margini di manovra assai più ampi, tali da suscitare il timore di una riarticolazione ben più massiccia.

Qualora peraltro il Ministro concordasse di limitare la portata dell'articolo 1 a quegli interventi unanimemente condivisi, l'opposizione non farebbe mancare il suo appoggio. Diversamente, qualora insistesse nella richiesta di poteri illimitati, l'opposizione non potrebbe non manifestare radicale dissenso.

Nel merito, egli apprezza la procedura dei *search committees* per le nomine, dichiarandosi anche favorevole ad attribuire al Governo la possi-

bilità di discostarsi, motivatamente, dalla terna proposta se ritenuta inadeguata. Osserva tuttavia che nel disegno di legge in titolo non vi è traccia di tale ipotesi. Ritiene inoltre che al Governo debba competere la responsabilità di fissare gli indirizzi generali della ricerca, al fine di orientarne lo sviluppo. Analogamente, occorre porre le premesse per una efficace verifica dei risultati.

Su tali presupposti, l'opposizione assicura piena collaborazione, al di fuori di qualunque logica ostruzionistica.

Il senatore ASCIUTTI (*FI*) ringrazia il Ministro per la sua sollecitudine e per la chiarezza delle sue dichiarazioni, che hanno fugato i timori della Commissione.

Ricorda peraltro che le difficoltà degli enti di ricerca sono di antica data e la eccessiva burocrazia che appesantisce oggi il CNR è figlia di una perversa concezione clientelare. La riforma Berlinguer e, successivamente, la riforma Moratti hanno tentato di scalfire alcuni privilegi; altrettanto farà sicuramente l'intervento del ministro Mussi, che quindi non può immaginare di restare esente da critiche.

Chiede tuttavia al Ministro di chiarire le misure che intende adottare al fine di ridurre gli apparati burocratici, al di là della marginale disputa sullo *spoil system*. In questa fase di esame del provvedimento, risulta infatti indispensabile chiarire i margini di esercizio della delega, che altrimenti rischia di restare in bianco.

Si associa il senatore MARCONI (*UDC*), il quale avverte a sua volta l'esigenza di chiarire nel concreto le intenzioni del Ministro, con riferimento sia agli enti oggetto di riordino che alle relative modalità. Ritiene del resto che una maggiore precisione in questa fase possa successivamente accelerare quelle successive.

Riprende brevemente la parola il ministro MUSSI, il quale conviene che Governo e Parlamento abbiano il dovere di indicare una missione agli enti di ricerca, in considerazione del consistente finanziamento pubblico. Assicurati i necessari finanziamenti alla ricerca *curiosity driven*, occorre quindi definire i grandi settori strategici ed indi affidare alla comunità scientifica il suo autogoverno.

Restano tuttavia alcune questioni aperte, che richiedono i dovuti approfondimenti.

Ad esempio, tutti concordano sull'opportunità di scorporare l'INFM dal CNR; tuttavia, una parte della comunità scientifica ritiene che occorra ripristinare la situazione preesistente all'accorpamento, mentre l'altra parte giudica preferibile scorporare anche gli istituti del CNR che si occupano di fisica della materia.

Con riferimento all'INAF, l'intera comunità scientifica concorda sull'inopportunità di tornare al preesistente sistema degli osservatori astronomici autonomi. Occorre tuttavia comprendere perché l'istituzione di un

ente unico abbia comportato la triplicazione degli adempimenti burocratici.

In una breve interruzione il senatore VALDITARA (AN) osserva che quanto riferito dal Ministro getta una luce preoccupante sul proposito di attribuire agli enti autonomia statutaria.

Il ministro MUSSI rileva che, al contrario, gli enti che hanno dimostrato migliore funzionamento sono quelli cui la legge già riconosce maggiore autonomia, come ad esempio l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN). Auspica peraltro che la comunità scientifica si faccia carico di porre all'attenzione del legislatore gli effetti indesiderati della legislazione passata.

La presidente Vittoria FRANCO ringrazia il Ministro per la sua disponibilità e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 17.

**PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE E
ACCOLTO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI
LEGGE N. 1293**

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che la scelta di ricorrere ad un decreto-legge di proroga termini deriva da una inadeguatezza di fondo e postula l'esigenza di non farvi ricorso al fine di assicurare sia sistematicità all'ordinamento, requisito indispensabile per un'azione di Governo efficace, sia trasparenza alle procedure, requisito indispensabile per dare spazio alle competenze e al rinnovamento in particolare nella ricerca italiana, fuori dalle logiche tipiche dello *spoil system*,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

1. Con riferimento all'articolo 1, comma 1 – che riproduce una norma già prevista per l'anno 2004, nuovamente prorogata per il 2005 e per il 2006 – si giudica con favore che le spese per il personale universitario, docente e non docente, che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale siano ricomprese per i due terzi tra le spese obbligatorie fisse per il personale di ruolo delle università statali, sicché un terzo dei costi del personale che svolge attività assistenziale con il Servizio sanitario nazionale non è soggetto al tetto del 90 per cento, con effetti riduttivi della portata dell'articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997.

2. Riguardo all'articolo 1, comma 5, secondo il quale in attesa del riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), previsto dal disegno di legge n. 1214, attualmente all'esame della Commissione, i direttori degli istituti del predetto ente restano in carica fino al 30 giugno 2007, si prende atto della breve sospensione, fino a tale data, delle procedure concorsuali destinate al rinnovo dei predetti incarichi.

3. Quanto all'articolo 1, comma 6, si valuta positivamente che fino all'anno 2009 i possessori di laurea conseguita secondo l'ordinamento pre-vigente alla riforma del cosiddetto «3+2» possano svolgere le prove degli esami di Stato per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo sulla base delle modalità in vigore prima dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001.

4. Con riferimento all'articolo 4, comma 1, si prende atto che il termine per il completamento del processo di riorganizzazione e razionalizzazione degli organismi a fini di risparmio di spesa previsto dall'articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006 (cosiddetto «decreto Bersani») – la cui scadenza era prevista per gennaio – viene prorogato al 15 maggio 2007».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 13 febbraio 2007

51^a Seduta

Presidenza della Presidente

DONATI

Intervengono i vice ministri delle infrastrutture Capodicasa e dei trasporti De Piccoli e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Gentile.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 luglio 2006, relativo alla ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dei trasporti» (n. 63)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 25-ter, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 febbraio scorso.

Il relatore FILIPPI (*Ulivo*) dà lettura di una proposta di parere favorevole con osservazioni.

Il senatore MARTINAT (*AN*), nel confermare il proprio giudizio fortemente negativo sul provvedimento e più in generale sulla separazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in due autonomi dicasteri, scissione riconducibile a mere logiche spartitorie, preannuncia il proprio voto contrario.

Il senatore PONTONE (*AN*), associandosi alle critiche testè formulate, nel ribadire il proprio giudizio negativo sul processo di riordino ministeriale ed in particolare sulla separazione del Ministero delle infrastrut-

ture e dei trasporti, da cui sono derivati evidenti problemi gestionali, dichiara il proprio voto contrario.

Posta ai voti, previa verifica del prescritto numero legale, la proposta di parere favorevole con osservazioni è approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(1293) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio scorso.

Il senatore MARTINAT (AN), sottolineando il carattere sostanzialmente amministrativo del provvedimento, preannuncia, a nome del proprio Gruppo di astenersi in sede di votazione.

Il senatore CICOLANI (FI), nell'associarsi ai rilievi testè formulati, dichiara la propria astensione.

Previo verifica del prescritto numero legale, la proposta di parere favorevole messa ai voti è, quindi, approvata.

(772) Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali

(Parere alla 1^a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

La PRESIDENTE, dopo aver ricordato che la Commissione di merito ha terminato le audizioni programmate dell'indagine conoscitiva sui servizi pubblici locali, accedendo alla sollecitazione del senatore Cicolani, al fine di consentire un maggiore approfondimento delle questioni affrontate nel provvedimento, propone di rinviarne il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/67/CE, relativa al pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, e rinvio)

Il senatore FILIPPI (Ulivo) riferisce sul provvedimento in titolo, sottolineando che la proposta di direttiva in esame, presentata dalla Commis-

sione europea nell'ottobre scorso, è diretta a modificare la direttiva 97/6/CE relativa al pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari.

Dopo aver ricordato che la Commissione procede all'esame di tale proposta di direttiva nell'ambito della cosiddetta fase ascendente del processo di formazione del diritto comunitario, si sofferma sugli obiettivi dell'atto, il quale mira, da un lato ad assicurare il completamento del mercato interno dei servizi postali entro il 2000; e, dall'altro, a garantire il pieno mantenimento del servizio universale.

Nell'illustrare il contenuto del servizio universale, così come delineato a livello comunitario, precisa che a ciascuno Stato è offerta la possibilità di riservare alcuni servizi al fornitore del servizio universale, nella misura necessaria al mantenimento del servizio stesso.

I servizi riservati possono comprendere esclusivamente la raccolta, il trasporto e la distribuzione di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera, nell'ambito di limiti di peso che, nel corso del processo di liberalizzazione del settore postale, sono stati gradualmente abbassati fino ad essere fissati dal 1° gennaio 2006 a 50 grammi.

Sottolinea quindi che la proposta di direttiva introduce, dal 2009, il divieto per gli Stati membri di concedere o mantenere diritti esclusivi o speciali a vantaggio di un operatore in riferimento o determinate zone del territorio, lasciando nel contempo inalterato l'obbligo di garantire il servizio universale con la raccolta e la distribuzione della posta al domicilio di ciascuna persona fisica o giuridica tutti i giorni lavorativi o almeno per cinque giorni a settimana.

Dopo aver dato conto degli esiti dello studio condotto dalla Commissione europea sullo stato dei mercati postali dei singoli Paesi dell'Unione, osserva che la proposta di direttiva, a fronte dell'abolizione dell'obbligo di designare preventivamente il fornitore del servizio universale, prevede la possibilità che gli Stati membri individuino meccanismi più adeguati per garantire il servizio universale nel pieno rispetto dei principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione e adottino misure per rafforzare la tutela dei consumatori, anche semplificando ed estendendo l'applicazione dei requisiti minimi necessari per accedere alle procedure di reclamo.

Ricorda, poi, che è comunque riconosciuta agli Stati membri la possibilità di continuare a finanziare i costi residuali della fornitura del servizio universale, pur evitando eccessive distorsioni del mercato.

Dopo aver illustrato gli strumenti individuati per il perseguimento delle suddette finalità, tratta dei profili relativi alle tariffe. In base al provvedimento in esame gli Stati membri devono limitarsi alla applicazione della tariffa unica agli invii nazionali o destinati a Paesi comunitari sottoposti a tariffe unitarie.

Dà conto quindi delle ulteriori novità della proposta di direttiva, le quali si sostanziano nell'introduzione di misure meno restrittive in materia di rilascio di licenze ed autorizzazioni.

Gli Stati membri possono comunque introdurre misure specifiche per la regolamentazione dell'accesso a valle della rete, con riferimento cioè alle parti della rete relative allo smistamento e al recapito della posta.

In relazione alla necessità di evitare il determinarsi di posizioni monopolistiche nei singoli mercati nazionali, osserva che gli Stati membri possono scegliere le misure più opportune per garantire che il comportamento del fornitore del servizio universale non provochi distorsioni della concorrenza.

Evidenzia poi il ruolo e i poteri spettanti alle autorità nazionali di regolamentazione, quali organismi indipendenti.

Dopo aver brevemente segnalato le posizioni dei diversi paesi dell'Unione sulla proposta di direttiva, e i possibili problemi derivanti dalla completa liberalizzazione del settore postale, pur condividendo in via generale gli obiettivi di apertura del mercato, evidenzia l'opportunità che a livello interno, siano individuate adeguate misure di accompagnamento, che consentano, fra l'altro, di pervenire ad una soluzione soddisfacente del problema del finanziamento del servizio universale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

La PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, alle ore 8,30, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 63**

La 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), esaminato il provvedimento in titolo

considerato l'articolo 42 del decreto legislativo n. 300 del 1999, così come modificato dal decreto-legge n. 181 del 2006;

esaminato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 luglio 2006, per il quale non era previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti;

tenuto conto dei commi da 1017 a 1026, nonché dei commi 991, 994, 995, 1003, 1016, 1038 e 1044 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007;

considerato che la ripartizione delle attribuzioni fra il Ministero delle infrastrutture e quello dei Trasporti, in ragione della presenza di interferenze e di interconnessioni, implica la necessità di una sostanziale concertazione fra i titolari dei due dicasteri, al fine di garantire che le diverse competenze siano esercitate in un quadro coerente di politica infrastrutturale e dei trasporti,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– sarebbe opportuno che l'articolo 1, comma 1 lettera a) dello schema di decreto in esame fosse modificato con la conseguente riformulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del dpcm 5 luglio 2006, nel senso di sopprimere le parole «di integrazione modale fra i sistemi di trasporto nonché», al fine di rendere tale previsione coerente con l'articolo 42, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, così come modificato dallo stesso decreto legge n. 181 del 2006. Ciò in quanto i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 1, comma 10 del decreto legge n. 181 del 2006 con i quali si deve provvedere «all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del presente decreto, nonché alla individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa», possono recare norme di individuazione delle competenze dei Ministeri solo in quanto riproduttive delle disposizioni di rango primario, cui è riservata l'individuazione delle competenze di ciascun Ministero;

– sarebbe auspicabile che, nell'ambito dello schema di Decreto in esame, si introducessero disposizioni volte ad adattare la ripartizione delle strutture amministrative fra i due dicasteri al riparto di funzioni così come definito dal decreto legge n. 181 del 2006. In particolare:

– sarebbe necessario rivedere la attribuzione delle competenze in materia di integrazione modale fra i sistemi di trasporto, attualmente riconosciute al Dicastero delle infrastrutture, nonostante la soppressione dall'articolo 42, comma 1 lett) a, del decreto 300 del 1999, disposta dal decreto legge n. 181 del 2006;

– è auspicabile riconsiderare l'attribuzione delle funzioni in materia di normativa nazionale ed internazionale per la sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria, che lo schema di decreto in esame attribuisce ad una struttura amministrativa afferente al Ministero delle infrastrutture, sebbene l'articolo 42 del decreto legislativo n. 300 riconosca al Dicastero dei trasporti puntuali competenze sulla sicurezza dei trasporti terrestri;

– si dovrebbe valutare l'opportunità di attribuire i compiti amministrativi connessi agli interventi infrastrutturali per il trasporto rapido di massa, riconosciuti attualmente in capo ad una struttura dirigenziale non generale incardinata presso il Ministero delle infrastrutture, al Ministero dei trasporti, in quanto l'articolo 42 del decreto legislativo n. 300 attribuisce di fatto al Ministero delle infrastrutture una competenza circoscritta alle sole reti nazionali di interesse nazionale;

– in relazione ai compiti in materia di rilascio della concessione per la gestione della rete ferroviaria e di stipula del relativo contratto di programma, sarebbe necessario intervenire sull'attuale riparto previsto dall'articolo 5, comma 2, lett e) del DPCM del 5 luglio 2006, valutando l'opportunità di attribuire le suddette funzioni ad una struttura amministrativa inquadrata presso il Ministero dei trasporti;

– lo schema di decreto dovrebbe essere inoltre integrato con la previsione del trasferimento al Ministero dei trasporti di parte delle strutture destinate alla gestione del personale;

– sarebbe opportuno infine, in conformità a quanto stabilito dai commi da 1017 a 1026 della legge finanziaria per il 2007, nonché a quanto disposto dall'articolo 1, comma 5 del decreto legge n. 181, prevedere espressamente la concertazione del Ministero dei trasporti in sede di approvazione dei piani di sviluppo infrastrutturale delle strade, di competenza dell'Anas.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 13 febbraio 2007

49^a Seduta

Presidenza del Presidente

CUSUMANO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Mongiello.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1293) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 febbraio scorso.

Il presidente CUSUMANO dichiara aperto il dibattito.

La senatrice DE PETRIS (*IU-Verdi-Com*) dichiara di condividere le considerazioni del senatore Marcora nel corso della relazione svolta e ravvisa la necessità di prevedere, in sede di formulazione del parere, alcune osservazioni sull'esigenza di fissare al 1° luglio 2007 il termine, già previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, per l'entrata in vigore del divieto di pratiche di allevamento che prevedano l'ingozzamento forzato di anatre e oche, in considerazione del fatto che tale pratica risulta molto diffusa in Italia, pur non riguardando un prodotto tradizionale. Richiama, inoltre, la necessità di fissare, rispettivamente al 31 dicembre 2007 e al 1° gennaio 2009, i termini, già previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, per l'allargamento delle gabbie e l'obbligo di passaggio a terra nell'allevamento dei visoni da pelliccia. Conclude, esprimendo preoccupazione per il rischio che nel disegno di legge in esame

venga prevista la proroga di termini in relazione a dei casi che non prevedono reali situazioni di emergenza.

Il senatore BOSONE (*Aut*), richiamando le considerazioni svolte dal senatore Marcora nel corso della relazione svolta, dichiara di condividere la necessità di prevedere una proroga per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari sui quali è opportuno avviare una riflessione relativamente alla loro funzione strategica. In relazione alle osservazioni avanzate dalla senatrice De Petris, concorda sulla necessità di prevedere una proroga dei termini previsti dal decreto legislativo n. 146 del 2001, auspicando che le misure previste per gli animali da pelliccia siano le stesse che vengono già applicate, nel settore della medicina, per gli animali in laboratorio.

Interviene, quindi, la senatrice NARDINI (*RC-SE*), richiamando il dibattito svolto sul provvedimento in esame nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati e giudicando positivamente le osservazioni avanzate dal Comitato per la legislazione. Conclude dichiarando di condividere le richieste avanzate dalla senatrice De Petris e soffermandosi sulla necessità che il disegno di legge in esame contenga solamente una serie di proroghe di termini.

La senatrice PIGNEDOLI (*Ulivo*) rileva che l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1293, costituisce un'occasione per affrontare anche il tema dei consorzi agrari, che stanno attraversando una fase di evoluzione e le problematiche relative al settore avicolo, con particolare riguardo alla carne congelata, ritenendo che la questione del benessere animale meriti ulteriori, successivi approfondimenti. Concorda infine con le considerazioni svolte dalla senatrice De Petris.

Il presidente CUSUMANO dichiara chiuso il dibattito.

Interviene, quindi, in sede di replica, il relatore MARCORA (*Ulivo*) che, soffermandosi sul sistema di indennizzo diretto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2006, ricorda che in base a tale normativa il proprietario del singolo veicolo sarà risarcito dal proprio assicuratore. Osserva pertanto che nella proposta di parere – che preannuncia favorevole – si dovrà richiamare l'attenzione della Commissione di merito sulla necessità di applicare, a partire dal 1° febbraio 2008, tale normativa alle macchine agricole, in considerazione del fatto che questi veicoli, in relazione alle loro caratteristiche dimensionali, non subiscono generalmente dei danni rilevanti ma sono invece causa esse stesse di danni per altri veicoli coinvolti.

Si sofferma quindi sulla necessità di prevedere una proroga per dare la possibilità ai consorzi agrari di adeguare gli statuti alle disposizioni del codice civile, in considerazione delle problematiche legate sia alle modalità che alle maggioranze richieste per le deliberazioni assembleari volte alle modifiche statutarie. Richiama, inoltre, la necessità di estendere per

l'anno 2007 agli imprenditori ittici il regime speciale IVA previsto per gli imprenditori agricoli, in considerazione del superamento degli ostacoli comunitari per l'applicazione di tale regime.

Dà quindi lettura della proposta di parere favorevole, con osservazioni (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna), in cui si tiene conto anche delle osservazioni avanzate dalla senatrice De Petris, ravvisando però la necessità di fissare al 30 giugno 2008, anziché al 31 dicembre 2007, i termini già previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146.

Interviene, quindi, il sottosegretario MONGIELLO, dichiarando di condividere pienamente le considerazioni svolte dal relatore Marcora.

Il senatore SCARPA BONAZZA BUORA (*FI*) chiede una breve sospensione dei lavori per consentire ai membri della Commissione di esaminare la documentazione predisposta dal relatore Marcora in relazione al disegno di legge n. 1293.

Dopo un intervento del relatore MARCORA (*Ulivo*) che concorda sulla richiesta avanzata dal senatore Scarpa Bonazza Buora, il presidente CUSUMANO sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,45, è ripresa alle ore 15,55.

Interviene quindi la senatrice DE PETRIS (*IU-Verdi-Com*) che dichiara di accettare l'osservazione relativa alla proroga del termine, già previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146.

Il senatore DE ANGELIS (*AN*) preannuncia un voto di astensione, anche a nome dei senatori dell'opposizione sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Dopo che il presidente CUSUMANO ha verificato la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2007 (n. 7)

Progetto di programma di 18 mesi delle presidenze tedesca, portoghese e slovena (n. 8)

(Pareri alla 14ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 7 febbraio scorso.

Il presidente CUSUMANO interviene sui documenti comunitari in esame, richiamando l'attenzione della Commissione sull'importanza, in particolare, dei programmi in materia di pesca e di sviluppo rurale, in merito ai quali è prevista l'adozione di 80 programmi nel corso dell'anno e il completamento dei piani strategici nazionali già previsti. A questi profili si aggiungono le questioni relative alla corretta attuazione della riforma della Politica agricola comune e le prospettive di riforma del settore vitivinicolo europeo e del comparto ortofrutticolo.

In relazione alla riforma della PAC, operata nel 2003, richiama la necessità di procedere ad un monitoraggio del processo di attuazione che consenta di comprendere a pieno gli effetti di tale riforma sul comparto primario anche in considerazione dei nuovi meccanismi di disciplina dei finanziamenti e delle risorse a disposizione del bilancio agricolo comunitario.

Ritiene pertanto che l'importanza di tali tematiche richieda costante attenzione da parte della Commissione, anche in considerazione delle rilevanti implicazioni per le produzioni nazionali della proposta di riforma sul tappeto relativamente alle OCM del settore vitivinicolo europeo e alla proposta di regolamento del settore ortofrutta. Per queste ragioni, rileva che, su sua richiesta, sono stati assegnati, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, i documenti relativi sia alla riforma dell'OCM vitivinicola (già iscritta all'ordine del giorno della seduta odierna) che ortofrutticola.

Ritiene che, attraverso l'esame di tali documenti da parte della Commissione, sarà possibile svolgere un approfondimento su queste tematiche, di assoluto rilievo per il comparto.

Richiama, infatti, l'attenzione della Commissione sul fatto che la riforma del settore vitivinicolo europeo prevede, nella formulazione della Commissione, quattro distinte ipotesi di riforma del comparto e che la proposta di regolamento del settore ortofrutticolo, elaborata anche sulla base dei risultati ottenuti dagli studi di impatto, persegue alcuni obiettivi quali il miglioramento della competitività e l'orientamento al mercato del settore ortofrutticolo europeo, anche al fine di gestire delle situazioni di crisi che sempre più spesso, negli ultimi anni, hanno caratterizzato questo settore.

Conclude rilevando che tale strumento consentirà inoltre alla Commissione di essere maggiormente coinvolta nella fase ascendente del processo normativo comunitario.

Il senatore SCARPA BONAZZA BUORA (*FI*) interviene brevemente ringraziando il presidente Cusumano per l'intervento svolto e per i contenuti da lui richiamati in relazione alla Politica agricola comune, la cui riforma del 2003 ha avuto delle ripercussioni rilevanti per il comparto primario.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Verso un settore vitivinicolo europeo sostenibile (n. 9)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento e rinvio)

Il presidente CUSUMANO (*Misto-Pop-Udeur*), relatore, fa preliminarmente rilevare il carattere innovativo della procedura attivata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e ai fini dell'esame della comunicazione della Commissione europea, intitolata «Verso un settore vitivinicolo europeo sostenibile» che la Commissione europea, il 22 giugno del 2006, ha inoltrato al Consiglio e al Parlamento europeo.

Ricordato che il settore vitivinicolo ha dovuto affrontare, negli ultimi anni, le sfide che derivano dal processo di globalizzazione dei mercati, il Presidente relatore sottolinea che la Commissione europea, con la comunicazione in esame, intende promuovere una riforma del settore vitivinicolo con lo scopo di restituire competitività al comparto e di avvicinare il modello europeo a quello dei cosiddetti «Paesi del nuovo mondo». In questa prospettiva, la Comunicazione in esame costituisce uno strumento di rilievo per comprendere l'orientamento dell'Unione europea, nel settore del vino, nei prossimi anni e consente alla 9^a Commissione di esprimere il proprio avviso su un atto normativo dell'Unione europea, dando un proprio contributo nella fase ascendente della preparazione dei processi decisionali comunitari e dei relativi atti normativi.

Va sottolineato che nella comunicazione della Commissione vengono presentate quattro distinte ipotesi di riforma del settore vitivinicolo europeo, e che i Servizi della Commissione europea, inoltre, hanno proceduto alla formazione di un apposito gruppo di lavoro (guidato dalla Direzione generale per l'agricoltura e lo sviluppo delle aree rurali), che ha redatto un'accurata analisi dell'impatto che un'eventuale riforma potrebbe avere da un punto di vista economico, sociale e ambientale.

Sottolinea altresì che a tale documentazione, inoltre, si è venuto ad aggiungere uno studio, eseguito da un Centro di ricerca indipendente, il MOISA (Mercati, organizzazioni, istituzioni e strategie degli operatori), per conto del Parlamento europeo, che, nel mettere in luce i profili problematici dell'attuale OCM vino, individua una serie di soluzioni per una riforma del settore vitivinicolo europeo in relazione alle varie proposte elaborate dalla Commissione europea.

Segnala, al riguardo, che tali documenti sono stati inclusi in un apposito *dossier* del Servizio per la qualità degli atti normativi del Senato, dal quale si può ricavare appunto una interessante analisi di impatto che le ipotesi di riforma presentate dalla Commissione potrebbero avere sul mercato.

Ricordato che il settore vitivinicolo ha registrato, negli ultimi cinque anni, a livello comunitario, una produzione annuale media di 178 milioni di ettolitri, con un valore complessivo di circa 16 miliardi di euro, sottolinea che, nella classifica dei produttori europei, cui si sono recentemente

aggiunti la Romania e la Bulgaria, l'Italia risulta al secondo posto subito dopo la Francia: da un punto di vista commerciale l'Unione europea esporta oggi i suoi vini per un valore complessivo di 15 miliardi di euro, anche se negli ultimi anni altri Paesi, i cosiddetti Paesi del *New World* (fra cui Australia, Stati Uniti, Cile e Sudafrica), hanno visto crescere enormemente le loro esportazioni; in termini occupazionali le aziende del settore del vino impiegano più di un milione e mezzo di lavoratori a tempo pieno, ai quali vanno poi aggiunti gli altri addetti coinvolti nella catena produttiva. L'Italia, attualmente, con 500 mila occupati del settore, rappresenta più di un terzo di tutti i lavoratori impiegati nel comparto negli Paesi dell'Unione europea. La produzione vitivinicola europea, infine, è caratterizzata per circa un 40 per cento dai cosiddetti vini da tavola e per un 60 per cento da vini di qualità, che vengono prodotti in determinate regioni e che vengono tutelati da specifici marchi.

Secondo la Commissione europea le attuali difficoltà del settore vitivinicolo sono determinate da una serie di fattori tra cui vengono segnalati la diminuzione costante dei consumi, una fase di stasi nelle esportazioni accompagnata da un incremento, invece, delle importazioni e una sovrapproduzione che è andata aumentando negli ultimi anni. Lo scenario attuale, quindi, fa emergere la necessità, per la Commissione europea, di procedere ad una riforma del settore che consenta ai produttori europei di raggiungere in tempi rapidi un maggiore grado di competitività per affrontare le sfide legate alla globalizzazione dei mercati.

Ricorda che il principale quadro di riferimento per il settore vitivinicolo è tuttora costituito dalla riforma dell'Organizzazione del mercato comune dei vini, realizzata nel 1999; i principali punti del regolamento (CE) 1493 del 1999, relativo all'OCM del vino, sono costituiti da una nuova disciplina per la classificazione dei vini, accompagnata da un apposito sistema di etichettatura, dall'eliminazione dei vigneti scarsamente redditizi mediante la predisposizione di specifici programmi di riconversione o ristrutturazione degli stessi e anche dal ricorso a processi di distillazione del vino prodotto in eccedenza (al fine di ricavarne alcool ad uso alimentare per l'impiego nella produzione di bevande alcoliche).

Essendosi verificata negli ultimi anni, come evidenziato in precedenza, una generale diminuzione dei consumi, in un contesto che ha visto un eccesso di produzione e un andamento sfavorevole delle esportazioni a fronte di un incremento notevole delle importazioni di vini extraeuropei, la Commissione, quindi, ravvisando la necessità di intervenire in un settore di grande rilievo per lo sviluppo economico del mercato del lavoro, per la promozione del turismo, e in ragione del valore tradizionale che la coltivazione delle viti riveste in molte aree rurali, ha prospettato diverse ipotesi di riforma del settore: le quattro soluzioni individuate vanno da un lieve intervento correttivo dell'attuale normativa comunitaria all'ipotesi di una completa deregolamentazione del settore.

Il Presidente relatore ritiene opportuno dare conto delle varie ipotesi prospettate. La prima soluzione (opzione 1) prevede di mantenere sostanzialmente immutato l'attuale assetto normativo e di introdurre dei limitati

interventi di correzione (quali la progressiva eliminazione dei rimborsi alle esportazioni), anche allo scopo di venire incontro alle indicazioni provenienti dall'Organizzazione mondiale del commercio; questa ipotesi non determinerebbe, secondo lo studio svolto dalla Commissione europea, così come emerge dalla citata documentazione, un significativo impatto economico, per lo meno nel medio periodo, mantenendo invariato l'equilibrio di mercato. Nel lungo periodo, però, la mancanza di una riforma incisiva accentuerebbe le difficoltà già presenti e produrrebbe una progressiva diminuzione del prezzo del vino con delle conseguenze negative per i redditi agrari. Il sistema, inoltre, risultando insostenibile nel lungo periodo, potrebbe comportare delle gravi difficoltà, soprattutto di natura sociale, nelle aree rurali interessate.

La seconda soluzione prospettata dalla Commissione europea prevede un'ampia riforma dell'OCM (opzione 2) incentrata sulla proroga del divieto di nuovi impianti e sull'erogazione di ulteriori incentivi per i processi di ristrutturazione o riconversione dei vigneti: da un punto di vista finanziario l'ammontare degli incentivi volti all'abbandono permanente verrebbe corrisposto ad ogni singolo Stato membro direttamente: verrebbe prevista l'abolizione del ricorso alla distillazione (come metodo per smaltire le eccedenze) e verrebbero eliminati i rimborsi alle esportazioni.

La stessa Commissione individua, altresì, una variante di tale seconda opzione caratterizzata da un approccio più drastico come tempistica e che porterebbe ad un complessivo ridimensionamento del settore vitivinicolo, pur bilanciato da una serie di disponibilità finanziarie che verrebbero previste in capo ai singoli Stati membri nella cosiddetta «enveloppe» nazionale. La Commissione europea valuta che così si produrrebbero degli effetti positivi in termini di riduzione dell'offerta che consentirebbe, nel lungo periodo, di raggiungere un equilibrio di produzione e un aumento complessivo della competitività del sistema.

Al riguardo, va rilevato che l'opzione 2 è la soluzione per la quale la Commissione europea ha manifestato la propria preferenza.

La terza ipotesi (opzione 3) prevede l'integrazione del settore vitivinicolo nel sistema normativo ed economico già previsto dalla Politica Agricola Comune come riformata nel 2003. In questo caso il divieto di nuovi impianti permarrebbe solo fino al raggiungimento dell'equilibrio di mercato. Il settore vitivinicolo, inoltre, rientrando all'interno delle dotazioni strumentali della PAC, caratterizzata dalla disciplina comunitaria del disaccoppiamento dei pagamenti diretti, si tradurrebbe nel pagamento unico per azienda non più legato alla produzione; tale opzione consentirebbe di raggiungere nel lungo periodo un equilibrio di mercato, garantendo che i prezzi del vino, e quindi indirettamente dei redditi agrari, raggiunga un livello soddisfacente. La mancanza di misure strutturali specifiche che accompagnino l'eliminazione delle misure di mercato tuttora presenti potrebbe produrre però degli effetti negativi sulle economie rurali più fragili come, tra l'altro, quelle dei Paesi che da poco hanno fatto il loro ingresso nell'Unione europea.

La quarta ipotesi (opzione 4) prospettata dalla Commissione prevede una deregolamentazione del mercato mediante la soppressione di tutti gli strumenti di politica comunitaria fino ad ora adottati. Il settore, quindi, verrebbe completamente deregolamentato e le relative risorse finanziarie sarebbero soppresse o trasferite all'interno del secondo pilastro per la politica dello sviluppo rurale. Tale ipotesi produrrebbe un impatto rilevante sui sistemi economici delle regioni produttrici di vino. Si verificherebbe, infatti, una rilevante perdita di reddito per i produttori e, a seguito della eliminazione del divieto di nuovi impianti, si potrebbe verificare uno spostamento della produzione fra le diverse regioni degli Stati membri, con una generale perdita di competitività del comparto vitivinicolo. Questa ultima soluzione, infine, avrebbe la conseguenza di rafforzare l'applicazione del principio di sussidiarietà a tale settore, poiché permarrebbero solamente alcune decisioni da assumere a livello comunitario, attribuendo ai singoli Stati membri la facoltà di predisporre dei piani di sviluppo rurale e la corresponsione dei relativi fondi.

Rispetto ai quattro scenari derivanti dalle ipotesi presentate dalla Commissione europea, va poi preso in considerazione lo studio effettuato dall'Istituto MOISA (Mercati, organizzazioni, istituzioni e strategie degli operatori), commissionato dal Dipartimento delle politiche strutturali e di coesione del Parlamento europeo. Tale approfondimento consente di acquisire delle ulteriori valutazioni, sulla riforma dell'OCM e del vino, che in alcuni casi appaiono divergere rispetto alle soluzioni prospettate dalla Commissione europea. L'analisi compiuta evidenzia, in primo luogo, gli effetti negativi che il fenomeno dell'estirpazione dei vigneti, promosso nel corso degli anni Ottanta e Novanta, ha prodotto per il settore. Tali estirpazioni, nei casi in cui sono state massicce e indiscriminate, pur rappresentando una risposta ad una situazione di crisi che si era venuta a determinare, non hanno tenuto conto, secondo gli studiosi, del nuovo orizzonte commerciale che vede l'Europa aperta al mondo e si pongono, in generale, in controtendenza con l'aumento del numero degli impianti che si è registrato nei Paesi concorrenti del *new world*. Da un punto di vista ambientale, inoltre, il fenomeno dell'estirpazione dei vigneti produce la scomparsa anche delle coltivazioni cosiddette ecologiche, volte al ripopolamento di determinate aree soggette altrimenti al rischio della desertificazione.

Lo studio evidenzia altresì come i parametri ambientali non sembrano aver ricavato adeguata attenzione nelle considerazioni della Commissione e come non vi sia una valutazione complessiva, riguardo al profilo energetico, sulla produzione d'alcool per i biocarburanti (ad esempio il bioetanolo).

Lo studio commissionato dal Parlamento europeo contiene una serie di proposte per la riforma del settore vitivinicolo europeo.

Tra queste merita di essere segnalata l'ipotesi di procedere ad una estirpazione dei vigneti maggiormente mirata, che tenga conto degli obiettivi economici e strategici che verranno fissati di volta in volta. A questa si aggiunge la proposta di una ridefinizione generale del sistema delle di-

stillazioni calibrato e articolato anche sui diversi sbocchi che i prodotti alcolici potrebbero avere; non solo, quindi, l'alcol ad uso alimentare, ma anche quello che, come nel caso dei carburanti, può costituire uno sbocco industriale. Lo studio, infine, sottolinea l'importanza di mantenere il divieto all'importazione di mosti provenienti da Paesi terzi per evitare dei rischi di frode e per garantire il sostanziale equilibrio del mercato.

A conclusione della relazione, sottolinea la rilevanza del documento presentato dalla Commissione europea che costituisce un ulteriore elemento per comprendere le prospettive di evoluzione, a livello comunitario, del settore vitivinicolo, e che costituisce una opportunità per tutti i soggetti coinvolti, di partecipare al dibattito sul futuro dell'OCM del vino, al fine di predisporre anche delle adeguate iniziative legislative. A questo proposito ricorda che la Commissione ha recentemente avviato l'esame, in sede referente, di due importanti disegni di legge relativi alla disciplina delle denominazioni d'origine dei vini. Proprio in relazione a tali provvedimenti, si può ritenere che l'obiettivo della Commissione europea di procedere, nell'ambito della riforma del settore del latte, a una revisione delle regole relative all'etichettatura e alla classificazione dei vini, non potrà non tenere conto anche del livello qualitativo raggiunto dai vini italiani che dovrà essere sempre riconoscibile dal consumatore attraverso un adeguato sistema di etichettatura.

Richiamata, in relazione al fenomeno della estirpazione dei vigneti, l'importanza che riveste la coltivazione della vite per la tutela del territorio e per le implicazioni di carattere ambientale, auspica, conclusivamente, che una riforma a livello europeo del settore vitivinicolo tenga pienamente conto delle peculiarità e delle tipicità che contraddistinguono da sempre il patrimonio vitivinicolo italiano.

Il senatore SCARPA BONAZZA BUORA (*FI*) interviene per esprimere la gratitudine del Gruppo di Forza Italia per l'esaustiva relazione svolta dal Presidente in merito alla riforma del settore vitivinicolo europeo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(228) DE PETRIS ed altri. – *Interventi per la valorizzazione del patrimonio agroalimentare tradizionale*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti italiani, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(601) DIVINA ed altri. – *Norme per la valorizzazione e la salvaguardia dei prodotti agroalimentari «tradizionali» ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 17 gennaio scorso.

Il presidente CUSUMANO ricorda che nella seduta del 17 gennaio scorso si è aperta la discussione generale a cui hanno preso parte la senatrice De Petris e il senatore Marcora e che la senatrice De Petris aveva successivamente rilevato l'opportunità di tenere conto, delle norme previste nella legge finanziaria 2007. Ravvisa quindi la necessità – ove la Commissione così convenga – di dare mandato al relatore a redigere un testo che tenga conto anche di tali disposizioni.

Intervengono, quindi, il relatore BOSONE (*Aut*), per manifestare la propria disponibilità a procedere nel senso indicato dal Presidente (preannunciando che è già in corso di elaborazione una riformulazione del testo) e il senatore SCARPA BONAZZA BUORA (*FI*) che chiede alcuni chiarimenti in merito alla tempistica e alle successive fasi dell'*iter* del disegno di legge in esame.

Il presidente CUSUMANO fornisce, quindi, alcuni chiarimenti al senatore Scarpa Bonazza Buora e propone di conferire mandato al relatore a redigere un testo che tenga conto anche delle disposizioni contenute in materia nella legge finanziaria 2007, precisando che su tale testo si potrà riaprire un dibattito.

La Commissione conviene di dare mandato al relatore a redigere un testo unificato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI AL TERMINE DELLA SEDUTA ODIERNA E POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente CUSUMANO avverte che al termine della seduta odierna si riunirà l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Avverte inoltre che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 14 febbraio, già convocata alle ore 9, avrà inizio alle ore 10.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1293

La 9^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni.

Si richiama l'attenzione della Commissione di merito sulla necessità di:

– prevedere che per i sinistri che coinvolgono le macchine agricole definite dall'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la disciplina del risarcimento diretto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, si applichi a partire dal 1° febbraio 2008;

– prevedere che il termine per il versamento della terza e quarta rata dei contributi previdenziali dovuti dalle aziende avicole sia prorogato dal 30 giugno 2007 al 16 dicembre 2007, in considerazione del persistente stato di crisi del settore avicolo, dovuto agli effetti pregiudizievoli dell'influenza aviaria;

– prevedere la possibilità per i consorzi agrari di adeguare gli statuti alle disposizioni del Codice civile entro il 28 febbraio 2008, con le modalità previste per le deliberazioni assembleari dall'articolo 223-*duodecies* delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile;

– estendere per l'anno 2007 agli imprenditori ittici esercenti l'attività di pesca marittima di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, il regime speciale IVA previsto per quelli dell'agricoltura, in considerazione del superamento degli ostacoli comunitari per l'applicazione di tale regime;

– fissare al 1° luglio 2007 il termine, già previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, per l'entrata in vigore del divieto di pratiche di allevamento che prevedano l'ingozzamento forzato di anatre e oche;

– fissare, rispettivamente al 30 giugno 2008 e al 1° gennaio 2009, i termini, già previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, per l'allargamento delle gabbie e l'obbligo di passaggio a terra nell'allevamento dei visoni da pelliccia.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 13 febbraio 2007

48^a Seduta*Presidenza del Presidente***MARINO***Intervengono i sottosegretari di Stato per la salute Gaglione e Patta.**La seduta inizia alle ore 15,45.***IN SEDE CONSULTIVA**

(1293) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce sulle parti di competenza del decreto-legge in esame il relatore IOVENE (*Ulivo*), il quale fa in primo luogo presente come l'articolo 1, comma 1, disponga, per l'anno 2007, che le spese per il personale universitario, docente e non docente, che presti attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, siano comprese limitatamente alla misura dei due terzi tra le spese fisse e obbligatorie previste dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal proposito ricorda che, ai sensi di tale disposizione, le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali disposti annualmente attraverso il fondo di finanziamento ordinario delle università. Pertanto, il comma in esame prevede che un terzo dei costi del personale sopraccitato, che svolga funzioni assistenziali in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, non sia preso in considerazione in relazione al richiamato limite del 90 per cento, ridimensionando, quindi, gli effetti del già citato articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997.

Il successivo comma 2 proroga al 31 maggio 2007 il termine relativo agli interventi di cui all'articolo 6-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^o marzo 2005, n. 26, al fine di garantire la continuità assistenziale e fronteggiare

l'emergenza nel settore infermieristico e tecnico, in attesa della definizione, in sede di contrattazione collettiva di comparto, delle corrispondenti prestazioni sanitarie e nel rispetto delle disposizioni recate dai provvedimenti di finanza pubblica, in materia di contenimento della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Passando al comma 3 dell'articolo 4, il relatore nota che il primo periodo proroga la possibilità di distribuzione delle confezioni di alcune categorie di beni, prodotti prima del 31 dicembre 2005, ancora presenti sul mercato e privi delle indicazioni in caratteri Braille richieste dalla disciplina vigente. La distribuzione di tali prodotti – attualmente consentita fino al 31 dicembre 2006 – viene ora ammessa fino alla data di scadenza dei medesimi.

Il secondo periodo del comma in esame contiene una disposizione a tutela dei soggetti non vedenti o ipovedenti, per i quali non sia disponibile, in una farmacia o in altro punto vendita, una confezione avente i requisiti sopraindicati. In tali casi, le aziende produttrici e distributrici sono tenute a fornire, con la massima sollecitudine, alla farmacia o al punto vendita – che deve farne richiesta – una confezione rispondente alle medesime prescrizioni. Le nuove norme sono pertanto intese a evitare la distruzione di beni di interesse sociale e, nel contempo, a tutelare i soggetti non vedenti e ipovedenti.

Il relatore osserva poi che il comma 8-*quinquies* dell'articolo 6, inserito dalla Camera, consente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la concessione di taluni benefici in favore degli enti non commerciali che abbiano almeno una sede operativa in determinate aree ed un organico superiore alle duemila unità lavorative, nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale. I possibili benefici sono: l'applicazione degli interventi a carico del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, ovvero la proroga al 31 dicembre 2008 – e comunque nel limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 – della sospensione dei termini di pagamento, anche in qualità di sostituto di imposta, di contributi di previdenza ed assistenza sociale, tributi ed imposte.

Interviene quindi il senatore TOMASSINI (FI), il quale ritiene che sia stato inopportuno, nel corso della settimana passata, anteporre l'esame di altri provvedimenti a quello del decreto-legge in titolo, per il quale è ormai scaduto il termine per la presentazione di emendamenti.

Passando al merito, considera non sufficientemente meditato quanto disposto dal comma 8-*quinquies* dell'articolo 6 del decreto-legge. Auspica poi che nel parere si dia conto dell'esigenza di una sollecita attuazione delle deleghe in materia di professioni sanitarie non mediche, previste dalla legge n. 43 del 2006. Suggerisce inoltre di prendere in considerazione la possibilità di inserire nel parere anche un'osservazione in riferimento alla necessità di dare soluzione alla questione degli indennizzi a fa-

vore dei soggetti contagiati da trasfusioni di sangue infetto. Giudica infine negativamente la mancata previsione nel decreto-legge di una proroga del termine entro cui le strutture sanitarie sono chiamate a consentire l'esercizio generalizzato dell'attività *intramoenia*.

Il presidente MARINO fa presente che il ritardato avvio dell'esame è dovuto a condizioni oggettive e non certo a volontà dilatorie. Ricorda inoltre come si sia già manifestato un comune impegno in seno alla Commissione rispetto alla questione degli emotrasfusi contagiati, questione cui la Presidenza intende accordare assoluta priorità.

La senatrice BAIIO (*Ulivo*) mette in evidenza il fatto che ciascun senatore ha potuto comunque esercitare la propria facoltà di presentare proposte emendative.

Il senatore CURSI (*AN*) considera in maniera fortemente negativa la mancanza di tempi adeguati per la trattazione del provvedimento.

Prosegue soffermandosi in particolare sui problemi posti dalla copertura delle spese per il personale universitario e sulla cosiddetta emergenza infermieristica, rispetto alla quale richiama l'attenzione sulla persistente necessità che il Governo eserciti le deleghe in materia di professioni sanitarie non mediche poste dalla legge n. 43 del 2006.

Il senatore SILVESTRI (*IU-Verdi-Com*) richiama l'attenzione sull'esigenza di escludere temporaneamente dall'ambito di applicabilità della direttiva 2001/83/CE, concernente i farmaci ad uso umano, con riferimento ai medicinali omeopatici e antroposofici.

Il senatore GHIGO (*FI*) pone in evidenza la necessità di tenere conto della ripartizione di competenze tra Stato e Regioni in materia di partecipazione alle spese sanitarie. Chiede pertanto di inserire nel parere un'osservazione volta a modificare la disciplina introdotta dalla legge finanziaria per il 2007.

La senatrice VALPIANA (*RC-SE*) si associa a quanto dichiarato dal senatore Silvestri. Coglie inoltre l'occasione per sollecitare una risposta ad una propria interrogazione relativa ai farmaci antroposofici.

Il senatore GRAMAZIO (*AN*) conviene circa l'opportunità di tenere conto delle aspettative dei soggetti contagiati da emotrasfusioni in sede di redazione del parere.

La senatrice BINETTI (*Ulivo*) ritiene a sua volta importante che nel parere che la Commissione si accinge a votare vi sia un esplicito riferimento all'esigenza di assicurare un equo indennizzo a tutti coloro che hanno, senza alcuna colpa, contratto gravi patologie virali a seguito di trasfusioni con sangue infetto.

Quanto alla disposizione recata all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge, sollecita una riflessione in merito alla circostanza che la cosiddetta emergenza infermieristica non possa essere risolta esclusivamente attraverso la richiesta di prestazioni sanitarie aggiuntive al personale già in servizio, ma sia opportuno prevedere specifiche figure professionali di supporto.

Chiede infine al relatore chiarimenti in merito all'articolo 4, comma 3, riguardante la distribuzione di prodotti farmaceutici privi di indicazioni in caratteri Braille.

Il senatore CAFORIO (*Misto-IdV*) interviene a sua volta per chiedere che nel parere si dia conto della necessità di individuare una soluzione all'annosa questione dei soggetti che sono stati ingiustamente danneggiati da trasfusioni di sangue infetto, con particolare riferimento anche a talune categorie particolarmente colpite, come i talassemici.

Condivide infine le considerazioni svolte con riferimento all'attuazione della legge n. 43 del 2006, riguardante le professioni sanitarie non mediche, nonché i rilievi della senatrice Binetti in merito al personale infermieristico.

La senatrice BASSOLI (*Ulivo*), dopo avere espresso apprezzamento per le disposizioni recate nel decreto-legge in materia sanitaria, si associa alla richiesta di inserire nel parere una specifica osservazione che modifichi le disposizioni recate nella legge finanziaria per il 2007 sui *ticket* per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, consentendo alle Regioni l'introduzione di misure alternative.

In una breve interruzione, il senatore CURSI (*AN*) – dopo aver ribadito la ferma contrarietà della propria parte politica alle norme in materia di *ticket* sanitari già espresse nel corso dell'esame dei documenti di bilancio – dichiara il proprio favore all'inserimento nel parere di un'osservazione del tenore suggerito dai senatori Ghigo e Bassoli.

Intervenendo in sede di replica, il relatore IOVENE (*Ulivo*), propone l'espressione di un parere favorevole che tenga conto delle osservazioni emerse nel corso del dibattito, con particolare riferimento alla modifica della legislazione vigente in materia di *ticket* per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, alla predisposizione di equi indennizzi in favore delle persone che hanno contratto gravi patologie virali a seguito di trasfusioni con sangue infetto, alla temporanea esclusione dall'applicabilità della direttiva 2001/83/CE relativamente ai medicinali omeopatici e antroposofici, nonché alla sollecitata attuazione della legge n. 43 del 2006 sulle professioni sanitarie non mediche.

Il PRESIDENTE , previa verifica della presenza del numero legale per deliberare, pone in votazione il conferimento del mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni del tenore da lui proposto, che la Commissione approva all'unanimità.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è convocato per domani, alle ore 14, per la programmazione dei lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 16,40.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 13 febbraio 2007

51^a Seduta

Presidenza del Presidente

SODANO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Dettori.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

(1293) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Commissione il senatore MOLINARI (*Aut.*).

Il decreto-legge in titolo, reca fra le altre, alcune disposizioni interessanti la materia ambientale, e precisamente l'articolo 3, commi 3 e 3-*bis*, in materia di efficacia dei verbali di concordamento delle indennità di espropriazione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981 per la realizzazione di interventi statali per l'edilizia a Napoli dopo gli eventi sismici del 22 novembre 1980 e del 14 febbraio 1981, che non viene meno a seguito dell'emanazione del decreto di espropriazione, nonché in materia di applicazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, che protraeva di due anni l'efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza emanati per gli interventi di cui alla predetta legge 119 del 1981, e che viene interpretata nel senso di essere applicabile unicamente alle occupazioni d'urgenza preordinate alle espropriazioni.

Il Relatore ritiene che sarebbe opportuno chiedere al Governo un quadro riassuntivo degli interventi realizzati in questi ventisei anni per il superamento delle situazioni di disagio determinate da quegli eventi sismici, nonché una valutazione sui tempi necessari per la conclusione degli interventi stessi.

Vi è poi l'articolo 5, comma 2, che novella l'articolo 52 del cosiddetto codice ambientale – dl n. 152 del 2006 – in quanto proroga fino al 31 luglio 2007 l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale preventiva di piani e programmi, e di autorizzazione integrata relativa a tutti i possibili impianti.

L'articolo 6, comma 3, proroga dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2008 il termine – di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p del decreto legislativo 13 gennaio 2003 – dal quale decorre il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico superiore a 13 mila KJ/KG, vale a dire il cosiddetto *fluff*, cioè il residuo del processo di frantumazione degli autoveicoli destinati al riciclo.

Il relatore osserva in proposito che, pur comprendendosi le ragioni di tale disposizione, e cioè la mancata realizzazione di impianti che consentano il recupero del *fluff* a fini energetici, la proroga proposta appare molto lunga, specie se si considera che essa continua a consentire il conferimento in discarica di un materiale il cui grado di pericolosità è ancora oggetto di studio e che viene prodotto in misura di non meno di 300/350.000 tonnellate ogni anno.

Egli ritiene pertanto che nel parere, che preannuncia favorevole, debba essere sottolineata la necessità che il Governo adotti in tempi brevissimi un piano di smaltimento del *fluff*.

Il relatore fa presente poi che la Camera dei deputati ha inserito, sempre all'articolo 6, i due commi 8-ter e 8-quater, che prorogano una serie di disposizioni fiscali di favore in tema di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei comuni della Valle del Belice colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968; tale disposizione è a suo parere quanto mai criticabile, dal momento che si continuano a porre a carico della collettività nazionale gli oneri relativi alla ricostruzione per un terremoto verificatosi ben trentanove anni fa.

La senatrice DE PETRIS (*IU-Verdi-Com*) si sofferma sulla disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 5 segnalando l'opportunità di disporre, contestualmente alla proroga da esso prevista, anche quella relativa agli specifici adempimenti cui sono tenuti entro il prossimo mese di aprile i consorzi obbligatori di cui alla parte IV del dlsg 152 del 2006, in particolare al fine di uniformare i termini di adeguamento degli statuti.

Dopo un intervento del PRESIDENTE che condivide la necessità di impegnare il Governo a realizzare in tempi brevi un programma per lo smaltimento del *fluff*, la Commissione conferisce al relatore Molinari il mandato a formulare un parere favorevole nei termini emersi nel corso del dibattito.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 13 febbraio 2007

Presidenza del Presidente
Mario LANDOLFI

Interviene Luigi Vimercati, Sottosegretario di Stato per il Ministero delle comunicazioni.

La seduta inizia alle ore 20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Seguito dell'esame dello schema di Contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI per il triennio 2007-2009

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di Contratto di servizio, iniziato nella seduta dell'8 febbraio precedente.

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, ricorda che nella seduta precedente il relatore, il deputato Marco Beltrandi, aveva riferito alla Commissione in sede di discussione generale, ed aveva espresso il proprio parere sulle proposte di modifica presentate.

Il deputato Marco BELTRANDI (RosanelPugno), *relatore*, ricorda che nella precedente seduta si era riservato l'espressione del parere su alcuni emendamenti, all'uopo accantonati. Sciogliendo tale riserva, esprime parere contrario sugli emendamenti 16.1, 19.1, 23.1, 36.1 e 37,1 Brutti.

Invita altresì i presentatori dell'emendamento 3.2 a riformularlo, preannunciando diversamente il proprio parere contrario.

Luigi VIMERCATI, *Sottosegretario di Stato per il Ministero delle comunicazioni*, ribadisce l'apprezzamento espresso nella precedente seduta sullo schema di parere predisposto dal relatore e sullo spirito generale della discussione, e, rinunciando ad esprimersi su ciascuna proposta di modifica, fa presente che il dicastero da lui rappresentato esaminerà con la massima attenzione il parere che la Commissione si accinge ad esprimere.

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire in sede di discussione generale, constata l'assenza del senatore Galli, presentatore della proposta di modifica 01.1, alla quale pertanto si intende abbia rinunciato.

Dopo che il deputato Giorgio LAINATI (FI) ha fatto propria la proposta di modifica 1.1, in assenza del presentatore, la Commissione la approva; approva altresì la proposta 1.2, e, su invito del relatore, delibera di accantonare l'esame della proposta 1.4. Approva altresì la proposta n.1.5.

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore delle proposte 1.6 e 1.8, alle quali pertanto si intende abbia rinunciato.

Su invito del relatore, la Commissione accantona le proposte 1.7 e 1.9, dopo che il deputato Giorgio LAINATI (FI) ha fatto proprie quest'ultima e la proposta n. 1.10, in assenza del presentatore .

La Commissione, dopo aver respinto la proposta n. 1.10, accantona, su invito del relatore, la proposta n. 1.11.

Dopo che il deputato Giorgio LAINATI (FI) ha fatto propria la proposta n. 1.13, in assenza del presentatore, la Commissione la approva.

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore della proposta n. 1.14, alla quale pertanto si intende abbia rinunciato.

Dopo che il deputato Fabrizio MORRI (Ulivo), in assenza del presentatore, ha fatto propria la proposta n. 3.1, il deputato Marco BELTRANDI (RosanelPugno), *relatore*, ne propone la riformulazione consistente nell'aggiunta delle parole «con procedure trasparenti e pubbliche» al testo della proposta stessa, che la Commissione quindi approva, come riformulata, con l'astensione del gruppo di Forza Italia.

Dopo che il deputato Fabrizio MORRI (Ulivo), in assenza del presentatore, ha fatto propria la proposta n. 3.2, il deputato Marco BELTRANDI (RosanelPugno), *relatore*, ne propone la riformulazione consistente nell'aggiunta, dopo la parola «pluriennale», delle parole «che operi secondo i più elevati standard scientifici», che la Commissione approva, come riformulata. La Commissione approva altresì la proposta n. 3.3, senza modifiche, e la proposta n. 3.4, riformulata, su invito del relatore, con la sostituzione delle parole «misure sanzionatorie» con le parole «misure disciplinari».

Dopo che il deputato Rodolfo DE LAURENTIIS (UDC) ha ritirato la propria proposta n. 3.5, la Commissione approva le proposte nn. 3.6, 4.1 e 4.2, e respinge la proposta n. 3.7.

Dopo che il deputato Marco BELTRANDI (RosanelPugno), *relatore*, si è chiesto se l'intento della proposta n. 4.3 possa essere meglio conseguito dalla proposta n. 4.6, il deputato Paolo ROMANI (FI) si dichiara contrario a quest'ultima proposta, poiché il termine «interculturale» in essa contenuto è diverso e meno adeguato del termine «multiculturale». Il deputato Marco BELTRANDI (RosanelPugno), *relatore*, esprime allora parere contrario sulla proposta, che la Commissione respinge, approvando quindi la proposta n. 4.4, dopo che il relatore ne ha proposto una riformulazione che la riferisce ad altra disposizione del Contratto di servizio.

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore della proposta n. 4.5, alla quale pertanto si intende abbia rinunciato.

Il deputato Emilia Grazia DE BIASI (Ulivo), intervenendo sulla propria proposta n. 4.6, ritiene più idoneo il termine «interculturale», in essa adottato, in luogo di «multiculturale», allo scopo di non far venire meno le radici della cultura italiana, che deve essere posta in relazione dinamica con le altre culture.

La Commissione approva la proposta n. 4.6, e successivamente la proposta n. 5.1, con la riformulazione consistente nella sostituzione della parola «nonché» con la parola «e», e la anteposizione del termine «devianza giovanile» al termine «popolazione anziana». Approva altresì la proposta n. 5.2.

Il deputato Paolo ROMANI (FI) raccomanda l'approvazione della propria proposta n. 5.3, allo scopo di evitare che attraverso l'uso del termine «intrattenimento» qualsiasi tipo di programma televisivo possa essere considerato un programma di servizio pubblico.

Il deputato Giuseppe GIULIETTI (Ulivo) ritiene al riguardo opportuno evitare irrigidimenti definitivi, che possono comportare l'opposto ri-

schio di escludere i programmi di intrattenimento dagli standard di qualità, e ritiene che le relative scelte debbano essere affidate alla RAI.

Dopo un ulteriore intervento del deputato Paolo ROMANI (FI), la Commissione respinge la proposta n. 5.3 ed accoglie la proposta n. 5.5.

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore della proposta n. 5.4, alla quale pertanto si intende abbia rinunciato.

Il deputato Marco BELTRANDI (RosanelPugno), *relatore*, chiede la votazione per parti separate della proposta n. 5.6, proponendone la riformulazione consistente, alla prima parte, nella sostituzione del termine «campionati» con «competizioni».

Dopo che il deputato Fabrizio MORRI (Ulivo) ha ritenuto opportuno mantenere un'indicazione di carattere generale, il senatore Giuseppe SCALERA (Ulivo) ricorda che la terza rete ha sempre costituito un punto di riferimento per il calcio della serie C e delle serie inferiori, ed il deputato Giuseppe GIULIETTI (Ulivo) ritiene errate le norme che intervengono direttamente sulla formulazione dei palinsesti, ritenendo invece opportuno rafforzare la presenza dello sport su tutte le reti.

Dopo che il senatore Paolo BARELLI (FI) ha proposto la riformulazione della seconda parte della proposta, consistente nella sostituzione del termine «agli sport olimpici» con «agli altri sport olimpici», il deputato Paolo ROMANI (FI) ritiene che la RAI non possa esaurire le potenzialità dell'intero mercato dei diritti del calcio, come avverrebbe se non si escludesse almeno la terza rete dalla programmazione relativa alle serie calcistiche maggiori; ed il deputato Antonio SATTA (Pop-Udeur) propone la riformulazione consistente nell'inserimento delle parole «di norma» alla seconda parte della proposta.

La Commissione approva la prima parte della proposta n. 5.6, come riformulata, e respinge la seconda.

Dopo che il deputato Fabrizio MORRI (Ulivo) ha fatto propria, in assenza del presentatore, la proposta n. 5.7, il deputato Marco BELTRANDI (RosanelPugno), *relatore*, ne propone la riformulazione consistente nella sostituzione delle parole «reti terrestri digitali» con le parole «reti analogiche». La Commissione approva quindi la proposta, come riformulata.

Dopo che il deputato Paolo ROMANI (FI) ha raccomandato l'approvazione della proposta n. 5.8, il deputato Gennaro MIGLIORE (RC-SE) si dichiara ad essa contrario, ritenendo eccessiva l'insistenza sui caratteri qualitativi della programmazione in un contesto riferito alla tutela della produzione europea, ed il deputato Marco BELTRANDI (RosanelPugno),

relatore, ribadendo il proprio parere contrario, rappresenta la necessità di tutelare efficacemente il genere dei cartoni animati.

Dopo che il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, ha proposto la riformulazione consistente nell'espressa menzione dei cartoni animati, il deputato Paolo BONAIUTI (FI) propone la riformulazione consistente nell'inserimento della parola «prevalentemente», e il senatore Giuseppe SCALERA (Ulivo) dubita della possibilità di rappresentare adeguatamente la storia nazionale con prodotti di fiction, in assenza di un'adeguata struttura storico-documentaristica.

Dopo che il deputato Gloria BUFFO (Ulivo) ha rappresentato l'estrema eterogeneità dei temi trattati nei prodotti di fiction, il valore dei quali dipende non tanto dagli argomenti trattati, quanto dalla qualità della recitazione e della sceneggiatura (che, qualora fosse alta, conferirebbe un significativo valore culturale al prodotto), il senatore Paolo BRUTTI (Ulivo) ritiene pleonastica la ripetizione del riferimento alla qualità dell'offerta, già contenuta in altra parte del Contratto, e il deputato Paolo ROMANI (FI), pur ritenendo giusto non confondere gli argomenti trattati con la qualità del prodotto, fa presente che la qualità del prodotto non può del tutto prescindere dai temi in esso trattati, e raccomanda l'approvazione della proposta n. 5.8.

La Commissione respinge quindi le proposte nn. 5.8, 5.9, 5.10, 7.1, 9.7, 9.3, 9.4, 9.5, ed approva le proposte nn. 8.1, 9.1 e 9.2.

Dopo che il deputato Marco BELTRANDI (RosanelPugno), *relatore*, si è rimesso alla Commissione per quanto concerne la proposta n. 10.1, il senatore Claudio MICHELONI (Ulivo) sottolinea che tale proposta intende ovviare alla disinformazione degli italiani sulle vicende che concernono i connazionali residenti all'estero. La Commissione approva quindi la proposta n. 10.1.

Dopo che il deputato Marco BELTRANDI (RosanelPugno), *relatore*, ha proposto una riformulazione della proposta n. 10.2, che faccia salvi i problemi di compatibilità tecnica ed i diritti dei terzi, il senatore Claudio MICHELONI (Ulivo) si dichiara contrario a tale riformulazione, rappresentando che solo l'emittente pubblica italiana non ha potuto risolvere problemi già superati da altre emittenti, ed il deputato Gennaro MIGLIORE (RC-SE) si dichiara contrario alla riformulazione del relatore.

La Commissione approva quindi la proposta n. 10.2, nel testo originario dei presentatori. Approva altresì le proposte nn. 10.3, 11.1 – all'unanimità – e respinge la proposta 10.4.

Dopo che il deputato Marco BELTRANDI (RosanelPugno), *relatore*, ha motivato il proprio parere contrario alla proposta 11.2, con lo scopo di

non ridurre la questione ai soli produttori indipendenti, la Commissione la respinge, approvando successivamente la proposta 11.3 e respingendo la proposta 11.4.

Dopo che il deputato Marco BELTRANDI (RosanelPugno), *relatore*, ha proposto una riformulazione della proposta 11.5 che sopprima il riferimento alle ore notturne, e dopo che il deputato Giuseppe GIULIETTI (Ulivo) ha ritenuto non opportuno condizionare l'organizzazione dei palinsesti della RAI, il deputato Antonio SATTA (Pop-Udeur) si dichiara contrario alla riformulazione del relatore, ed il deputato Paolo ROMANI (FI) propone la riformulazione alternativa consistente nel riferimento ad una fascia oraria adeguata.

Dopo che il deputato Giorgio MERLO (Ulivo) si è dichiarato favorevole alla riformulazione del collega Romani, e dopo riformulazioni alternative proposte dal deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, e dal deputato Fabrizio MORRI (Ulivo), il senatore Antonio POLITO (Ulivo) si dichiara a sua volta favorevole alla proposta del deputato Romani.

La Commissione approva quindi la proposta di modifica n. 11.5, coma riformulata dal relatore e dal deputato Romani. Approva altresì la proposta 11.6 e respinge la proposta 11.7.

Dopo che il deputato Paolo ROMANI (FI) si è dichiarato contrario alla proposta di modifica n. 11.8, facendo presente che il riferimento al CCISS offrirebbe alla RAI un alibi per non dare informazioni aggiornate di viabilità, il deputato Marco BELTRANDI (RosanelPugno), *relatore*, propone una riformulazione, ed il deputato Giuseppe GIULIETTI (Ulivo) ritiene opportuno che il riferimento al CCISS sia mantenuto, riservandosi di chiedere al riguardo un'audizione del Dicastero dei trasporti.

Dopo che il deputato Fabrizio MORRI (Ulivo) si è a sua volta dichiarato contrario alla riformulazione del relatore, la Commissione approva la proposta 11.8, nel testo originario del presentatore. Approva altresì le proposte n. 12.1 e 13.1, e respinge le proposte 11.9, 12.2 e 12.3.

Dopo che il deputato Marco BELTRANDI (RosanelPugno), *relatore*, si è dichiarato contrario alla proposta 13.3, rappresentando l'impossibilità di estendere alcune fattispecie sanzionatorie con un provvedimento di natura non legislativa, quale è il Contratto di servizio, il senatore Dario GALLI (LNP) ritira la propria proposta n. 13.3. La Commissione approva la proposte nn. 13.4 e 15.2, e respinge le proposte nn. 13.5, 13.6, 14.1 e 15.1.

Il senatore Paolo BRUTTI (Ulivo), illustrando la propria proposta n. 16.1, si rende conto dei diritti che necessariamente devono essere garantiti nei confronti delle persone non udenti, ma rappresenta le complessità an-

che tecniche che si frappongono all'incremento della traduzione di alcune trasmissioni nel linguaggio dei segni, e rappresenta la necessità che alla RAI sia concesso un maggiore lasso di tempo per tale adempimento.

Il deputato Marco BELTRANDI (RosanelPugno), *relatore*, si dichiara contrario alla proposta n. 16.1, pur nella consapevolezza degli oneri che il mantenimento della originaria condizione n. 16 comporta per la RAI. E' però necessario fare in modo che l'azienda recuperi un *gap* tecnologico ed organizzativo rispetto ad altre emittenti, ed auspica che la proposta sia riformulata con un riferimento anche alla sottotitolazione per i non udenti.

Dopo un intervento del deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, il deputato Paolo BONAIUTI (FI) ritiene troppo ampio il termine di dodici mesi, e il deputato Fabrizio MORRI (Ulivo) auspica il ritiro della proposta, purché il parere del relatore sia conseguentemente riformulato.

Dopo che il senatore Paolo BRUTTI (Ulivo), dichiarandosi disposto al ritiro della proposta n. 16.1, ha sottolineato le difficoltà tecniche, e non solo economiche, che si frappongono alla realizzazione degli intenti auspicati dal relatore, il deputato Giuseppe GIULIETTI (Ulivo) auspica che tali intenti possano trovare gradualmente realizzazione, ed il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, auspica che il relatore riformuli autonomamente la propria condizione n. 16.

Dopo ulteriori interventi del deputato Paolo ROMANI (FI), del deputato Fabrizio MORRI (Ulivo), del deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, del deputato Marco BELTRANDI (RosanelPugno), *relatore*, e del deputato Antonio SATTA (Pop-Udeur), il deputato Nicola TRANFAGLIA (Com.It) non ritiene opportuno stabilire termini tassativi per alcuni adempimenti e non tassativi per altri, ricordando che in alcune circostanze i problemi tecnici potrebbero essere superati dall'impegno personale delle sedi.

Dopo che il deputato Paolo ROMANI (FI) si è chiesto quale esito procedurale debba avere un dibattito nel quale il presentatore della proposta di modifica accetterebbe di ritirarla in cambio di una riformulazione della condizione n. 16 contenuta nel parere del relatore, il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, fa presente che tale riformulazione potrebbe contestualmente essere approvata dalla Commissione.

La Commissione conviene quindi sulla riformulazione della condizione n. 16 del parere, consistente nell'inserimento delle parole «progressivamente entro dodici mesi» prima delle parole «di una edizione del TGR regionale». Risulta conseguentemente preclusa la proposta di modifica n. 16.1.

Dopo che il deputato Marco BELTRANDI (RosanelPugno), *relatore*, ha invitato il presentatore della proposta n. 16.3 a riformularla, sostituendo alla parola «favorisce» la parola «garantisce», la Commissione la approva, come riformulata, approvando successivamente le proposte 17.2, 18.1 e 18.2.

Dopo che il deputato Marco BELTRANDI (RosanelPugno), *relatore*, intervenendo sulla proposta n. 19.1, ha fatto presente che la maggior parte delle emittenti straniere sono in grado di assicurare i contenuti della condizione n. 19 del parere, il senatore Paolo BRUTTI (Ulivo) ritira la propria proposta di modifica n. 19.1.

La Commissione approva quindi le proposte n. 22.1 e 22.2, nonché la proposta n. 22.3, riformulata con la sostituzione della parola «nonché» con la parola «e». Respinge quindi le proposte n. 22.6 e 23.1.

Dopo che il senatore Antonio POLITO (Ulivo) si è chiesto quale senso abbia l'espressione «minoranze culturali», di cui alla proposta di modifica n. 23.3, il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, fa presente che il medesimo termine, in ordine al quale nutre parimenti perplessità, è contenuto nel testo del Contratto di servizio, ed il deputato Nicola TRANFAGLIA (Com.It) reputa che l'espressione «minoranze culturali e linguistiche» debba intendersi quale un'endiadi che denota in pratica esclusivamente le minoranze linguistiche.

Il senatore Dario GALLI (LNP) fa presente che la proposta di modifica non è incentrata sull'espressione ora richiamata, ma ha lo scopo di assicurare una programmazione rispettosa delle minoranze e delle realtà locali.

Dopo che il senatore Antonio POLITO (Ulivo) ha ribadito l'improprietà dell'espressione adoprata, il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, ritiene che il collega Tranfaglia abbia sufficientemente chiarito il riferimento alle realtà etniche e culturali che essa comporta.

Il deputato Paolo ROMANI (FI) si domanda se la proposta di modifica in esame, al pari di quella n. 23.5, non risulti preclusa dal tenore della condizione n. 23 dello schema di parere.

Dopo interventi del deputato Antonio SATTA (Pop-Udeur), del deputato Emilia Grazia DE BIASI (Ulivo), del senatore Paolo BRUTTI (Ulivo), del deputato Gennaro MIGLIORE (RC-SE), del deputato Paolo ROMANI (FI), del deputato Marco BELTRANDI (RosanelPugno), *relatore*, e del deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, riferite ad entrambe le proposte di modifica, il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, ritiene che tali proposte, benché riferite formalmente allo schema di Contratto di

servizio e non alla proposta di parere, non risultino precluse dalla condizione contenuta nella proposta di parere stessa.

Dopo che il deputato Marco BELTRANDI (RosanelPugno), *relatore*, ha fatto presente che il riferimento, nella proposta di parere, alla legge n. 482 del 1999 rende superfluo il riferimento alla lingua sarda di cui alla proposta di modifica n. 23.5, la Commissione approva la proposta 23.3, nel testo originario del presentatore, e la proposta 23.5. Respinge altresì le proposte nn. 23.6, 24.1, 28.1, 31.2, ed approva successivamente le proposte nn. 31.1, 33.1, 33.2, 33.4, 34.1, 34.2, 34.3, 34.4.

Dopo che il senatore Dario GALLI (LNP) ha ritirato la propria proposta di modifica n. 34.6, la Commissione respinge la proposta 34.7 ed approva successivamente le proposte nn. 34.8, 34.9, 34.10.

Il deputato Marco BELTRANDI (RosanelPugno), *relatore*, rappresenta l'opportunità di votare per parti separate la proposta di modifica n. 34.11, rappresentando di essere favorevole alla prima parte della proposta, e contrario alla seconda, laddove essa sopprime la lettera e) del primo comma dell'articolo 29 del Contratto di servizio.

La Commissione approva quindi la prima parte della proposta 34.11, e respinge la seconda parte; risulta assorbita la proposta di modifica 34.12. La Commissione respinge altresì le proposte 34.13, 35.1, 35.2, 35.4, ed approva le proposte nn. 34.14, 34.15, 35.3, 35.5, 35.6, 35.7 e 35.8.

Dopo che il deputato Marco BELTRANDI (RosanelPugno), *relatore*, si è interrogato sulla concreta applicabilità della proposta di modifica 35.9, pur concordando con il suo significato politico, il deputato Paolo ROMANI (FI) rappresenta che le emittenti concorrenti della RAI sono già in grado di assicurare ciò che la RAI non svolge per sua cattiva volontà.

La Commissione approva quindi le proposte 35.9, 35.10, 35.11, 35.12, 35.13, 35.15, e respinge la proposta n. 35.14.

Dopo che il deputato Marco BELTRANDI (RosanelPugno), *relatore*, si è rimesso alla Commissione per quanto concerne la proposta n. 35.16, rappresentando peraltro la complessità dell'attuazione di quanto essa prevede, la Commissione la approva, approvando altresì le proposte n. 35.18 e 35.19, e respingendo la proposta n. 35.17.

Dopo che il deputato Paolo ROMANI (FI), illustrando la proposta n. 35.20, ha ritenuto congruo l'investimento che essa richiede alla RAI, il deputato Fabrizio MORRI (Ulivo) ritiene fuori luogo imporre, in questa sede, determinati investimenti all'azienda.

La Commissione respinge la proposta di modifica n. 35.20, ed approva le proposte 35.21, 35.22 e 35.23.

Il senatore Paolo BRUTTI (Ulivo) illustrando la propria proposta 36.1, soppressiva della condizione n. 36, fa presente che la cessione gratuita dei diritti relativi alla programmazione di servizio pubblico sulle diverse «piattaforme» distributive non può non tener conto degli interessi dell'eventuale diverso proprietario delle «piattaforme».

Dopo che il deputato Marco BELTRANDI (RosanelPugno), *relatore*, ha ribadito la propria contrarietà alla soppressione della condizione n. 36, facendo presente che comunque la RAI non dovrebbe poter rifiutare la cessione della programmazione di servizio pubblico, il deputato Paolo ROMANI (FI) fa presente che l'assetto del mercato relativo a questo settore non risulta ancora consolidato, e che pertanto è prematuro stabilire al riguardo condizioni per la RAI.

La Commissione approva quindi le proposte n. 36.1, 36.3, 36.4.

Il senatore Paolo BRUTTI (Ulivo), illustrando la propria proposta 37.1, soppressiva della condizione n. 37, fa presente che l'accesso gratuito via satellite alla programmazione RAI diffusa sulle reti analogiche non tiene conto che talvolta il criptaggio del segnale satellitare è necessario per limitare la ricezione del segnale stesso in rapporto ad esigenze di natura non tecnica.

Il deputato Marco BELTRANDI (RosanelPugno), *relatore*, dopo aver ricordato, che per la conformazione orografica del territorio italiano, le reti terrestri non sono in grado di raggiungere ogni parte del territorio nazionale, fa presente che per questo motivo alcuni utenti, pur pagando il canone RAI, sono costretti a remunerare altri fornitori del segnale via satellite, per poter ricevere la programmazione del servizio radiotelevisivo pubblico. Ciò non può essere tollerato.

Dopo interventi del senatore Paolo BRUTTI (Ulivo) e del deputato Paolo ROMANI (FI) la Commissione conviene di accantonare la proposta di modifica n. 37.1. Respinge quindi le proposte nn. 37.2, 37.3, 37.4.

Il deputato Marco BELTRANDI (RosanelPugno), *relatore*, nel confermare il proprio favore per gli intenti che la proposta di modifica n. 37.7 intende perseguire, rappresenta tuttavia i problemi di tutela della *privacy*, e di tutela della RAI rispetto alla concorrenza, che tale proposta comporta.

Il senatore Dario GALLI (LNP) ritiene che la tutela della RAI nei confronti della concorrenza non sia pregiudicata dalla proposta di modi-

fica n. 37.7, e che le disposizioni in tema di protezione dei dati personali non impongano la riservatezza sui dati relativi agli emolumenti percepiti.

Dopo che il senatore Antonio POLITO (Ulivo) si è chiesto quale sia l'estensione del termine «emolumenti», il senatore Dario GALLI (LNP) fa presente che esso intende riferirsi a tutte le somme corrisposte dalla RAI a persone fisiche a titolo di remunerazione di prestazioni lavorative, e si dichiara disposto a riformulare la proposta.

Dopo che il deputato Giuseppe GIULIETTI (Ulivo) ha ritenuto che si debba piuttosto fare chiarezza nei confronti delle remunerazioni riferite a collaborazioni ed appalti esterni, la Commissione accantona la proposta n. 37.7, respinge le proposte 37.8 e 37.9, ed approva la proposta 37.10.

Dopo che il deputato Marco BELTRANDI (RosanelPugno), relatore, ha espresso parere contrario alla proposta n. 37.11, la Commissione la respinge, respingendo altresì la proposta n. 37.12.

Dopo che il deputato Marco BELTRANDI (RosanelPugno), *relatore*, ha espresso perplessità sulla possibilità di modificare la natura giuridica del canone di abbonamento alla RAI attraverso uno strumento normativo che non ha natura di legge, il senatore Dario GALLI (LNP) ritira la propria proposta n. 37.13.

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, nel ricordare che la Commissione deve ancora esaminare le proposte di modifica n. 1.4, 1.7, 1.9, 1.11, 37.1 e 37.7, accantonate, rinvia il seguito dell'esame in titolo alla seduta di domani, mercoledì 14 febbraio 2007, la quale, già convocata per le ore 20, potrà utilmente essere anticipata alle ore 14.

(La Commissione conviene).

La seduta termina alle ore 23,05.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare**

Martedì 13 febbraio 2007

Presidenza del Presidente
Francesco FORGIONE

La seduta inizia alle ore 10,50.

Seguito dell'audizione del Procuratore nazionale antimafia, Piero Grasso

Francesco FORGIONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Francesco FORGIONE, *presidente*, introduce il seguito dell'audizione del Procuratore nazionale antimafia, Piero Grasso, iniziata nella seduta del 30 gennaio e proseguita nelle sedute del 31 gennaio, 6 febbraio e 7 febbraio 2007.

Interviene quindi sull'ordine dei lavori il senatore Nitto PALMA (*FI*) e il deputato Nicola BONO (*AN*).

Dopo una relazione del Procuratore nazionale antimafia, Piero Grasso, pongono domande e formulano osservazioni i senatori Giovanni PISTORIO (*DC-PRI-IND-MPA*), Costantino GARRAFFA (*Ulivo*), il deputato Maria Fortuna INCOSTANTE (*Ulivo*), i senatori Nitto PALMA (*FI*) e Guido CALVI (*Ulivo*), alle quali risponde il Procuratore nazionale antimafia, Piero Grasso.

Intervengono quindi sui lavori della Commissione i senatori Nicola BONO (AN), Nitto PALMA (FI) e il deputato Giacomo MANCINI (RosanelPugno).

Il presidente Francesco FORGIONE rinvia il seguito dell'audizione del Procuratore nazionale antimafia Piero Grasso, ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13,35.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

Martedì 13 febbraio 2007

5ª Seduta

Presidenza del Presidente
Roberto BARBIERI

La seduta inizia alle ore 12,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità dell'odierna seduta sarà assicurata anche attraverso il ricorso all'impianto audiovisivo a circuito chiuso e che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Seguito dell'audizione del Ministro dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 6 febbraio scorso ha avuto inizio l'audizione all'ordine del giorno, con la relazione introduttiva del ministro Pecoraro Scanio.

Intervengono quindi nell'ordine, ponendo domande e formulando osservazioni, il senatore ZANONE, gli onorevoli FRANZOSO, DE ANGELIS, BENVENUTO, PEDULLI, IACOMINO, PIAZZA, GIUDITTA e CESARIO, il senatore MERCATALI e il presidente BARBIERI.

Replica quindi il ministro PECORARO SCANIO.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,55.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE**

Martedì 13 febbraio 2007

3^a Seduta

Presidenza del Presidente
FUDA

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti Annunziata.

La seduta inizia alle ore 11,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulla semplificazione della legislazione, con particolare riferimento allo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246

(Esame e rinvio)

Il presidente FUDA, nel riferire sulla proposta in titolo, ricorda che l'articolo 14, comma 20, della legge 28 novembre 2005, n. 246, assegna alla Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione il compito di esprimere il parere sugli schemi dei decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore.

Le norme anteriori al 1° gennaio 1970 non giudicate indispensabili e, più in generale, quelle che non saranno state fatte oggetto di alcun intervento, saranno abrogate.

La prima fase di tale procedimento abrogativo è iniziata con l'entrata in vigore della citata legge n. 246 e consiste nell'individuazione, da parte del Governo, delle disposizioni legislative statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le antinomie normative relative ai diversi settori legislativi.

Già in questa prima fase, la Commissione è chiamata a verificare «lo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme», attivato dalla citata legge n. 246/2005. A tale fine, in un'ottica

di collaborazione istituzionale, la Commissione potrebbe svolgere un'attività di verifica del procedimento abrogativo, segnalando all'Esecutivo quelle disposizioni che, nei diversi settori legislativi, possono essere giudicate incongrue e anacronistiche rispetto alle prioritarie esigenze di semplificazione, con particolare riguardo a quei profili normativi che più interessano la competitività delle imprese e la vita dei cittadini.

A tale riguardo, fa presente che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, tenutasi il 6 febbraio scorso, si è unanimemente convenuto che la Commissione potrebbe acquisire utili elementi informativi attraverso l'attivazione di un'apposita indagine conoscitiva che consenta di svolgere audizioni di rappresentanti delle categorie produttive, delle associazioni di utenti e consumatori, nonché dei rappresentanti dei Ministeri e degli enti locali.

Un primo gruppo di soggetti da audire è stato individuato nell'ambito del delicato settore del trasporto, delle spedizioni, della logistica e del deposito di merci.

Si tratta, infatti, di un settore in cui l'impatto di alcune norme statali datate prima del 1970 costituisce un serio ostacolo alla competitività delle imprese che vi operano e che si trovano svantaggiate rispetto alle concorrenti di altri Paesi comunitari e non.

Sottopone pertanto alla Commissione la proposta di chiedere alle Presidenze del Senato e della Camera l'autorizzazione ad attivare un'indagine conoscitiva «sulla semplificazione della legislazione, con particolare riferimento allo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e a svolgere, in primo luogo, le audizioni di rappresentanti del settore della logistica (secondo il calendario che si riserva di comunicare), conferendogli il mandato di individuare, anche successivamente, anzitutto i settori legislativi, e quindi i soggetti ivi coinvolti ed interessati, che formeranno oggetto di specifiche audizioni nel seguito dell'indagine conoscitiva in questione.

Il Presidente, in considerazione dell'imminente inizio dell'audizione informale – in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi – dei rappresentanti della Confetra, rinvia ad altra seduta l'esame della proposta in titolo.

La seduta termina alle ore 11,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Martedì 13 febbraio 2007

9ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Interviene il direttore generale dell'Azienda Policlinico Umberto I di Roma, dottor Ubaldo Montaguti.

Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori, Luogotenente Gaetano Caggiano, Maresciallo Capo Claudio Vuolo, Maresciallo Capo Simone Vacca, il professor Carlo Signorelli, il dottor Franco Cezza e la signora Maria Cosola.

La seduta inizia alle ore 13,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE avverte che una delegazione della Commissione si è recata nella giornata di ieri, 12 febbraio, presso l'ospedale di Vibo Valentia.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TOMASSINI avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Seguito dell'inchiesta sugli aspetti strutturali, igienico-sanitari, tecnologici e organizzativi degli ospedali italiani, con particolare riguardo a quelli di insegnamento: audizione del direttore generale dell'Azienda Policlinico Umberto I di Roma, dottor Ubaldo Montaguti

Riprende l'inchiesta, sospesa nella seduta 6 febbraio 2007.

Il presidente TOMASSINI introduce l'audizione del dottor Montaguti.

Il dottor MONTAGUTI riferisce sulla situazione dell'Azienda Policlinico Umberto I di Roma, soffermandosi in modo particolare sulle più gravi problematiche riscontrate da quando ricopre l'incarico di direttore generale.

Su proposta del senatore GRAMAZIO – sulla quale concorda il presidente TOMASSINI – la Commissione stabilisce che sia attivato l'impianto audiovisivo a circuito interno.

Intervengono per svolgere considerazioni e porre quesiti i senatori GRAMAZIO, CARRARA, EMPRIN GILARDINI, TOMASSINI, CURSI, PIANETTA e BINETTI.

Il dottor MONTAGUTI fornisce alcune risposte in merito alle richieste formulate dai senatori.

Il senatore GRAMAZIO esprime il suo più vivo disappunto nei confronti di alcuni chiarimenti forniti dal dottor Montaguti.

Dopo ulteriori repliche da parte del dottor MONTAGUTI e del senatore GRAMAZIO, il presidente TOMASSINI, apprezzate le circostanze, sospende la seduta.

La Commissione dispone altresì la disattivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno.

La seduta, sospesa alle ore 14,30, riprende alle ore 14,50.

La Commissione dispone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno.

Il presidente TOMASSINI invita il dottor Montaguti a completare il proprio intervento in sede di replica.

Il dottor MONTAGUTI risponde quindi alle domande ed alle osservazioni poste dai senatori intervenuti.

Il presidente TOMASSINI, dopo aver ringraziato il dottor Montaguti invitandolo a fornire risposta scritta ai quesiti emersi nel corso della seduta, dichiara chiusa l'audizione; avverte quindi che, a causa del protrarsi dell'audizione del dottor Montaguti, l'audizione dell'assessore Battaglia è rinviata ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sugli infortuni sul lavoro,
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Martedì 13 febbraio 2007

6^a Seduta

Presidenza del Presidente
TOFANI

La seduta inizia alle ore 14.

Intervengono, in sede di audizione: in rappresentanza della GCIL la dott.ssa Paola Agnello Modica, della CISL il dott. Renzo Bellini, della UIL il dott. Paolo Carcassi, della UGL il dott. Nazzeno Mollicone, della CISAL il dott. Paolo Romano, della CIDA il dott. Umberto Immacolato, della CONFEDIRSTAT la dott.ssa Anna PUNZO, della CIU il sig. Mario Guida, della CONFESAL il dott. Francesco Cagnasso e della CUB il dott. Pierluigi Sostaro.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato, ai sensi dell'articolo 13 comma 5 del Regolamento interno della Commissione, il resoconto stenografico della seduta.

Audizione delle Organizzazioni sindacali CGL, CISL, UIL, UGL, CIDA, CISAL, CIU, CONFEDIR, CONFEDIRSTAT, DIRSTAT, CONFESAL, CUB, FABI e SINPA

Il presidente TOFANI rivolge un cordiale saluto agli intervenuti e, dopo aver introdotto i temi oggetto dell'inchiesta, dà la parola agli auditi.

La dott.ssa AGNELLO MODICA, intervenuta in rappresentanza della CGIL, dopo aver messo a disposizione della Commissione una copia del documento approvato dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL nel corso dell'Assemblea tenutasi il 12 gennaio – nel quale vengono indi-

viduate le esigenze prioritarie in materia di sicurezza del lavoro – sottolinea l'elevata incidenza statistica degli infortuni sul lavoro, soffermandosi in particolare sulla connessione tra la precarietà del lavoro e il fenomeno infortunistico, nonché sulla peculiare accentuazione dello stesso per le microimprese.

Va sottolineata l'esigenza di informazione e di formazione specifica non solo dei lavoratori, ma anche dei datori di lavoro e dei progettisti degli impianti, necessaria per prevenire gli incidenti, ed inoltre vanno ravvivate peculiari criticità nell'area dei lavoratori immigrati nonché in quella del lavoro sommerso, nelle quali l'incidenza di tale fenomeno è particolarmente elevata.

Anche la tematica delle malattie professionali risulta significativa, comportando elevati costi sociali ed economici, e va infine richiamata l'attenzione sull'esigenza di adeguare le rendite erogate dall'INAIL, attualmente insufficienti.

Interviene il dottor CARCASSI, in rappresentanza della UIL, il quale dopo aver delineato la gravità del fenomeno degli infortuni mortali, si sofferma su alcune misure, contenute nell'ambito del Testo unico per la sicurezza sul lavoro, recentemente elaborato dal Governo. E' opportuno un ampliamento del ruolo e della funzione dei rappresentanti territoriali per la sicurezza, nonché l'introduzione di forme di responsabilità solidale dell'appaltante – nella prospettiva di evitare che la frammentazione del ciclo produttivo accentui i problemi sul piano della sicurezza – la realizzazione di un sistema informativo congiunto tra tutte le autorità di vigilanza competenti nel settore della sicurezza, in modo tale da consentire verifiche anche attraverso lo scambio di dati informatici, l'estensione delle tutele anche per le forme di lavoro autonomo, la creazione di una cabina di regia che coordini l'operato delle amministrazioni competenti in materia ed infine l'introduzione di un sistema premiale, volto a promuovere la diffusione delle buone pratiche.

Va evidenziato in senso critico che nella finanziaria per il 2006 viene previsto l'esonero dei controlli – per un lasso temporale di un anno – a favore di quelle aziende che hanno beneficiato delle misure di emersione del sommerso, con la conseguenza, del tutto inaccettabile, che il predetto esonero viene esteso anche ai profili attinenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Il dottor BELLINI, in rappresentanza della CISL, sottolinea l'esigenza di una promozione della cultura della sicurezza sul lavoro – anche attraverso la formazione scolastica – e di una contestuale introduzione di moduli incentrati sulla concertazione istituzionale e sociale.

Vanno sottolineate le criticità riscontrabili soprattutto in taluni comparti, quali quello dell'edilizia e quello dell'agricoltura, nonché nel settore del lavoro femminile e in quello dei lavoratori immigrati, rispetto ai quali occorrono interventi specifici e mirati.

Il dottor MOLLICONE, in rappresentanza della UGL, dopo aver sottolineato la gravità del fenomeno degli incidenti mortali sul lavoro, si sofferma in particolare sui nodi problematici riscontrabili nel settore delle microimprese, evidenziando altresì, in senso critico, una tendenza dei datori di lavoro a comprimere i costi del lavoro attraverso la riduzione delle spese per la sicurezza.

L'oratore si sofferma poi sui profili problematici attinenti alle attività di controllo spettanti alle ASL, nonché agli ispettori del lavoro, sottolineando l'esigenza di rafforzare l'esercizio di tali compiti, anche attraverso lo stanziamento, a tal fine, di congrue risorse finanziarie.

Infine va evidenziata la necessità di potenziare i moduli formativi, importanti soprattutto nei settori in cui gli infortuni mortali espletano una più marcata incidenza, quali quello dell'edilizia e quello dell'immigrazione.

Il senatore TIBALDI e il senatore PARAVIA pongono taluni quesiti agli auditi, ai quali risponde la dottoressa AGNELLO MODICA, il dottor CARCASSI e il dottor MOLLICONE.

Interviene poi il dottor ROMANO, in rappresentanza della CISAL, il quale dopo aver sottolineato l'elevata incidenza statistica del fenomeno infortunistico, soprattutto nell'area del lavoro sommerso, si sofferma sulla inadeguatezza delle risorse finanziarie destinate agli Ispettorati del lavoro e alle ASL, suscettibile di pregiudicare l'efficacia dei controlli.

Nell'area dei pubblici appalti andrebbero introdotte idonee misure atte a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori, ed altresì andrebbero individuate congrue soluzioni, idonee a fronteggiare il fenomeno degli infortuni, incentrate essenzialmente sulla formazione, anche in età scolastica, sulla prevenzione e sul rafforzamento del sistema dei controlli, anche attraverso l'introduzione di un più efficace meccanismo di coordinamento tra le autorità competenti.

Il dottor IMMACOLATO, in rappresentanza della CIDA, dopo essersi soffermato sui profili attinenti al coordinamento delle autorità di vigilanza, sottolinea l'esigenza che l'INAIL non si limiti all'erogazione di una tutela risarcitoria, occupandosi al contrario della salvaguardia dell'integrità psicofisica del lavoratore infortunato e del reinserimento dello stesso in ambito produttivo.

La dottoressa PUNZO, in rappresentanza di CONFEDIRSTAT, si sofferma sull'esigenza di riordino, razionalizzazione e semplificazione del sistema di sicurezza, esprimendo l'auspicio che l'iter parlamentare del Testo unico recentemente elaborato dall'Esecutivo sia celere.

Occorre poi che le autorità competenti in materia di sicurezza forniscano all'impresa un'assistenza specifica in fase di elaborazione dei piani di sicurezza, rafforzando poi in fase successiva i controlli sull'attuazione degli stessi.

Risultano infine importanti i profili attinenti alla formazione e alle misure premiali a beneficio dei datori di lavoro, funzionali alla promozione *standard* più elevati di sicurezza.

Il dottor GUIDA, in rappresentanza della CIU, dopo essersi soffermato sui profili attinenti alla formazione in materia di sicurezza, preannuncia la presentazione di un documento attraverso il quale la CIU intende fornire un contributo riguardo all'elaborazione di un «codice di settore» in ambito infortunistico.

Il dottor CAGNASSO, in rappresentanza della CONFSAL, evidenzia preliminarmente che l'incidenza statistica del fenomeno infortunistico non è diminuita nel 2006, registrandosi al contrario un peggioramento limitatamente al comparto dei servizi.

È auspicabile l'introduzione di apposite misure premiali, volte ad elevare gli *standard* di sicurezza e vanno altresì individuati nuovi strumenti legislativi, atti a favorire la prevenzione e a rafforzare i controlli.

Va infine promossa una specifica formazione in materia di sicurezza, prevedendo a tal fine anche il rilascio di apposita certificazione per le competenze acquisite in tale ambito.

Il dottor SOSTARO, intervenuto in rappresentanza della CUB, si sofferma sui nodi problematici attinenti alle microimprese, ai lavoratori immigrati, al lavoro sommerso e infine al settore dell'edilizia. Risulta poi carente la formazione e mancano altresì adeguati moduli organizzativi finalizzati al coordinamento delle attività di verifica.

Va salvaguardato il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza – che in taluni casi sono oggetto di ritorsioni da parte del datore di lavoro – e vanno destinate congrue risorse agli organi competenti in materia di controllo e di prevenzione degli incidenti sul lavoro.

Il presidente TOFANI ringrazia quindi gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito
il personale italiano impiegato nelle missioni militari
all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono
stoccati munizionamenti, nonché le popolazioni civili
nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi
militari sul territorio nazionale, con particolare
attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili al-
l'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente
di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle
esplosioni di materiale bellico**

Martedì 13 febbraio 2007

1ª Seduta

Presidenza della Presidente
BRISCA MENAPACE

La seduta inizia alle ore 13,50.

Elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari

La presidente BRISCA MENAPACE, dopo aver rivolto un breve indirizzo di saluto ai componenti della Commissione, chiama a svolgere le funzioni di Segretari provvisori i senatori DE ANGELIS (AN) e FERRANTE (Ulivo). Quindi indice la votazione per l'elezione di due Vice Presidenti e di due Segretari.

Si procede alle operazioni di voto ed allo spoglio delle schede.

Risultano eletti:

Vice Presidenti: i senatori BULGARELLI (IU-Verdi-Com) e COSTA (FI);

Segretari: i senatori DE ANGELIS (AN) e BODINI (Ulivo).

La PRESIDENTE invita i Gruppi a designare quanto prima i propri rappresentanti, al fine di poter procedere alla convocazione dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle ore 14,15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 13 febbraio 2007

27^a Seduta

Presidenza del Presidente
VILLONE

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le autonomie locali Colonnella.

La seduta inizia alle ore 14,55.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il presidente VILLONE in considerazione dell'imminente inizio della seduta della Commissione in sede plenaria sospende la seduta.

La Sottocommissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,25.

(1299) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, recante disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente VILLONE (*Ulivo*) illustra le disposizioni del decreto-legge in titolo, richiamando anche le considerazioni già svolte

in sede di esame dei presupposti di costituzionalità; non rilevando profili problematici in termini di costituzionalità, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 15,30.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 13 febbraio 2007

12^a Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

(1293) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera dei deputati: parere non ostativo;

alla 8^a Commissione:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/67/CE, relativa al pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (n. 4): parere favorevole con osservazioni.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 13 febbraio 2007

34^a Seduta

Presidenza del Presidente
MORANDO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Casula.*

La seduta inizia alle ore 15,50.

(1293) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame del testo. Parere in parte condizionato, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio del seguito dell'esame di taluni emendamenti)

Il relatore ALBONETTI (*RC-SE*) illustra il provvedimento in titolo, segnalando per quanto di competenza che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame, dispone che, per l'anno 2007, le spese per il personale universitario docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale sono ricomprese, per soli due terzi, nell'ambito delle spese fisse obbligatorie di cui all'articolo 51, comma 4, della legge n.449 del 1997; ne consegue che la restante quota parte, pari a un terzo, di tali spese non concorre ai fini dell'applicazione del limite massimo per le spese del personale di ruolo delle università statali, fissato dal citato articolo 51. Al riguardo, sebbene la normativa principale in materia (articolo 5 del decreto legge n.97 del 2004, oggetto di successive proroghe sino al 31 dicembre 2006) risulta munita di clausola di invarianza finanziaria, occorre acquisire conferma che la proroga prevista dalla norma in esame non sia suscettibile di determinare un effetto di appesantimento dei bilanci degli atenei, con conseguenze sul si-

stema di finanziamento delle Università ed effetti sugli obiettivi di contenimento di finanza pubblica.

Il successivo comma 2 dell'articolo 1 dispone una proroga, al 31 maggio 2007, della normativa adottata per far fronte all'emergenza nel settore infermieristico, in base alla quale le Aziende sanitarie locali e ospedaliere possono riammettere in servizio il personale in questione ovvero stipulare contratti a tempo determinato anche al di fuori delle ipotesi previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle disposizioni recate in materia di contenimento delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dai provvedimenti di finanza pubblica. Al riguardo, occorre acquisire conferma che il meccanismo in questione non abbia effetti negativi in relazione alle economie e ai vincoli previsti dalla normativa principale (articolo 1, commi 1 e 1-bis, decreto-legge n. 402 del 2001, già prorogato con decreto-legge n. 314 del 2004).

In relazione all'articolo 1, comma 3, rinvia a quanto evidenziato nella nota del Servizio del bilancio, circa la necessità di acquisire chiarimenti, sotto il profilo contabile, in ordine all'effettiva portata finanziaria della norma, che proroga al 30 aprile 2007 le disposizioni in materia di autorizzazione all'assunzione di personale relative al 2005, in relazione al mantenimento, a titolo di residui, delle somme stanziare per l'esercizio 2005 ed alla utilizzabilità delle stesse nell'anno 2007.

Con riferimento ai commi 1 e 2 dell'articolo 2, secondo quanto osservato dal Servizio del bilancio, occorrerebbe acquisire conferma che le proroghe ivi disposte, rispettivamente del termine per la denuncia dei pozzi e il riconoscimento o la concessione di acque pubbliche, e per la presentazione delle istanze di aggiornamento di attività da parte degli operatori del settore ortofrutticolo, non determini effetti sulle entrate eventualmente connesse a tali denunce. Rileva, poi, che l'articolo 2, comma 3, dispone proroghe dei termini per l'applicazione delle misure previste a favore delle imprese colpite dall'emergenza aviaria (sospensione degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei pagamenti contributivi e assistenziali). In particolare, è prevista l'effettuazione dei versamenti contributivi, già stabiliti entro il 16 novembre ed il 16 dicembre, entro la data del 29 dicembre 2006, senza interessi aggiuntivi né sanzioni; a tale disposizione viene associato un onere stimato in 50.000 euro, per l'anno 2007, oggetto di copertura mediante corrispondente riduzione di altra autorizzazione di spesa. Si prevede, inoltre, che i debiti di natura tributaria rimasti sospesi possano essere pagati in unica rata entro il 16 gennaio 2006, ovvero in via rateale; infine, è prevista l'effettuazione, entro il 31 gennaio 2007, dei versamenti diversi da quelli non eseguiti per effetto della sospensione. Al riguardo, nel rinviare alle osservazioni svolte dal Servizio del bilancio sui profili di quantificazione degli oneri indicati, occorre acquisire chiarimenti circa gli elementi posti a base della quantificazione medesima, nonché con riferimento agli effetti di minor gettito sull'anno 2006 per il mancato versamento di entrate presumibilmente già scontate a legislazione vigente, con conseguenti effetti finanziari sull'esercizio

2006. In relazione alla clausola di copertura, il relatore segnala, poi, che la previsione degli oneri in termini puntuali, quale tetto di spesa, non appare in linea con la dizione della relazione tecnica, che fa riferimento a stime di natura prudenziale, profilando perciò più appropriata una formulazione della clausola in termini di previsione di spesa. Chiarimenti si rendono altresì necessari in relazione alla parte finale del comma in esame, circa la natura degli adempimenti tributari diversi dai versamenti sospesi per effetto della normativa emergenziale di aiuto alle imprese, di cui si prevede l'effettuazione entro la data del 31 gennaio 2007, che non risulta chiara nel testo della norma.

L'articolo 2, comma 4, prevede poi la proroga, al 31 dicembre 2007, dei compiti del Commissario straordinario del Governo, nominato in relazione all'emergenza dell'encefalopatia spongiforme, con un ampliamento delle competenze del medesimo a tutte le emergenze zootecniche. Al riguardo, occorre acquisire conferma circa l'idoneità degli oneri riconnessi a tale disposizione, stimati in 150.000 euro, che risultano invariati rispetto alla normativa vigente, stante il previsto ampliamento delle competenze del Commissario previsto dalla norma. Secondo quanto evidenziato dal Servizio del bilancio, chiarimenti risultano opportuni in ordine al dato numerico e al valore delle domande relative all'autorizzazione di spesa (decreto-legge n.202 del 2005, in materia di aiuti al settore avicolo) che viene a essere ridotta a fini di copertura della previsione in esame, ai fini di una effettiva valutazione di disponibilità delle risorse finanziarie.

L'articolo 3, comma 3, fa salvi i verbali di concordamento dell'indennità di esproprio adottati in relazione agli interventi statali per l'edilizia a Napoli, di cui alla legge n.219 del 1981. Al riguardo, la relazione illustrativa afferma che la disposizione mira ad evitare i pesanti oneri per le finanze dello Stato e delle amministrazioni locali a seguito dell'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione in materia di inefficacia dei decreti di occupazione di urgenza. Al riguardo, risulta opportuno acquisire conferma circa l'esclusione di effetti negativi associati alla norma, con riferimento ad eventuali rischi di contenzioso connessi alla disposizione in relazione alle richieste di riconoscimento di indennità di esproprio diverse e maggiori rispetto alle somme concordate in via bonaria.

L'articolo 3-bis del decreto-legge in conversione interviene in materia di agevolazioni fiscali a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del Piemonte del 1994, per la cui domanda il termine viene differito al 31 luglio 2007. Al riguardo, secondo quanto segnalato anche dal Servizio del bilancio, occorre acquisire chiarimenti in relazione agli elementi posti a fondamento della quantificazione dei relativi oneri, indicati in 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2007, con una previsione di tipo permanente a fronte di un riconoscimento di un onere che sembrerebbe limitato nel tempo. Inoltre, si segnala che la previsione dell'onere quale limite di spesa non appare conforme alla configurazione di diritti soggettivi in capo ai beneficiari dei contributi.

In relazione all'articolo 4, comma 1, sostitutivo della normativa introdotta dal cosiddetto «decreto Bersani» in materia di riduzione del 30 per cento delle spese per gli organi collegiali, rinvia alle puntuali osservazioni del Servizio del bilancio, circa l'opportunità di acquisire chiarimenti in ordine alla neutralità finanziaria della previsione, tenuto conto che la norma originaria (articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 223 del 2006) associava alla disposizione risparmi di spesa.

Con riferimento all'articolo 4, comma 4, occorre acquisire conferma della neutralità finanziaria della disposizione, che proroga, per l'anno 2007, l'applicazione della disciplina transitoria relativa al finanziamento delle Camere di commercio, fissando un limite massimo per i diritti annuali riscossi dalle Camere medesime (ai sensi dell'articolo 18, comma 4, lettera *d*), legge n. 580 del 1993, come modificato dalla legge n. 273 del 2002), in relazione agli eventuali riflessi sugli equilibri finanziari di tali enti, che confluiscono nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione e risultano oggetto di contributi annuali a carico dell'erario.

In relazione all'articolo 6, comma 2, occorre acquisire chiarimenti circa gli effetti dell'autorizzazione al rinnovo degli accordi previsti per la istruttoria dei procedimenti relativi agli indennizzi dei profughi di Istria e Dalmazia (di cui all'articolo 3, comma 22, legge n. 350 del 2003). In particolare, stante l'originaria previsione di copertura finanziaria in relazione alla stipula degli accordi in questione, occorrerebbe acquisire conferma circa la natura di mera proroga formale disposta dalla disposizione, attesa l'assenza di una copertura per l'anno 2007 a fronte del rinnovo contrattuale. Nel rinviare alle osservazioni del Servizio del bilancio, occorrerebbero inoltre chiarimenti in ordine alla disponibilità delle risorse già allocate sul capitolo 7256, cui ha fatto riferimento il Governo in sede di rilievi presso la Camera dei deputati, anche in relazione ai profili temporali di mantenimento in bilancio.

L'articolo 6, comma 4, introduce nel decreto legislativo n. 286 del 1998 (testo unico in materia di immigrazione) una nuova disposizione, che prevede l'applicazione, in quanto compatibili, dei programmi di assistenza e di integrazione sociale anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che si trovino in situazione di gravità e attualità del pericolo. Al riguardo, fa presente che si rendono necessari chiarimenti in relazione all'effetto estensivo della platea dei beneficiari dei suddetti programmi, tenuto conto che l'articolo 18, comma 7, del citato testo unico prevede un onere connesso all'espletamento di tali programmi, che risulta formulato in termini di previsione di spesa, a fronte di diritti soggettivi.

Per quanto attiene al comma 4-*bis* dell'articolo 6, rinvia alle osservazioni del Servizio del bilancio in relazione ai chiarimenti circa gli eventuali effetti di mancata stipula di accordi eventualmente più favorevoli in materia di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, attesa la proroga disposta per il mantenimento delle attuali concessioni.

In relazione al comma 5 dell'articolo 6 del decreto-legge, nel rinviare alle osservazioni del Servizio del bilancio, segnala che viene prevista una riassegnazione di somme di parte capitale, stanziata ma non impegnata en-

tro il 2006, che non appare in linea con le norme di contabilità di Stato, e rispetto alla quale dovrebbero acquisirsi chiarimenti circa gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento della Pubblica Amministrazione, nonché circa la natura delle spese a cui tali risorse verranno effettivamente destinate, natura che non appare evincersi chiaramente dalla norma. Segnala, inoltre, che la legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005, comma 46 dell'articolo 1) aveva previsto un limite alla riassegnazione, per cui appare opportuno acquisire conferma circa la compatibilità della previsione con tale disposizione, ferma restando l'opportunità di un chiarimento sull'effettiva entità delle somme disponibili e non impegnate.

Per quanto concerne il comma 6 dell'articolo 6, con il quale si autorizza l'ENAC a utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi all'anno 2006 per far fronte a spese di investimento negli aeroporti, occorre valutare l'opportunità di acquisire sia un'indicazione sul volume di risorse interessate, sia la conferma che si tratti di trasferimenti già effettuati nell'anno 2006 a favore dell'ENAC. In caso contrario, infatti, la norma potrebbe sortire l'effetto di riassegnare somme che altrimenti sarebbero andate in economia nell'anno 2006, coprendo quindi un nuovo e maggior onere sul bilancio a legislazione vigente.

Segnala poi il comma 8 dell'articolo 6 in quanto prevede, sulla base di alcuni presupposti specificamente indicati, la destinazione per altra finalità delle somme del «Fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto merci e per lo sviluppo della logistica» (di cui all'articolo 1, comma 108, della legge n. 266 del 2005). Tuttavia, se fosse confermato che si tratta delle somme iscritte nel capitolo 1331, u.p.b. 2.1.2.11 del Ministero dei trasporti, si fa presente che il Fondo non presenta stanziamenti di competenza per il 2007.

In merito al comma 8-*bis* del medesimo articolo 6, occorre valutare l'opportunità di acquisire una quantificazione degli oneri connessi alla proroga delle agevolazioni previdenziali ivi previste, nonché di acquisire conferma della disponibilità delle risorse di copertura a valere sulla gestione commissariale indicata.

Con riferimento ai commi 8-*ter* e 8-*quinqües* dell'articolo 6, fa presente infine che si tratta di norme volte a riconoscere esenzioni dai tributi, per le quali sarebbe comunque opportuno acquisire elementi di quantificazione, coperte con tetti di spesa, anziché con previsioni di spesa e con clausole di salvaguardia.

Il sottosegretario CASULA, relativamente al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, conferma l'assenza di conseguenze negative sui saldi di finanza pubblica, in quanto l'articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997, dispone che le spese fisse ed obbligatorie delle Università Statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul Fondo di finanziamento ordinario (FFO). Di tale limitazione si tiene conto anche in sede di verifica delle spese di personale sulla base della programmazione del fabbisogno effettuata dagli atenei (procedura PROPER). Con l'articolo 8 del decreto-legge n. 273 del 2005 sono stati prorogati al 31/12/

2006 gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge n.97 del 2004, che consentono, ai fini della valutazione del limite del 90 per cento del rapporto tra assegni fissi ed FFO di non tener conto dei costi derivanti dagli incrementi per il personale docente e ricercatore delle università previsti dall'articolo 24, comma 1, della legge n.448 del 1998, e dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico ed amministrativo a decorrere dall'anno 2002; che le spese per il personale universitario, docente e non docente, che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale siano ricomprese per due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall'articolo 51, comma 4, della legge n.449 del 1997. La finalità di tale intervento è quindi mirata a correggere le distorsioni provocate dall'incidenza del personale universitario sanitario sul rapporto tra assegni fissi e fondo di finanziamento ordinario e delle rivalutazioni degli incrementi retributivi definite a livello centrale e senza oneri aggiuntivi per lo Stato (a carico dei bilanci universitari). La proroga è ancora più necessaria tenuto conto che il fondo di finanziamento ordinario non registra incrementi significativi; i costi del personale, invece, lievitano per effetto degli incrementi ordinari disposti e per passaggi di classe; molti atenei hanno già superato senza gli sconti sopra citati il predetto rapporto.

La norma non ha implicazioni finanziarie a carico dello Stato e dei bilanci degli Atenei ma salvaguarda la programmazione dei fabbisogni universitari e specificatamente del *turn-over*.

Per quanto concerne l'articolo 1, comma 2, ribadisce l'insussistenza di ulteriori oneri derivanti dalla proroga degli interventi intesi a contenere la ormai da tempo nota emergenza infermieristica e dei tecnici di radiologia medica, in quanto, come già a suo volta evidenziato con la iniziale previsione di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge n.402 del 2001, gli interventi in questione sono strettamente correlati all'effettivo fabbisogno di tale personale. Tali interventi, peraltro, trovano un ulteriore limite correlato non solo alle corrispondenti vacanze di organico, ma anche alle disposizioni in materia di assunzione per il personale del Servizio sanitario nazionale introdotte anche di recente con i provvedimenti di finanza pubblica. L'oratore sottolinea, inoltre, che essendo la proroga in questione solo fino al 31 maggio 2007, gli effetti ad essa correlati limitati nel tempo, non consentirebbero alle aziende sanitarie di poter ricorrere, a pieno titolo, come in passato, a tali modalità di prestazioni aggiuntive. In relazione alle osservazioni formulate all'articolo 1, comma 3, dal Servizio bilancio del Senato, precisa che le somme in parola afferiscono al fondo costituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 96 della legge n.311 del 2004 (legge finanziaria 2005). L'utilizzo nel 2006 da parte di questo Ministero di tale somma residua è stato autorizzato dall'art. 28 del decreto-legge 30 dicembre 2005 n.273. Ai sensi, poi, dell'articolo 1, comma 541, della legge 27 dicembre 2006, n.296, (finanziaria 2007), precisa che i termini per l'utilizzo degli stanziamenti previsti per le assunzioni da effet-

tuarsi nel 2006 sono stati prorogati al 30 aprile 2007. Da ciò deriva che, nel caso di specie, non è necessaria una autonoma copertura di spesa.

Relativamente all'ulteriore osservazione concernente eventuali altre autorizzazioni ad assumere concesse per il 2005 ad altre amministrazioni, fa presente che in sede di esame del provvedimento presso la Camera dei Deputati, al comma 3, è stata aggiunta la limitazione all'assunzione di personale del Ministero degli Affari esteri. In merito all'articolo 2, commi 1 e 2, fa presente che si tratta di disposizioni ordinamentali che non comportano riduzioni di entrate a regime. In particolare, il comma 1 si limita a prorogare ulteriormente il termine per far valere il diritto al riconoscimento alla concessione di acqua nonché per la presentazione delle denunce dei pozzi, fermo che i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999. Il comma 2 proroga il termine per comunicare alla banca dati nazionale le variazioni intervenute. Essendo stata così ridimensionata la disposizione, nessuna incidenza può avere sulle sanzioni per omessa iscrizione (entrata questa comunque meramente eventuale). In merito all'articolo 2, comma 3, fa presente che il differimento del termine delle prime due rate di contributi previdenziali è stato limitato nel tempo e con carattere infrannuale. Poiché il decreto-legge è stato emanato dopo la scadenza delle due rate, l'eventuale pagamento effettuato nel breve termine di riapertura del termine non può che avere avuto effetti positivi sul 2006.

In riferimento alla sospensione dei versamenti tributari per le imprese in crisi colpite dall'emergenza aviaria, la disposizione prevede lo slittamento del pagamento al 16 gennaio 2007 in unica soluzione, o in quattro rate trimestrali (a decorrere dal 16 gennaio 2007) con applicazione degli interessi legali dal 17 gennaio.

Come osservato dal Servizio del bilancio la norma consente una «regolarizzazione» dei versamenti ritardati, per cui, in assenza, della presente disposizione, i contribuenti sarebbero dovuti ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso. Evidenzia, però, che l'ipotesi del ravvedimento è legata ad eventi fortuiti e non prevedibili e di cui non si è pertanto tenuto conto in sede di formulazione delle previsioni di bilancio per l'anno 2007. Per tale motivo si ritiene di non ascrivere alcun effetto finanziario al mancata introito delle somme accessorie (sanzioni ridotte e interessi) derivanti dalla possibile adesione dei contribuenti.

In ordine al comma 4, dell'articolo 2, conferma che nessuna spesa è stata assunta sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge n. 202 del 2005, per problemi comunitari, ancora irrisolti. Sull'articolo 3, comma 3, si riserva di fornire chiarimenti.

Per quanto concerne l'articolo 3-bis, circa gli effetti della riapertura dei termini relativamente alla possibilità di definizione automatica di tributi, contributi e premi sospesi per i soggetti colpiti dall'alluvione del Piemonte del 1994, ritiene, pur in assenza di dati puntuali, che il numero dei soggetti potenzialmente interessati sia estremamente residuale rispetto alla platea originaria, sulla base della quale era stata effettuata la stima della copertura prevista dalla nonna originaria. Pertanto la stima risulta suffi-

cientemente congrua nel limite di spesa annuo di 5 milioni di euro previsto.

In relazione all'articolo 4, comma 1, circa l'effettiva neutralità finanziaria della disposizione in esame, fa presente che la stessa si limita a prorogare la data di soppressione degli organismi oggetto della riduzione prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. Infatti, i risparmi di spesa realizzabili in attuazione della suindicata disposizione restano garantiti dal comma 5 della disposizione stessa i cui termini di scadenza non risultano variati. Peraltro l'articolo in esame fa espressamente salva la realizzazione degli obiettivi di risparmio; fa presente che, in applicazione della suddetta norma, sono stati già emanati D.P.R. e D.P.C.M. di riordino e di ricognizione, con conseguente riduzione della spesa pari al 30 per cento, che hanno interessato 229 organismi operanti presso 14 amministrazioni e con i quali si è altresì operata la predetta riduzione di spesa per l'anno 2006 in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del decreto legge ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del predetto decreto-legge.

In merito all'articolo 4, comma 4, ed in particolare circa gli effetti che esso potrebbe produrre sull'equilibrio finanziario complessivo del sistema degli enti camerali, fornisce assicurazioni circa la neutralità sulla finanza pubblica, diretta e indiretta, della misura proposta, tenuto conto che il sistema camerale è ormai totalmente autonomo ed autosufficiente e, come emerge dall'esame dei bilanci degli enti in questione, la loro situazione finanziaria e patrimoniale consentirà senza eccessivi aggravii di fronteggiare l'attuazione della disposizione in esame, come peraltro verificatosi negli esercizi precedenti in cui la disposizione medesima era già in vigore.

Fa presente inoltre che, la disposizione dell'articolo 6, comma 2, così come la prima proroga, non reca alcuna autorizzazione di spesa in quanto allo scopo verranno anche in questo caso utilizzati gli stanziamenti residui disposti dall'articolo 3, comma 22, della legge finanziaria per l'anno 2004. L'impiego delle risorse umane messe a disposizione dell'INPS in base alla convenzione viene modulato in ragione degli stanziamenti residui sul capitolo 1439 del Ministero dell'Economia. Rileva poi che la norma non genera alcun onere finanziario, atteso che trattasi di mera proroga formale di accordi già sottoscritti. Quanto poi all'attività di corresponsione degli indennizzi per beni perduti all'estero, oltre alle risorse allocate nell'ambito dello stanziamento del capitolo 7256 dell'economia e delle finanze, determinato dalla tabella C della legge finanziaria, ai sensi della legge n. 16 del 1980 e della legge n. 137 del 2001 sussistono ulteriori risorse, ai sensi dell'articolo 3, comma 23, della legge n. 350 del 2003, che ha modificato l'articolo 49, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Tali risorse sono state versate all'entrata del bilancio dello Stato nel corso del 2005 e quindi destinate, con decreto n. 20550 del giugno 2006, oltre che all'incremento della citata autorizzazione di spesa di cui legge 29 marzo 2001, n. 137, quanto a 4 milioni di euro anche sul capitolo 1439 dell'economia

e delle finanze per il rinnovo della Convenzione stipulata tra il Ministero stesso e l'INPS per l'accelerazione delle procedure di indennizzo, ai sensi dell'articolo 3, commi 22 e 23 della legge n. 350 del 2003. Le suddette risorse risultano peraltro ancora utilizzabili in applicazione della richiamata normativa anche per il corrente esercizio, ai fini della proroga fino al 31/5/2007 degli effetti di cui all'articolo 3, comma 23, della citata legge n. 350, e quindi della copertura complessiva degli oneri derivanti dalla richiamata Convenzione.

Per quanto concerne l'articolo 6, comma 4, rileva che la norma non comporta alcun onere aggiuntivo, come lo stesso Servizio Bilancio riconosce, ma neppure vi sarebbe stato un risparmio di risorse, nel caso in cui la norma non fosse stata emanata, poiché l'esclusione di bulgari e rumeni, avrebbe solo spostato le risorse ad altri soggetti, senza comportare una riduzione delle spese.

In merito al comma 4-*bis*, in considerazione dell'assenza di accordi nel periodo transitorio previsto dal comma 3-*bis* dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997, fa presente che non è possibile prevedere eventuali effetti più favorevoli rispetto ai contratti in essere per i quali viene disposta la proroga fino al 31/12/2007.

In riferimento al comma 5 dell'articolo 6, fa presente che tale disposizione è volta a razionalizzare alcune risorse stanziare nello stato di previsione del Ministero del Commercio Internazionale ai sensi della legge n. 56 del 2005. La disposizione contenuta nel comma 5 in esame prevede il mantenimento (necessario ed urgente) delle predette somme in bilancio anche per il 2007, prevedendo la riassegnazione delle somme al bilancio del Ministero del Commercio Internazionale in favore dell'istituto per il Commercio con l'Estero. Ciò anche al fine di non disperdere risorse finanziarie (e quindi di razionalizzare l'utilizzo di fondi pubblici) che sono comunque destinate al settore istituzionalmente dirette alla tutela degli interessi economici italiani all'estero.

La norma introdotta dal comma 5 dell'articolo 6 del disegno di legge, peraltro, non è destinata a creare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, secondo quanto già accertato e certificato dalla Ragioneria Generale dello Stato. Ciò, tra l'altro, comporta l'irrelevanza della natura della spesa, risultando ininfluenza sul sistema dei saldi la sua appartenenza al conto corrente piuttosto che a quello capitale.

Peraltro, giova ricordare che analoga norma era già presente nel disegno di legge finanziaria 2007, in ordine alla quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato aveva espresso parere favorevole e che, presumibilmente, ne aveva già contemplato gli effetti finanziari nel tendenziale, giudicandoli neutri. Fa presente inoltre la necessità di acquisire chiarimenti circa la riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del Commercio internazionale delle risorse autorizzate con la legge n. 56 del 2005 e finalizzate, tramite l'ICE, alla costituzione degli sportelli unici all'estero. La conservazione di tali fondi autorizzati dall'articolo 1, comma 10, della legge n. 56 del 2005 si ritiene condivisibile, tenuto conto che la spesa non reca effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, essendo stata

già considerata nel tendenziale e trattandosi di residui di conto capitale, per i quali la deroga dalle norme di contabilità si sostanzia solo nell'allungamento di un anno dei termini di conservazione.

Per quanto riguarda il comma 6, dell'articolo 6, conferma che trattasi di somme trasferite all'ENAC nel corso del 2006 per spese di parte corrente. Entro il mese di aprile 2007, l'ENAC comunicherà l'importo delle somme non utilizzate che potranno essere destinate, grazie alla norma in questione e come per gli anni precedenti, a spese per investimenti che saranno individuati dal Ministero dei trasporti con proprio decreto.

Inoltre, in merito al comma 8 del medesimo articolo, fa presente che il capitolo sul quale gravano gli importi del Fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica è il 7420.

Con riferimento ai commi 8-bis, 8-ter e 8-quinquies, evidenzia, infine, che, pur in assenza di dati puntuali, da informazioni acquisite per le vie brevi presso i locali uffici dell'Agenzia delle entrate al momento della formulazione della norma originaria (articolo 43, comma 3, legge n. 166 del 2002) il numero dei soggetti interessati è alquanto ridotto, per cui la copertura prevista (2 milioni di euro) si ritiene sufficientemente congrua.

Il presidente MORANDO propone di sospendere la seduta per consentire ai componenti della Sottocommissione di prendere visione dei chiarimenti offerti dal Governo. Inoltre, accogliendo una richiesta del senatore Antonio BOCCIA (*Ulivo*), propone di procedere nella giornata odierna all'esame degli emendamenti trasmessi dalla 1^a Commissione e dall'Assemblea, ove siano disponibili i chiarimenti del Governo sugli stessi.

La Sottocommissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 16,45, riprende alle ore 19,25.

Il relatore ALBONETTI (*RC-SE*), ritenendo soddisfacenti molte delle risposte fornite dal Governo in relazione ai quesiti posti e ritenendo, invece, di non poter condividere talune delle risposte date, propone il seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti del Governo, esprime, per quanto di propria competenza e ad eccezione degli articoli 2 e 6, parere non ostativo, ai seguenti presupposti:

che l'articolo 1, comma 1, non abbia implicazioni finanziarie a carico del bilancio dello Stato né dei bilanci degli Atenei, risultando volto alla salvaguardia della programmazione dei fabbisogni universitari;

che, con riferimento all'articolo 2, comma 3, non si registrino effetti finanziari negativi in termini di minori entrate sul bilancio dell'anno 2006;

con riferimento all'articolo 2, comma 4, che vi sia l'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie previste a copertura della disposizione; che siano esclusi effetti finanziari negativi associati all'articolo 3, comma 3;

con riferimento all'articolo 3-*bis*, risulti limitata la platea dei beneficiari della agevolazioni previste e risulti sufficientemente congruo il relativo limite di spesa;

in relazione all'articolo 4, comma 1, sia fatta salva la realizzazione degli obiettivi di risparmio pubblico previsti dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

che l'articolo 6, comma 2, disponga una mera proroga temporale e non rechi alcuna ulteriore autorizzazione di spesa relativamente agli accordi di cui all'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

che l'articolo 6, comma 4, non comporti oneri aggiuntivi, operando la disposizione nell'ambito delle somme già stanziata per i programmi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286.

Esprime, poi, parere contrario sull'articolo 6, comma 5, nonchè parere non ostativo sugli articoli 2 e 6, alle seguenti condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

che al comma 3 dell'articolo 2, le parole «pari a» vengano sostituite dalle altre: «valutato in»;

che dopo il comma 3 dell'articolo 2 venga aggiunto il seguente: «3-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.

che venga soppresso il comma 8, dell'articolo 6;

che al comma 8-*quater* dell'articolo 6 la parola: «determinato» venga sostituita dall'altra: «valutato»;

che al comma 8-*quinqies* dell'articolo 6 le parole: «pari a» vengano sostituite dalle altre: «valutato in»;

che dopo il comma 8-*quinqies* dell'articolo 6 venga aggiunto il seguente: «8-*sexies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 8-*ter* e 8-*quinqies*, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) chiede chiarimenti in relazione all'articolo 1, comma 1, a cui risponde il sottosegretario CASULA, facendo presente che il riferimento è tanto al personale docente quanto a quello non docente.

Sulla proposta di parere interviene quindi il senatore FERRARA (*FI*) che sottolinea la necessità di avere chiarimenti sull'articolo 6, comma 6, in relazione alle risorse destinate all'ENAC, anche in relazione alle questioni sollevate nella nota del Servizio del bilancio. Vi sono infatti trasferimenti cospicui di cui non è affatto chiara l'utilizzazione né a ciò soccorre in alcun modo il chiarimento fornito dal rappresentante del Governo. Ritiene, pertanto, necessario che su questo punto siano operati approfondimenti alle norme che hanno determinato questa situazione, relative alla questione della continuità territoriale con le Isole. Solleva, quindi, forti perplessità anche in merito al comma 3 dell'articolo 3, rispetto al quale la nota del Governo non fornisce i dati richiesti. Infine, non si ha alcuna contezza della platea dei beneficiari relativi al comma 3-*bis* del medesimo articolo.

Il senatore MORGANDO (*Ulivo*) condivide molte delle questioni poste nella proposta di parere del relatore. Invita, tuttavia, ad una riflessione sulla effettiva necessità di porre delle condizioni tanto stringenti da dover modificare il testo.

Il presidente MORANDO dà atto al senatore Ferrara della necessità di avere una precisa quantificazione delle risorse trasferite all'ENAC sulle quali, tuttavia, non è possibile l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Si tratta, al contrario, di affermare la necessità di un trasparente utilizzo delle risorse medesime. Sulla questione posta dal senatore Morgando ritiene invece non esistano possibilità metodologiche per procedere in un modo differente da quello proposto dal relatore che si riveli altrettanto efficace. In relazione, poi, alla trasformazione dei tetti di spesa in previsioni di spesa, ritiene non vi sia altra possibilità di procedere quando ci si trovi di fronte all'affermazione di diritti soggettivi. Ciò peraltro consentirà al Governo di riferire su tali previsioni anche per avere un quadro più puntuale di una situazione sulla quale esprime il disagio di tutta la Commissione e che ritiene opportuno segnalare al Presidente del Senato. E' infatti molto difficile, per il Parlamento, ed in particolare per la Commissione bilancio, un esame approfondito di temi che richiederebbero tempi di esame assai più congrui.

Il sottosegretario CASULA fa presente di non disporre al momento delle informazioni richieste dal senatore Ferrara, si impegna inoltre, data la contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione del parere proposto dal relatore in relazione all'articolo 6, comma 8, per l'esame in Assemblea una riformulazione che consenta di rivedere il parere.

Il senatore AZZOLLINI (*FI*), intervenendo in dichiarazione di voto contrario per la sua parte politica, si associa all'intenzione del Presidente di esprimere la condizione di disagio della Commissione ad esaminare provvedimenti di così vasta portata in tempi insufficienti. D'altra parte, non si tratta del primo provvedimento di questa natura esaminato in tempi analoghi, ma anche in questo caso, come in precedenti occasioni, la possibilità di violare le norme di contabilità pubblica non soltanto in relazione alla copertura finanziaria delle norme è molto forte e d'altra parte ciò è confermato anche dalle risposte dell'Esecutivo, che da nessuna parte afferma in modo definitivo che le norme in questione non comportano oneri aggiuntivi.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) esprime il voto contrario del suo Gruppo su un provvedimento che ha numerosi effetti negativi sul bilancio dello Stato e sulla finanza pubblica e che in molte materie va in controtendenza rispetto a decisioni anche recentemente prese dal Governo, come quella, per esempio, in materia di inceneritori.

Interviene, infine, il senatore FERRARA (*FI*), che fornisce incidentalmente, data l'incapacità del Governo a fare la medesima cosa per il 2007, i dati delle risorse trasferite all'ENAC nell'anno 2005, che, all'epoca, ammontavano a 67 milioni di euro, rispetto all'utilizzo dei quali non si è in grado di fare chiarezza.

Posta ai voti, la Sottocommissione approva quindi la proposta di parere sul testo, illustrata dal relatore.

Il relatore ALBONETTI (*RC-SE*), per quanto di competenza, rileva che per l'emendamento 1.31, sostitutivo del comma 1 dell'articolo 1, valgono le medesime osservazioni svolte con riferimento al testo, circa la necessità di acquisire conferma che la proroga ivi prevista non sia suscettibile di determinare un effetto di appesantimento dei bilanci degli atenei, con conseguenze sul sistema di finanziamento delle Università ed effetti sugli obiettivi di contenimento di finanza pubblica. Rileva, inoltre, che occorre acquisire chiarimenti sulla proposta emendativa 1.1, nonché sugli emendamenti 1.4, 1.16 e 1.15 (testo 2) in relazione agli effetti che può produrre il differimento del termine di applicazione, al personale del CONI, della disciplina posta dall'articolo 30 del Decreto legislativo n. 165 del 2001, atteso che quest'ultimo prevede, in materia di passaggio tra amministrazioni, l'applicazione dei compensi dell'Amministrazione di destinazione. Occorre valutare, poi, la corretta quantificazione dell'onere previsto dagli emendamenti 1.38 e 1.39, di identico tenore, in considerazione dell'estensione, alle imprese di cui al decreto ministeriale ivi richiamato, dei benefici previsti per le società cooperative. L'emendamento 1.9, che riproduce previsione analoga ai citati emendamenti 1.38 e 1.39, risulta privo di copertura finanziaria, a fronte della produzione di maggiori oneri connessi all'estensione del riconoscimento dei benefici fiscali. Occorre ac-

quisire chiarimenti in ordine alla correttezza della quantificazione delle proposte 1.37, 1.40, nonché 1.46, la cui copertura appare inadeguata a fronte del riconoscimento di diritti soggettivi.

Segnala, inoltre, che appare determinare maggiori oneri, senza adeguata copertura finanziaria, l'emendamento 1.41. In relazione agli emendamenti 2.3, 2.6 e 2.22, valgono le osservazioni formulate in ordine al comma 3 dell'articolo 2 del testo. Chiarimenti in ordine alla correttezza della quantificazione e relativa copertura risultano necessari per la proposta 2.9, in materia di previdenza agricola, nonché per la proposta 2.19. Occorre valutare gli effetti degli emendamenti 2.5, 2.14, 2.24, 2.2 in materia di proroga delle disposizioni agevolative fiscali per i consorzi agrari, in relazione all'allungamento dei termini e all'esclusione di taluni requisiti per le promozioni dirigenziali. Segnala la proposta 2.26, volta al mantenimento di somme a titolo di residui, di cui occorre valutare la correttezza nella quantificazione, nonché i possibili effetti in termini di fabbisogno e indebitamento. Occorrono poi chiarimenti, in ordine al tenore letterale della proposta 3.2 e ai relativi effetti.

Gli emendamenti 3.0.4, 3-bis.0.3 e 3-bis.0.4, sembrano suscettibili di determinare maggiori oneri privi di una adeguata copertura finanziaria. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 3-bis.1 posto che, per sanare posizioni previdenziali agevolate, prevede una definizione agevolata dei debiti pregressi. Sarebbe opportuno, a tal riguardo, acquisire elementi informativi anche sugli effetti della stessa soprattutto in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione. Per quanto concerne l'articolo 4, occorre valutare in relazione al parere da rendere sul testo, la proposta 4.5. L'emendamento 4.1 sembra suscettibile di determinare maggiori oneri privi di una adeguata copertura finanziaria. La proposta 4.3 appare suscettibile di determinare maggiori oneri, in quanto differisce di nove mesi il termine per l'adeguamento degli statuti societari, di società a partecipazione pubblica, alla disciplina recata dal comma 729 della legge finanziaria 2007, ove si prevede, tra l'altro, la diminuzione dei componenti degli organi sociali, che manterrebbero la vigenza in carica nelle more dell'adeguamento.

Occorre acquisire conferma che l'emendamento 4.9 faccia riferimento a mera proroga formale, nell'ambito dei benefici di credito d'imposta già riconosciuti rispetto a investimenti di cui si prevede il completamento. Occorre valutare gli effetti, della proposta 6.21, che differisce il termine per l'applicazione della normativa in materia di contrasto alla indebita compensazione da parte dei titolari di partita IVA (ai sensi del comma 30, articolo 1, della legge finanziaria 2007). In relazione all'emendamento 6.55, valgono le osservazioni effettuate con riferimento al testo del provvedimento, risultando comunque necessario specificare l'applicazione della previsione nei limiti delle risorse disponibili. Sull'emendamento 6.56, rinvia alle osservazioni relative all'articolo 6 del testo, mentre l'emendamento 6.27 comporta maggiori oneri non quantificati e una copertura non in linea con quanto previsto dalla legge di contabilità. Sull'emendamento 6.48 rinvia alle osservazioni relative al comma 6 dell'articolo 6

del testo. In relazione agli emendamenti 6.49 e 6.50, rinvia alle osservazioni svolte sul testo del decreto-legge. In relazione agli emendamenti 6.68 e 6.1, si rinvia alle osservazioni avanzate sul testo del decreto-legge. In ordine all'emendamento 6.7, occorre valutare quali siano gli effetti sul Patto di stabilità che ne possono derivare sulla finanza pubblica, con la non applicazione del comma 561 della legge finanziaria 2007. In relazione all'emendamento 6.8, occorre valutare gli effetti sulla finanza pubblica derivanti dalla proposta, con particolare riferimento ai vincoli posti dal Patto di stabilità. Occorre altresì valutare, in relazione al medesimo Patto di stabilità, gli effetti derivanti dall'emendamento 6.9, che sposta, per enti costituiti antecedentemente all'anno 2006, gli effetti del medesimo Patto, a partire dall'anno 2009, con ciò estendendo la portata del comma 687 della legge finanziaria 2007. Identiche osservazioni valgono per la proposta 6.73, che somma gli effetti dei due emendamenti precedenti. Occorre invece valutare la correttezza della quantificazione dell'onere previsto dall'emendamento 6.74. Comportano maggiori oneri le proposte 6.34, 6.4 e 6.19, in quanto estendono un credito di imposta senza adeguata copertura, nonché l'emendamento 6.20, che proroga una normativa di sostegno, estendendo la platea dei beneficiari, senza adeguata copertura.

Segnala gli emendamenti 6.41, 6.36, 6.42 e 6.69 in quanto appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica privi di un'adeguata copertura finanziaria. Occorre, altresì, acquisire conferma della quantificazione indicata nella proposta 6-bis.0.9. Segnala infine l'emendamento 6.38 (testo 2) in quanto, difformemente dalla legge di contabilità, consente la riassegnazione alla spesa di residui in bilancio. Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario CASULA esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.1, 1.4, 1.16, 1.9, 1.38, 1.39, 1.37, 1.40, 1.46, riferiti all'articolo 1 del decreto-legge di conversione. Esprime parere contrario sull'emendamento 1.41, come attualmente formulato, prospettando una possibile riformulazione della proposta emendativa nel corso dell'esame in Assemblea, sulla quale il parere del Governo risulterebbe favorevole. Con riferimento agli emendamenti presentati all'articolo 2, formula parere contrario, in quanto determinano maggiori oneri, sulle proposte 2.3, 2.6, 2.22, 2.9, 2.19, 2.5, 2.14, 2.24, 2.2, 2.26, quest'ultimo per problemi attinenti la quantificazione. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 3.2, 3.0.4, 3-bis.0.3, 3-bis.0.4, nonché sulla proposta 4.1. Esprime di seguito parere contrario sulle proposte 6.21, 6.27, 6.48, 6.49, 6.68, 6.74, 6.34, 6.4, 6.19 e 6.20, nonché sugli emendamenti 6.41, 6.36, 6.42, 6.69 e 6-bis.0.9. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.31, 1.15 (testo 2), in una versione riformulata che preveda il rispetto dei vincoli finanziari nel senso di rispettare le risorse disponibili, 3-bis.1, 4.5, 4.3, 4.9, 6.55, a condizione che sia inserito il riferimento al rispetto dei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Esprime altresì parere favorevole sulle proposte 6.1, 6.8, ove venisse espunto il riferimento temporale ivi previsto, nonché sull'emendamento 6.9. Si riserva

di formulare successivamente il parere del Governo sulla proposta 6.7, che non appare comportare effetti sul saldo finanziario complessivo, nonché sugli emendamenti 6.73 e 6.38 (testo 2).

Il senatore VITALI (*Ulivo*), con riferimento alla proposta emendativa 6.7, rileva che nella legge finanziaria è rinvenibile una contraddizione tra le disposizioni del comma 701 e quella del comma 561, relativamente all'assunzione di personale da parte degli enti locali che abbiano superato i vincoli posti dal Patto di stabilità interno. Alla luce dell'attuale quadro delineato dalle citate disposizioni della legge finanziaria, la proposta emendativa in esame non risulta determinare oneri aggiuntivi.

Il PRESIDENTE rileva che è necessario un approfondimento sul punto, al fine di chiarire il quadro normativo e la sussistenza o meno di profili di onerosità dell'emendamento.

Il Rappresentante del GOVERNO fornisce infine alcuni chiarimenti in ordine al parere espresso sulle proposte emendative 6.8 e 6.9, che attengono ai problemi di rendicontazione degli enti istituiti prima della modifica introdotta con il comma 687 della finanziaria.

Il relatore ALBONETTI (*RC-SE*) propone dunque di esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti sui quali si sia espresso in senso contrario il rappresentante del Governo.

Il PRESIDENTE pone dunque ai voti una proposta di parere relativa agli emendamenti su cui è emersa una convergenza di posizione tra il relatore e il rappresentante del Governo, rinviando alla seduta di domani per l'esame dei restanti emendamenti.

La Sottocommissione esprime, infine, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.1, 1.4, 1.16, 1.38, 1.39, 1.9, 1.37, 1.40, 1.46, 1.41, 2.3, 2.6, 2.22, 2.9, 2.19, 2.5, 2.14, 2.24, 2.2, 2.26, 3.2, 3.0.4, 3bis.0.3, 3bis.0.4, 4.1, 6.21, 6.27, 6.48, 6.49, 6.68, 6.74, 6.34, 6.4, 6.19, 6.20, 6.41, 6.36, 6.42, 6.69 e 6bis.0.9. E' invece rinviato l'esame di tutti i restanti emendamenti.

La seduta termina alle ore 22.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 13 febbraio 2007

7^a Seduta

Presidenza della Presidente
PELLEGATTA

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alle Commissioni 1^a e 2^a riunite:

(1314) Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI CONGIUNTE

5^a (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Mercoledì 14 febbraio 2007, ore 20,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle linee di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)

(2^a - Giustizia)

Mercoledì 14 febbraio 2007, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche (1314).
-

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)

(11^a - Lavoro)

Mercoledì 14 febbraio 2007, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale (1201).
-

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE

(5^a - Programmazione economica, bilancio)

(6^a - Finanze e tesoro)

Mercoledì 14 febbraio 2007, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze sulla gestione delle partecipazioni azionarie in possesso del Tesoro, con particolare riferimento all'Alitalia S.p.A.

COMMISSIONI 7^a e 8^a RIUNITE**(7^a - Istruzione)****(8^a - Lavori pubblici, comunicazioni)***Mercoledì 14 febbraio 2007, ore 14,30***IN SEDE REFERENTE**

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZARELLO ed altri. – Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, in materia di titolarità dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata dei campionati di calcio (239).
- Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale (1269) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)*Mercoledì 14 febbraio 2007, ore 8,30 e 16***IN SEDE REFERENTE**

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali (772).
- Deputato Erminia MAZZONI. – Modifiche agli articoli 15 e 16 della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di benefici per le vittime del terrorismo (1213) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (1293) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Istituzione del «Giorno del Ricordo» in memoria delle vittime degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 (5).
- Sabina ROSSA ed altri. – Istituzione del «Giorno della memoria» dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice (1003).
- BUTTIGLIONE ed altri. – Istituzione del «Giorno della Patria» in data 12 novembre, in memoria delle vittime italiane di Nassiriya e delle altre missioni di pace all'estero (1139) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Unione dei Democraticicristiani e di Centro, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- QUAGLIARIELLO ed altri. – Istituzione della «Giornata della memoria» dedicata ai martiri per la patria e la libertà caduti sul fronte della lotta al terrorismo internazionale. (1168)
- Rosa Maria VILLECCO CALIPARI ed altri. – Istituzione del «Giorno del Ricordo» dedicato ai civili e ai militari caduti nell'ambito di missioni internazionali (1173).
- e della petizione n. 115 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CUTRUFO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza (129).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (313).
- CASSON ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (904).
- e delle petizioni nn. 69 e 189 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANZIONE. – Eleggibilità al terzo mandato per i sindaci e i presidenti di provincia. Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di competenze dei consigli comunali e provinciali e di ampliamento (226).
- COLLINO e STORACE. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di durata del mandato del sindaco (1022).

- CUTRUFO. – Modifica all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di sindaco nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (1053).
- BIANCO. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati di sindaco e di presidente della provincia (1100).
- STIFFONI ed altri. – Modifiche dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e di presidente della provincia (1162).
- Magda NEGRI. – Norme in materia di rieleggibilità alle cariche di presidente della giunta regionale, di presidente della giunta provinciale e di sindaco (1189).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte (1084) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; D'Elia ed altri; Graziella Mascia ed altri; Piscitello*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BULGARELLI. – Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte (925).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ZANETTIN ed altri. – Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente la soppressione della pena di morte (1086).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – IOVENE ed altri. – Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte (1155).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVI e VILLONE. – Norme sul diritto dei cittadini di associarsi liberamente in partiti, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (42).
- Anna Maria CARLONI e Magda NEGRI. – Norme sulla democrazia interna dei partiti, sulla selezione delle candidature e sul finanziamento (550).
- STORACE ed altri. – Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di partiti politici (949).

- CUTRUFO ed altri. – Disposizioni attuative dell'articolo 49 della Costituzione in materia di partiti politici (1112).
- DEL PENNINO ed altri. – Norme sul riconoscimento giuridico, il finanziamento, i bilanci e le campagne elettorali dei partiti (1114).
- e della petizione n. 62 ad essi attinente.

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifica dell'articolo 59 della Costituzione, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei senatori a vita (681) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Modifiche all'articolo 59 della Costituzione, in materia di senatori a vita (1008).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Abolizione dell'istituto dei senatori a vita e disposizioni relative agli ex Presidenti della Repubblica (1009).

VIII. Esame dei disegni di legge:

- BUTTIGLIONE ed EUFEMI. – Riconoscimento in favore delle vittime del terrorismo e dell'eversione contro l'ordinamento costituzionale dello Stato (587).
- SAPORITO ed altri. – Istituzione e ordinamento della carriera economico-finanziaria dell'Amministrazione civile dell'interno (867).
- MANTOVANO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione della donna di origine extracomunitaria presente in Italia (947).
- ZANETTIN ed altri. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati (1119).
- SARO. – Distacco del Comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia (1145).
- Integrazioni e modifiche alle disposizioni sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare nella pubblica amministrazione (1270).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- BIANCO ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale del *Braille* (900).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 14 febbraio 2007, ore 14

IN SEDE REFERENTE**I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- Introduzione degli articoli 613-*bis* e 613-*ter* del codice penale in materia di tortura (1216) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Pecorella; Forgione e Daniele Farina; De Zulueta ed altri; Suppa ed altri*).
- BIONDI. – Introduzione dell'articolo 593-*bis* del codice penale concernente il reato di tortura (324).
- BULGARELLI. – Introduzione nel codice penale del reato di tortura e modifiche al codice di procedura penale (789).
- PIANETTA. – Introduzione del reato di tortura (895).
- IOVENE ed altri. – Introduzione dell'articolo 593-*bis* del codice penale concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura (954).

II. Esame dei disegni di legge:

- CALVI. – Riforma della parte generale del codice penale (483).
 - BULGARELLI. – Norme in materia di recidiva (822).
 - Massimo BRUTTI ed altri. – Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, e disposizioni in materia di prescrizione del reato (878).
 - CENTARO ed altri. – Riforma del libro I del codice penale (1074).
 - Maria Luisa BOCCIA ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di recidiva e prescrizione (1228).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 14 febbraio 2007, ore 15,30

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulla politica internazionale e le fonti di approvvigionamento energetico.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MALABARBA. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo (83).
 - MANTICA ed altri. – Riforma della disciplina dell'attività di cooperazione allo sviluppo dell'Italia (517).
 - PIANETTA ed altri. – Riforma della cooperazione allo sviluppo (1260).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 14 febbraio 2007, ore 8,30 e 14,45

ORE 8,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 23 agosto 2004, n. 226, e del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197, con particolare riferimento alle prospettive evolutive del ruolo delle Forze armate nella costruzione del processo di pace, anche in relazione agli altri soggetti coinvolti in tale processo: seguito dell'audizione di rappresentanti di ONG.

ORE 14,45

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 23 agosto 2004, n. 226, e del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197, con particolare riferimento alle prospettive evolutive del ruolo delle Forze armate nella costruzione del processo di pace, anche in relazione agli altri soggetti coinvolti in tale processo: audizione del Comandante Generale della Guardia di Finanza.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 14 febbraio 2007, ore 8,30 e 20,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005» (n. 64).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame del documento:

- Atto di indirizzo concernente gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle Agenzie fiscali per il periodo 2007-2009 (*Doc. CII, n. 1*)

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, recante disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio (1299) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BENVENUTO ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 25 luglio 2000, n. 213, in materia di asseverazione della documentazione doganale (486).
- BENVENUTO. – Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti (809).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI. – Istituzione del quoziente familiare per la determinazione dell'imposta sul reddito e modificazioni alla disciplina delle detrazioni (32).
- COSTA. – Istituzione del quoziente familiare per la determinazione dell'imposta sul reddito e modificazioni alla disciplina delle detrazioni (843).
- CURTO ed altri. – Disposizioni relative al regime fiscale del nucleo familiare (1129).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (393).
- BENVENUTO. – Modifiche all'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (1206).
- GIRFATTI. – Modifica della configurazione giuridica delle banche popolari (1215).
- EUFEMI. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (1221).
- CANTONI. – Modifiche all'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre

1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (1250).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VENTUCCI. – Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini, enti ed imprese italiani per beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (184)
 - BENVENUTO ed altri. – Disposizioni in materia di garanzia dello Stato sui crediti vantati da cittadini, enti ed imprese italiani per beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (934).
 - BENVENUTO. – Interventi agevolativi in favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1068).
 - EUFEMI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (1116).
 - COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (1284).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 14 febbraio 2007, ore 10 e 14,30

ORE 10

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto dei progetti di atti comunitari:

- Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2007 (n. 7).
- Progetto di programma di 18 mesi delle presidenze tedesca, portoghese e slovena (n. 8).

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto comunitario:

- Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Verso un settore vitivinicolo europeo sostenibile (n. 9).

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Delega al Governo per il riordino e lo sviluppo dell'agricoltura (933).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DE PETRIS ed altri. – Interventi per la valorizzazione del patrimonio agroalimentare tradizionale (228) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti italiani, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - DIVINA ed altri. – Norme per la valorizzazione e la salvaguardia dei prodotti agroalimentari «tradizionali» ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (601).
- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DE PETRIS. – Modificazioni alla disciplina delle denominazioni d'origine dei vini (236).
 - SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Disciplina delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei vini (745).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, recante disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio (1299) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

ORE 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Seguito dell'indagine conoscitiva sulla competitività interna ed internazionale delle imprese del settore primario ed agroalimentare, nel quadro della riforma della PAC e dei negoziati dell'Organizzazione mondiale del commercio (WTO), anche in relazione all'implementazione degli strumenti di programmazione negoziata in agricoltura e all'integrale utilizzo delle risorse comunitarie: audizione del Presidente dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) e del Presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

- II. Seguito dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di sviluppo dell'uso di biomasse e di biocarburanti di origine agricola e sulle implicazioni per il comparto primario: audizione del Presidente dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) e del Presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).
-

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 14 febbraio 2007, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali (772).

- II. Esame del disegno di legge:

– Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione del pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale (1269) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulla politica internazionale e le fonti di approvvigionamento energetico.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 14 febbraio 2007, ore 15,30

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulla situazione delle fasce deboli del mercato del lavoro.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ricognizione delle strutture e delle risorse del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della solidarietà sociale (n. 69).

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- BENVENUTO. – Misure a favore dell'incremento della managerialità nelle imprese del Mezzogiorno (1018).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 14 febbraio 2007, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'esercizio della libera professione medica intramuraria, con particolare riferimento alle implicazioni sulle liste di attesa e alle disparità nell'accesso ai servizi sanitari pubblici: audizioni di rappresentanti delle Regioni, di aziende ospedaliere sanitarie e locali e di organizzazioni di categoria.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute (1249).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MASSIDDA. – Disciplina delle medicine non convenzionali (447).
 - SILVESTRI ed altri. – Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali (478).
 - CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (848).
 - RIPAMONTI. – Norme per la disciplina delle terapie non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia (993).
 - TOMASSINI. – Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali (1126).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 14 febbraio 2007, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attività della protezione civile in relazione alle situazioni emergenziali del Paese: audizione di rappresentanti dei Consorzi di bacino della regione Campania e di un consulente presso il Commissariato per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.

 - II. Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche connesse al bilancio idrico complessivo del bacino del Po: audizione di rappresentanti della società Edipower.
-

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 14 febbraio 2007, ore 8,30

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, degli atti comunitari:

- Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2007 (n. 7).

 - Progetto di programma di 18 mesi delle presidenze tedesca, portoghese e slovena (n. 8).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 14 febbraio 2007, ore 13,30

In sede consultiva:

- Alla 6^a Commissione del Senato: DL 297/2006: Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio (1299).
 - Alla X Commissione della Camera: DL 7/2007: Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese (*Esame C. 2201 Governo – Rel. sen. Daniela ALFONZI*).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 14 febbraio 2007, ore 20

Seguito dell'esame dello schema di Contratto di servizio tra RAI e Ministero delle comunicazioni per il triennio 2007-2009.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o simile**

Mercoledì 14 febbraio 2007, ore 14

Audizione del prefetto di Palermo, Giosuè Marino.

Audizione del prefetto di Napoli, Alessandro Pansa.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 14 febbraio 2007, ore 15

Indagine conoscitiva sulla immigrazione e l'integrazione:

– Audizione del ministro dell'interno Giuliano Amato.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Mercoledì 14 febbraio 2007, ore 8,30

Seguito dell'inchiesta sugli aspetti strutturali, igienico-sanitari, tecnologici e organizzativi degli ospedali italiani, con particolare riguardo a quelli di insegnamento:

Audizione del dottor Dino Cosi e del dottor Tommaso Longhi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 14 febbraio 2007, ore 8,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Deliberazione di un'indagine conoscitiva sulla situazione organizzativa e gestionale degli enti pubblici e sulle eventuali prospettive di riordino.

DELEGAZIONE
presso l'Assemblea parlamentare UEO

Mercoledì 14 febbraio 2007, ore 14

Comunicazioni del Presidente.

Programmazione delle attività della Delegazione per l'anno in corso.
